

OGGETTO:	VARIANTE ALLE NORME DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA. VERIFICA REGIONALE: ESAME, RECEPIMENTO E PROPOSTE DI MODIFICA. OSSERVAZIONI: ESAME E CONTRODEDUZIONI. PROPOSTA AL CONSIGLIO AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 8, L.R. 11/03/2005, N. 12.
-----------------	---

DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

N° 116 DEL 11-10-2018

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di Ottobre, alle ore 16:25, nella sede Istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza,

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Con la partecipazione e l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT. PAOLO CODARRI

Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO TERRITORIO, ANTONIO INFOSINI

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Visti:

- l'art.1, commi 55 e 85 della Legge 07/04/2014, n. 56 *“Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”* e s.m.i;
- l'articolo 19 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* e s.m.i;
- l'art. 34 della L.R. 30/11/1983 n. 86 *“Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”* e s.m.i;
- gli articoli 2, 4 e da 15 a 18 della Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 *“Legge per il governo del territorio”* e s.m.i;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- l'art. 11 della Legge Regionale n. 1 del 1 febbraio 2012 *“Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”* e s.m.i.;

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Regionale del 13/03/2007 n. VIII/351, esecutiva, recante *“Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi”*;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 10/11/2010 - n. 9/761, esecutiva, recante *“Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)”*, esecutiva;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 12/12/2007 n. 8/6148, esecutiva, recante *“Criteri per l'esercizio da parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale”*;
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n.31 del 22/12/2011, esecutiva, con la quale è stato adottato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), ai sensi della L.R. 11/03/2005 n. 12;
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n.16 del 10/07/2013, esecutiva, con la quale è stato approvato il suddetto Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- la pubblicazione sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi - n.43 del 23/10/2013 della sopraccitata deliberazione consiliare, da cui decorre l'efficacia del PTCP;
- la determinazione n. 2564 del 11.11.2014 recante *“Piano Territoriale di coordinamento provinciale (PTCP). Norme del Piano. Testo ricondotto alle sentenze Tar per intervento di annullamento da parte del giudice amministrativo”*;
- l'art.3 *“Varianti e modifiche”* delle Norme del PTCP;
- il Decreto Deliberativo Presidenziale n.75 del 24/07/2015 avente ad oggetto *“Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Avvio del procedimento di variante delle Norme finalizzata a semplificare e migliorare l'efficienza del piano e a chiarire e meglio precisare i contenuti delle norme stesse. Contestuale avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”*;
- il decreto dirigenziale n.1944 del 10 novembre 2016 avente ad oggetto *“Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della Variante alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente della Provincia di Monza e della Brianza. Provvedimento di esclusione dalla VAS”*;
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15 del 31/05/2017, esecutiva, avente ad oggetto *“Variante alla Norme del Piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Monza e della Brianza. Adozione”*;
- la nota del 12 giugno 2017, prot.21229 indirizzata alla Segreteria Generale della Provincia con la quale il Direttore del Settore Territorio ha trasmesso, ai fini del deposito previsto dall'art. 17.4 della LR 12/2005, l'elaborato del Ptcp *“Norme del Piano”*, come modificato in esito alla volontà espressa dal Consiglio Provinciale mediante gli emendamenti approvati in sede di adozione;
- la nota del 12 giugno 2017, prot. 21289 pervenuta al Settore Territorio con la quale la Segreteria Generale della Provincia ha comunicato che a decorrere dal 13 giugno 2017 e per 30 giorni, le Norme del Ptcp sarebbero state in deposito presso la Segreteria generale;

- la nota del 14 giugno 2017, prot. 21619 indirizzata ai Comuni della provincia con la quale il Direttore del Settore Territorio ha richiesto la pubblicazione all'albo comunale, per un periodo di trenta giorni, del provvedimento di adozione della Variante alle Norme del Ptcp, con l'indicazione che l'elaborato del Ptcp adottato sarebbe stato altresì depositato presso la Segreteria Generale della Provincia di Monza e della Brianza e pubblicato sul sito web della Provincia, nella sezione amministrazione trasparente;
- la nota del 15 giugno 2017, prot. 21751 indirizzata alle Province di Bergamo, Como, Lecco e Varese, alla Città Metropolitana di Milano, ai Parchi Regionali Valle del Lambro, Groane, Adda Nord e al Parco Naturale Bosco delle querce, con la quale il Direttore del Settore Territorio ha richiesto la pubblicazione ai rispettivi albi, per un periodo di trenta giorni, del provvedimento di adozione della Variante alle Norme del Ptcp, con l'indicazione che l'elaborato del Ptcp adottato sarebbe stato altresì depositato presso la Segreteria Generale della Provincia di Monza e della Brianza e pubblicato sul sito web della Provincia, nella sezione amministrazione trasparente;
- la pubblicazione sul Burl, Serie Avvisi e Concorsi n. 28 del 12 luglio 2017 e n. 29 del 19 luglio 2017 (per errata corrige regionale su numero delibera) del provvedimento di adozione della variante alle Norme del Ptcp ai sensi dell'art. 17.5 della LR 12/2005 e in esito alle avvenute pubblicazioni agli albi dei Comuni del medesimo atto;
- la nota del 15 giugno 2017, prot. 21753 indirizzata a Regione Lombardia con la quale il Direttore del Settore Territorio ha provveduto, ai sensi dell'art. 17.7 della LR 12/2005, alla trasmissione della deliberazione di Consiglio Provinciale n. 15 del 31 maggio 2017 di adozione della variante e dell'elaborato del Ptcp oggetto di variante;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. X/7148 del 02/10/2017, esecutiva, pervenuta con nota prot. prov. n. 35367 del 5/10/2017, con la quale è stato approvato il documento *"Verifica regionale ai sensi dell'art. 17 della l.r. 11.03.2005 n. 12 del Piano Territoriale di Coordinamento adottato dalla Provincia di Monza e della Brianza"*;
- la nota del 29 dicembre 2017, prot. 46079 indirizzata al Presidente e ai Direttori dei Settori Risorse e servizi di area vasta e Ambiente e Patrimonio della Provincia di Monza e della Brianza, con la quale il Direttore del Settore Territorio ha trasmesso la *Proposta tecnica di recepimento della verifica regionale*;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.18 del 06/06/2018, esecutiva, avente ad oggetto *"Documento unico di programmazione (d.u.p.) 2018-2020. Approvazione. (i.e.)"*;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.19 del 06/06/2018, esecutiva, avente ad oggetto *"Bilancio di Previsione 2018 – 2019 – 2020. Approvazione (i.e.)"*;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 19/07/2018, esecutiva, avente ad oggetto *"Assestamento generale al bilancio di previsione 2018 e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. approvazione. I.E."*;
- il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 87 del 26.7.2018 avente ad oggetto *"Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018. Approvazione"*;
- il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 91 del 9.8.2018 avente ad oggetto *"Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018 Approvato con DDP N. 87 del 26/07/2018. Rettifica per mero errore materiale"*;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 20/9/2018, esecutiva, avente ad oggetto *"Variazione al bilancio di previsione per il triennio 2018 -2020. Approvazione i.e."*;
- la nota del 28/09/2018, prot. 37205 indirizzata al Presidente della Provincia di Monza e della Brianza con la quale il Direttore del Settore Territorio ha trasmesso il *Documento tecnico di recepimento della verifica regionale* completata nelle parti già segnalate nella precedente trasmissione del 29.12.2017 come richiedenti di ulteriori approfondimenti, le *Norme del piano* adottate adeguate ai soli contenuti del recepimento della verifica regionale e il *Documento tecnico di controdeduzione alle osservazioni*;
- la nota del 08/10/2018, prot. 38441 con la quale il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza ha chiesto al Direttore del Settore Territorio chiarimenti in ordine alla proposta di controdeduzione alle osservazioni 6NOR_009 e 6NOR_010 di cui al *Documento tecnico di controdeduzione alle osservazioni*;
- la nota del 08/10/2018, prot. 38522 indirizzata al Presidente della Provincia di Monza e della Brianza con la quale il Direttore del Settore Territorio ha fornito i chiarimenti richiesti, ritenendo di integrare la proposta di controdeduzione alle osservazioni 6NOR_009 e 6NOR_010 e allegando conseguentemente il *Documento tecnico di controdeduzione alle osservazioni* modificato in coerenza al chiarimento reso;
- il *Documento tecnico di recepimento della verifica regionale* (All. A), le *Norme del piano* (All. B) adottate adeguate ai soli contenuti del recepimento della verifica regionale e il *Documento*

tecnico di controdeduzione alle osservazioni (All. C), allegati a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Premesso che:

- ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 spettano alla Provincia "... le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale..." in alcuni settori tra i quali la difesa del suolo, la tutela e valorizzazione dell'ambiente, la protezione di parchi e riserve naturali;
- ai sensi dell'art.1, comma 85 della L.56/2014 spetta alla Provincia la funzione fondamentale della pianificazione territoriale di coordinamento;
- il comma 1 dell'articolo 3 delle Norme del piano vigente prevede che *"Le varianti generali e parziali del Ptcp sono approvate con il medesimo procedimento previsto dalla legge per l'approvazione del PTCP"*;
- la variante delle norme del Ptcp avviata con Decreto Deliberativo Presidenziale n.75 del 24/07/2015, su richiamato, è finalizzata alla semplificazione dei procedimenti, a migliorare l'efficienza del piano ed a chiarire e meglio precisare i contenuti delle norme stesse;
- il provvedimento di adozione della variante alle Norme del Ptcp è stato oggetto di deposito ai sensi dell'art. 17.4 della LR 12/2005 e di pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 39 del D.lgs. n. 33 del 14.3.2013, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza;
- la Legge Regionale 11/03/2005, n.12, e s.m.i., in ordine al procedimento per l'approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale prevede:
 - all'art.17, comma 8, che *"La Giunta provinciale [oggi il Presidente, n.d.r.] esamina le osservazioni pervenute e formula proposte di controdeduzioni alle osservazioni, nonché di modifiche conseguenti a richieste regionali."*;
 - all'art. 17, comma 9, che *"Il Consiglio provinciale, entro centoventi giorni dal loro ricevimento, esamina le proposte di controdeduzioni e di modifiche di cui al comma 8, decide in merito ed approva il PTCP"*;
- l'art. 11 della Legge Regionale n. 1 del 1 febbraio 2012 s.m.i., prevede al comma 5 l'obbligatorietà della valutazione e della decisione su istanze od osservazioni presentate nell'ambito della partecipazione al procedimento di formazione degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica;

Considerato che:

- con Deliberazione del 31 maggio 2017 n.15, esecutiva, il Consiglio Provinciale ha adottato la variante normativa del Ptcp, pubblicata sul Burl Serie Avvisi e Concorsi n. 28 del 12 luglio 2017 e n. 29 del 19 luglio 2017 (quest'ultima per errata corregge regionale su numero della delibera di adozione) e trasmessa ai Comuni e agli Enti territoriali interessati (province confinanti, Città Metropolitana, parchi regionali) per la pubblicazione ai rispettivi albi pretori, oltre che a Regione Lombardia per la verifica di conformità alla Legge Regionale 12/2005 e di compatibilità con gli atti di programmazione e pianificazione regionale;
- con il medesimo atto di adozione della variante, il Consiglio Provinciale ha ritenuto di prorare il periodo di cui all'art.17.6 della LR12/2005 per la presentazione delle osservazioni affinché lo stesso non ricadesse interamente nel periodo estivo, fissando al 15 settembre 2017 il relativo termine;
- entro il 15 settembre 2017 sono pervenuti n. 8 documenti di osservazioni, da parte dei seguenti soggetti:
 - 1 Comune;
 - 1 associazione ambientalista;
 - 2 società (di cui una per n. 4 documenti di osservazioni);
 - 1 professionista;
- oltre il termine del 15 settembre 2017 è pervenuto un ulteriore documento di osservazione, da un altro Comune della provincia;
- nel complesso sono quindi pervenuti n. 9 documenti di osservazioni (n. 8 entro il termine del 15 settembre 2017 e n. 1 pervenuto oltre tale data), per un totale di n. 30 osservazioni in senso proprio;
- a valle dell'adozione della variante normativa da parte del Consiglio Provinciale e in relazione

agli indirizzi di cui al Decreto Deliberativo Presidenziale n.75 del 24/07/2015, il Settore Territorio della Provincia:

- ha partecipato agli incontri con Regione Lombardia, sia per la presentazione dei contenuti della variante, sia, in seguito al ricevimento dell'atto di verifica regionale (DGR n. X/7148 del 2/10/2017), per approfondire talune delle tematiche e le modalità del loro recepimento;
- ha effettuato l'istruttoria tecnica di tutti i documenti di osservazione pervenuti entro e oltre il termine del 15 settembre 2017;
- ha predisposto la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per garantire gli adempimenti di cui all'art. 17, commi 8 e 9, della LR 12/2005 ed in particolare ha redatto i seguenti documenti: *Documento tecnico di recepimento della verifica regionale* e *Documento tecnico di controdeduzione alle osservazioni*;
 - le modifiche conseguenti al recepimento della verifica regionale e alle controdeduzioni alle osservazioni contenute nella documentazione tecnica predisposta dal settore Territorio si mantengono entro i contenuti essenziali e sostanziali sia del Ptcp vigente, che della variante normativa adottata e non contrastano con la decisione dell'Autorità Competente di escludere dalla Vas la variante in oggetto;

Ritenuto:

- di evidenziare l'avvenuto esame di tutti i documenti di osservazioni pervenuti, ivi compreso il documento di osservazioni giunto oltre il termine del 15 settembre 2017, così come delle richieste regionali conseguenti alla verifica regionale;
- di fare proprie e di proporre al Consiglio Provinciale, ai sensi dell'art. 17.8 della LR 12/2005, le modifiche all'elaborato di Ptcp "*Norme del piano*" adottato con propria deliberazione del 31 maggio 2017 n.15, nei termini illustrati all'interno del "*Documento tecnico di recepimento della verifica regionale*" ed evidenziati nell'elaborato "*Norme del piano*", entrambi allegati a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. A e B);
- di dare atto che le osservazioni pervenute sono state valutate assumendo gli esiti della verifica regionale, come meglio descritti nel "*Documento tecnico di recepimento della verifica regionale*" ed evidenziati nell'elaborato "*Norme del piano*" di cui al punto precedente;
- di fare proprie e di proporre al Consiglio Provinciale, ai sensi dell'art. 17.8 della LR 12/2005, le controdeduzioni alle osservazioni contenute nei 9 documenti di osservazioni (n. 8 pervenuti entro il termine del 15 settembre 2017 e n. 1 pervenuto oltre tale data), nei termini illustrati all'interno del "*Documento tecnico di controdeduzione alle osservazioni*" allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. C);
- di dare atto che i contenuti delle proposte di modifica alle Norme adottate sia in esito al recepimento della verifica regionale, che in accoglimento di osservazioni, non necessitano di approfondimenti valutativi in ordine all'incidenza degli effetti sulle componenti ambientali del territorio e non contrastano quindi con la decisione dell'Autorità Competente di escludere dalla Vas la variante in oggetto;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile previsti dall'articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall'art. 4, comma 1 e 2 del Regolamento controlli interni espressi, rispettivamente, dal:

- Direttore del Settore Territorio;
- Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni;

Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento controlli interni e dell'art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

DELIBERA

1. **DI** evidenziare l'avvenuto esame, nell'ambito del procedimento in esame, di tutti i documenti di osservazioni pervenuti, ivi compreso il documento di osservazioni giunto oltre il termine del 15

settembre 2017, così come delle richieste regionali conseguenti alla verifica regionale;

2. **DI** fare proprie e di proporre al Consiglio Provinciale, ai sensi dell'art. 17.8 della LR 12/2005, le modifiche all'elaborato di Ptcp "*Norme del piano*" adottato con propria deliberazione del 31 maggio 2017 n.15, nei termini illustrati all'interno del "*Documento tecnico di recepimento della verifica regionale*" ed evidenziati nell'elaborato "*Norme del piano*", entrambi allegati a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. A e B);

3. **DI** dare atto che le osservazioni pervenute sono state valutate assumendo gli esiti della verifica regionale, come meglio descritti nel "*Documento tecnico di recepimento della verifica regionale*" ed evidenziati nell'elaborato "*Norme del piano*" in esito alla proposta tecnica di recepimento della verifica regionale, di cui al punto precedente;

4. **DI** fare proprie e di proporre al Consiglio Provinciale, ai sensi dell'art. 17.8 della LR 12/2005, le controdeduzioni alle osservazioni contenute nei 9 documenti di osservazioni (n. 8 pervenuti entro il termine del 15 settembre 2017 e n. 1 pervenuto oltre tale data), nei termini illustrati all'interno del "*Documento tecnico di controdeduzione alle osservazioni*" allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. C);

5. **DI** dare atto che i contenuti delle proposte di modifica alle Norme adottate sia in esito al recepimento della verifica regionale, che in accoglimento di osservazioni, non necessitano di approfondimenti valutativi in ordine all'incidenza degli effetti sulle componenti ambientali del territorio e non contrastano quindi con la decisione dell'Autorità Competente di escludere dalla Vas la variante in oggetto.

FD

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ROBERTO INVERNIZZI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. PAOLO CODARRI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PROVINCIA
MONZA BRIANZA



Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale **VARIANTE ALLE NORME DEL PIANO**

DOCUMENTO TECNICO DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI

ottobre 2018

La Responsabile del Servizio
Pianificazione Territoriale 1
Laura Brioschi

Il Responsabile del procedimento
Direttore Settore Territorio
Antonio Infosini

Sommario

PREMESSA	5
I DOCUMENTI DI OSSERVAZIONI	7
Registro dei documenti di osservazioni	7
Esame delle osservazioni	7
Principi	8
Partecipazione	8
Espressioni di controdeduzione	9
PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE	11
Articolazione delle schede di controdeduzione	11
Osservazioni inerenti aree puntuali	12

Premessa

Il Consiglio Provinciale ha adottato la variante alle Norme del Ptcp - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, con deliberazione n.15 del 31 maggio 2017. L'avviso di adozione e deposito è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.28 del 12 luglio 2017; il termine per la presentazione di osservazioni è stato fissato dalla medesima deliberazione al 15 settembre 2017 (termine che garantisce in ogni caso i 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Burl previsti dalla legge).

La variante adottata è stata trasmessa alla Giunta Regionale che, con deliberazione n.X/7148 del 2 ottobre 2017, ne ha verificato la conformità alla L.R. 12/2005 e la compatibilità con gli atti di programmazione e pianificazione regionale.

Ai sensi dell'art.18 della LR 12/2005 il Presidente della Provincia (ex giunta provinciale) "esamina le osservazioni pervenute e formula proposte di controdeduzione alle osservazioni, nonché di modifiche conseguenti a richieste regionali" e il Consiglio provinciale "entro 120 giorni dal loro ricevimento, esamina le proposte di controdeduzione e di modifiche ... ed approva il Ptcp".

Il presente *Documento tecnico di controdeduzione alle osservazioni* restituisce al Presidente la proposta tecnica di controdeduzione alle osservazioni pervenute, elaborata dal Settore Territorio della Provincia.

I documenti di osservazioni

Decorso il termine la presentazione delle osservazioni, fissato dal Consiglio provinciale alla data del 15 settembre 2017, sono pervenuti alla Provincia n.8 documenti di osservazioni. Un ulteriore documento di osservazioni è pervenuto oltre il termine.
Complessivamente sono n.9 i documenti di osservazioni pervenuti.

Registro dei documenti di osservazioni

Progressivo n.	Protocollo MB n.	Protocollo MB del	Mittente
DOCUMENTI DI OSSERVAZIONI PERVENUTI o INVIATI ENTRO IL TERMINE DEL 15/09/2017¹			
1	32617	13/09/2017	TRESOLDI FLAVIO, in qualità di ingegnere libero professionista
2	32795	15/09/2017	RIALTO SRL
3	32797	15/09/2017	RIALTO SRL
4	32798	15/09/2017	CARBODIES SAS di Angelo e Paolo Redaelli & C.
5	32800	15/09/2017	RIALTO SRL
6	32810	15/09/2017	COORDINAMENTO AMBIENTALISTA - OSSERVATORIO PTCP DI MB
7	32837	15/09/2017	RIALTO SRL
8	32899	15/09/2017	COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
DOCUMENTI DI OSSERVAZIONI PERVENUTI o INVIATI OLTRE IL TERMINE DEL 15/09/2017			
1FT	34423	27/09/2017	COMUNE DI MONZA

Esame delle osservazioni

Ciascun “documento di osservazioni” può contenere più osservazioni (OSS = osservazioni in senso proprio).

Ai fini dell’istruttoria tecnica delle osservazioni, come già nel 2013 per l’approvazione del Ptcp vigente, i contenuti sono stati classificati in macro-temi.

¹ Termine stabilito dal Consiglio Provinciale e comunque superiore ai 60 giorni dalla pubblicazione sul BURL fissati dalla legge.

In relazione ai contenuti dei singoli documenti di osservazione, sono state individuate osservazioni relative ai seguenti macro-temi:

1.	Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico	AAS
2.	Rete verde di ricomposizione paesaggistica	RV
3.	Norme	NOR
4.	Errori cartografici	ERR

A ciascun macro-tema corrisponde un codice identificativo (es. NOR= Norme) che, abbinato al numero del documento di osservazioni (es: Oss.56) ed al numero assegnato alla singola richiesta afferente il macro-tema (es: NOR_005), consente di identificare univocamente le singole osservazioni contenute nei documenti di osservazioni (es: Oss. 56_NOR_005).

Principi

Ai fini dell'esame delle osservazioni e della formulazione della correlata proposta tecnica di controdeduzione si è tenuto conto dei seguenti **principi**:

- trasparenza;
- imparzialità;
- coerenza con gli obiettivi fissati dal Ptcp vigente;
- coerenza con i contenuti sostanziali costitutivi del Ptcp vigente;

e, in particolare, della coerenza con gli obiettivi e le finalità della variante del piano adottata. La variante è intervenuta unicamente su uno degli elaborati costitutivi del Ptcp, le Norme del piano, al fine di semplificare i procedimenti, migliorare l'efficienza del piano e meglio precisare i contenuti delle norme stesse.

Come dettagliato nella *Relazione* allegata alla delibera di adozione, la variante non mette in discussione *“né gli obiettivi del Ptcp, né il progetto territoriale redatto in coerenza con gli obiettivi stessi, bensì, principalmente, alcuni aspetti della disciplina che delineano condizioni e modalità di attuazione delle previsioni del piano stesso”* (p.5).

Partecipazione

All'esame dei documenti di osservazioni ed alla formulazione della proposta di controdeduzione hanno partecipato:

- il direttore di Settore Territorio, responsabile del procedimento;
- il Servizio Pianificazione territoriale 1 - *Strategie, politiche territoriali ed attuazione Ptcp*;
- il Servizio Pianificazione territoriale 2 - *Valutazioni di compatibilità e relazioni con la pianificazione comunale*;
- l'Ufficio Parchi, paesaggio e sistemi verdi.

Espressioni di controdeduzione

Le espressioni di controdeduzione alle osservazioni formulate per le singole richieste contenute in ciascuna osservazione sono le seguenti:

1. accoglibile
 2. parzialmente accoglibile
 3. non accoglibile
-
1. L'osservazione è ritenuta **accoglibile** quando:
 - è portatrice di interessi generali;
 - è conforme a norme, piani o programmi sovraordinati;
 - è coerente con gli obiettivi e con i contenuti sostanziali del Ptcp vigente e con i criteri che ne hanno guidato le scelte, come rilevabili negli elaborati costitutivi;
 - è coerente con gli obiettivi e le finalità della variante adottata;
 - comporta un miglioramento del piano in termini di efficacia e qualità, in quanto
 - a. specifica o chiarisce la norma (che rimane pertanto inalterata nel contenuto);
 - b. introduce modifiche e/o aggiornamenti delle norme volti ad assicurare maggiore coerenza delle previsioni con gli obiettivi;
 - c. segnala errori e propone rettifiche dell'elaborato Norme del Piano;
 - è implicitamente accolta, in quanto riguarda aspetti e situazioni già contemplati dal piano, anche a seguito delle modifiche apportate in recepimento della verifica regionale.
 2. L'osservazione è ritenuta **parzialmente accoglibile** quando:
 - il contenuto non è interamente rispondente ai criteri di cui al punto 1 e pertanto è accoglibile solo una parte della richiesta;
 - il contenuto è interamente rispondente ai criteri di cui al punto 1, ma non è condivisa l'ipotesi di modifica degli elaborati di piano ed è pertanto accolta con una modalità diversa da quella proposta dall'osservante.
 3. L'osservazione è ritenuta **non accoglibile** quando:
 - non è rispondente ai criteri di cui al punto 1;
 - non è pertinente, ossia riguarda aspetti che non sono di competenza del piano o aspetti che esulano da obiettivi e finalità della presente variante (es. l'accoglimento comporterebbe modifica degli obiettivi del Ptcp vigente e/o la modifica del progetto territoriale redatto in coerenza ad essi).

Proposta tecnica di controdeduzione

La proposta di controdeduzione è organizzata per schede riferite ai singoli documenti di osservazioni pervenuti (n.9 complessivi, tutti da soggetti esterni all'Ente).

Articolazione delle schede di controdeduzione

Le *schede di controdeduzione* trattano singolarmente ciascun documento di osservazioni presentato, seguendo l'ordine di cui al *Registro delle osservazioni*.

Ciascuna scheda è articolata come segue:

- **intestazione.** Sezione in cui sono evidenziati i riferimenti generali del documento di osservazioni come contenuti nel *Registro delle osservazioni* (numero progressivo, mittente, protocollo provinciale);
- **sintesi dei contenuti.** Sezione in cui sono richiamati i contenuti delle singole osservazioni incluse nel medesimo documento di osservazioni, organizzati per macro-temi. Sono considerati «contenuti dell'osservazione» le richieste esplicite poste dagli osservanti e non i presupposti alle medesime, né le premesse di carattere generale che hanno accompagnato le osservazioni stesse;
- **istruttoria tecnica.** Sezione in cui è dato conto degli esiti dell'istruttoria tecnica svolta in funzione dei macro-temi individuati. L'istruttoria tecnica tiene conto dei contenuti sostanziali del Ptcp vigente, degli obiettivi della variante normativa, dei contenuti della variante normativa adottata e delle modifiche introdotte in recepimento della verifica regionale approvata con delibera di Giunta Regionale n.X/7148 del 02/10/2017 (vd. *Documento tecnico di recepimento della verifica regionale*). Il responsabile del procedimento, in relazione a quanto sopra, ha formulato le proposte tecniche di controdeduzione esprimendosi per ciascuna osservazione (osservazione in senso proprio) in termini di *accoglimento*, *non accoglimento* o *parziale accoglimento*;
- **Incidenza su VAS e contenuti sostanziali del Ptcp.** Sezione in cui è dichiarato, con riferimento a tutte le osservazioni contenute nel documento di osservazioni, se la proposta tecnica *incide/non incide* sui contenuti della *Valutazione ambientale strategica* e sui contenuti sostanziali del Ptcp.

La successione delle schede segue l'ordine progressivo di presentazione, come riportato nel *Registro delle osservazioni*.

Nonostante la variante in esame interessi unicamente le Norme del piano, alcune delle osservazioni presentate riguardano espressamente aree territoriali specifiche. In Figura 1 è data una rappresentazione cartografica sintetica della localizzazione di tali aree.

Osservazioni inerenti aree puntuali

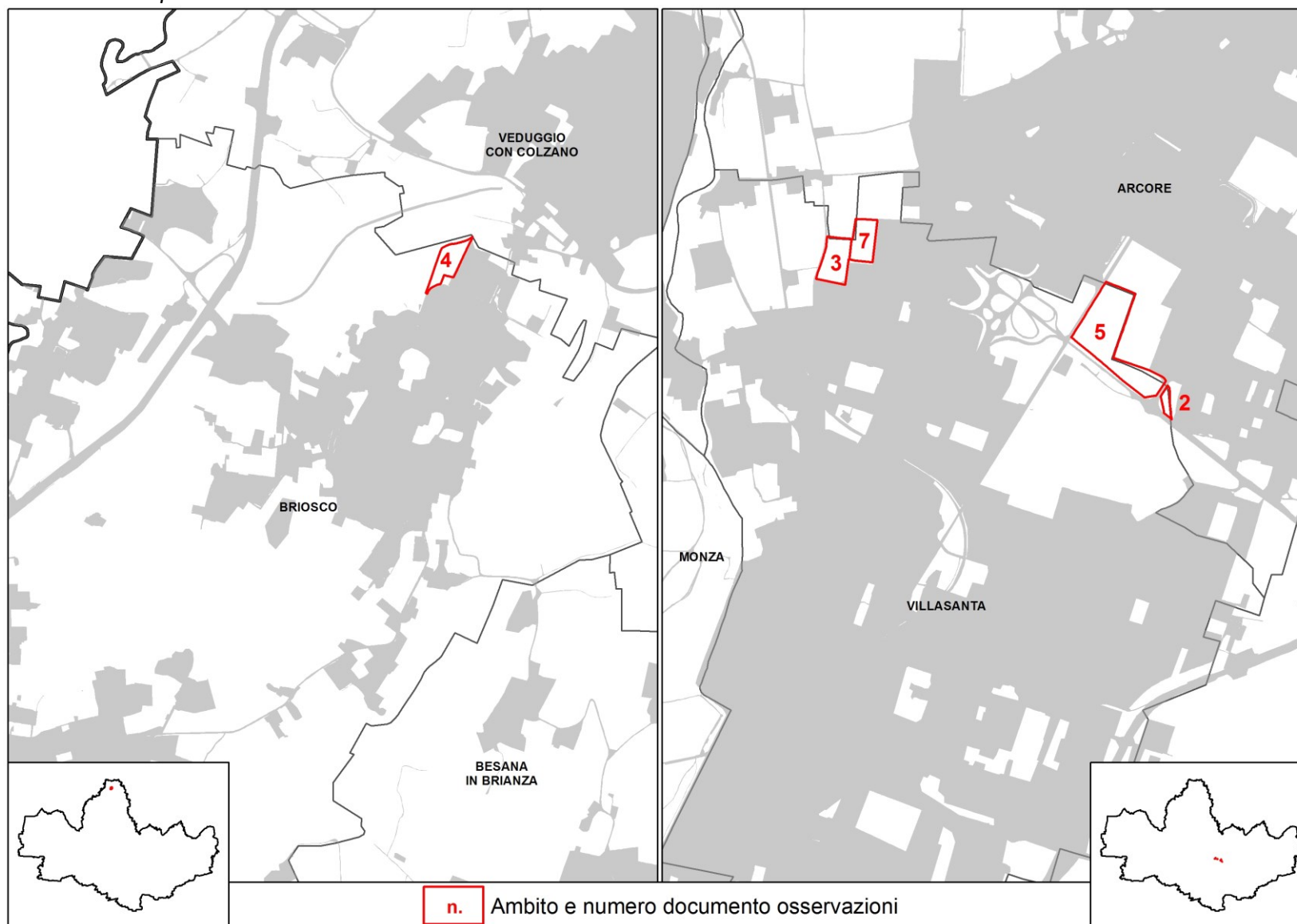


Figura 1. Localizzazione delle aree oggetto di osservazione

DOC. OSS. N.	RICHIEDENTE	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO PROV.
1	TRESOLDI FLAVIO	13/09/17	32617

SINTESI DEI CONTENUTI

NOR – Norme del Piano

L'osservazione ha per oggetto il tema delle previsioni "fatte salve" ed il limite di modificabilità delle stesse.

Nello specifico si richiede di prevedere una norma di carattere generale, oppure l'inserimento agli articoli 6 (AAS – Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico), 31 (RV – Rete verde di ricomposizione paesaggistica) e 34 (AIP – Ambiti di interesse provinciale), che chiarisca e stabilisca che:

"L'espressione fatti salvi è da intendersi riferita anche alle varianti parziali/generali a:

- *ambiti di trasformazione*
- *piani attuativi*
- *previsioni di trasformazione degli atti di pianificazione urbanistiche*

tutte già vigenti alla data di adozione del Ptcp, che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione planivolumetrica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione (comunque denominate)".

ISTRUTTORIA TECNICA

NOR – Norme del Piano

1NOR_001

L'espressione *"Sono comunque fatte salve ... le previsioni degli atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del Ptcp, e perduranti, ..."* riguarda il solo art.31 delle Norme del Ptcp ed è pertanto da riferirsi alle sole previsioni urbanistiche comunali ricadenti in **rete verde di ricomposizione paesaggistica** (RV). Ciò in relazione al divieto (comma 3.a dell'art.31) di realizzare in rete verde opere che comportino l'impermeabilizzazione del suolo; la logica sottesa a detti "fatti salvi" è quella di un'impostazione del Ptcp che tenga in debito conto l'autonomia pianificatoria già esercitata dai Comuni (*"fatto salvo"* sono le previsioni urbanistiche del Pgt vigenti al momento di adozione del Ptcp).

Si ritiene che introdurre margini di modificabilità a tali previsioni contrasti con il principio dei "fatti salvi" e con gli obiettivi di tutela paesaggistica stabiliti dal Ptcp per la rete verde di ricomposizione paesaggistica. A ulteriore specificazione, la variante in esame ha introdotto (comma 3.a) l'inciso *"e perduranti"*, al fine di precisare che il presupposto della validità delle previsioni "fatte salve" è che siano/siano state confermate nelle successive varianti di Pgt.

Nel caso di strumenti attuativi almeno adottati alla data di approvazione del Ptcp (luglio 2013), il riferimento non è più alla norma dei fatti salvi, bensì alla norma di cui al comma 3.b dell'art.31, come integrato con la variante in esame, che considera *"attuate le previsioni il cui strumento attuativo sia già stato adottato dall'organo competente"*. Lo stesso è ribadito anche agli articoli 32 e 34 del Ptcp vigente. Anche in questo caso il Ptcp tiene in debito conto l'autonomia pianificatoria dei Comuni e la conseguente gestione dei relativi procedimenti.

Per quanto riguarda gli AAS (**Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico**) si ritiene che l'inserimento di "fatti salvi" all'art.6 delle Norme del Ptcp contrasti con i criteri stessi di individuazione definiti dal Ptcp, che escludono da tali ambiti le aree interessate da previsioni comunali non compatibili con la funzione agricola (vd. *Relazione di piano*, p.136).

Per quanto riguarda gli AIP (**Ambiti di interesse provinciale**) si ritiene che l'inserimento di "fatti salvi" contrasti con l'obiettivo del Ptcp che non esclude, in tali ambiti, la possibilità di confermare le previsioni vigenti da Pgt (né a priori esclude la possibilità di modificare le stesse) a condizione che siano garantiti i requisiti di cui al comma 3.c dell'art.34. Infine, per quanto riguarda gli strumenti attuativi almeno adottati alla data di approvazione del Ptcp, già la norma vigente (art.34.3.b) prevede che siano considerati attuati (e pertanto da non assoggettare alla procedura d'intesa).

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- ☐ tecnicamente accoglibile
- ☐ tecnicamente parzialmente accoglibile
- X** **tecnicamente non accoglibile**

Con riferimento a tutte le osservazioni contenute nel Documento di osservazioni, la presente proposta tecnica

- ☐ incide
- X** **non incide**

sui contenuti della Valutazione ambientale strategica e sui contenuti sostanziali del Ptcp

DOC. OSS. N.	RICHIEDENTE	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO PROV.
2	RIALTO SRL	15/09/17	32795

SINTESI DEI CONTENUTI

AAS - Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico

Si richiede di apportare alla variante del Ptcp adottata le modifiche necessarie a consentire la realizzazione di un distributore di carburante in un'area in Comune di Villasanta inclusa tra gli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del Ptcp vigente.

ISTRUTTORIA TECNICA

AAS - Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico

2AAS_001. La richiesta è volta a superare il contrasto tra ipotesi di trasformazione dell'area di proprietà (realizzazione distributore di carburante) e previsioni prescrittive e prevalenti del Ptcp vigente (AAS) affidando alla Provincia la scelta delle modifiche *"ritenute necessarie"*.

L'area oggetto della richiesta è situata in comune di Villasanta, in fregio al lato nord della SP 45, a confine con la località Cascina del Bruno di Arcore (Figura 2).

La società osservante ha già proposto ricorso al Ptcp vigente contro l'inserimento del comparto di proprietà tra gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico di cui alla Tavola 7b del Piano provinciale vigente. Tale ricorso, nel quale la Provincia si è costituita a difesa del Ptcp, è stato respinto con Decreto del Presidente della Repubblica n.1446 del 9 settembre 2016, su parere del Consiglio di Stato (n.444/2016 del 22/02/2016).

Quanto richiesto non è pertinente in quanto tratta aspetti che esulano da obiettivi e finalità della presente variante, che non mette in discussione *"né gli obiettivi del Ptcp, né il progetto territoriale redatto in coerenza con gli obiettivi stessi"*. In particolare l'osservazione mette in discussione gli obiettivi del Ptcp vigente relativi agli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (vd. in particolare gli obiettivi *"Conservazione del territorio rurale"* e *"Difesa del territorio rurale periurbano"* di cui al *Documento degli obiettivi* del Ptcp vigente, p.25).

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- ☐ tecnicamente accoglibile
- ☐ tecnicamente parzialmente accoglibile
- ☒ **tecnicamente non accoglibile**

Con riferimento a tutte le osservazioni contenute nel Documento di osservazioni, la presente proposta tecnica

☐ incide

☒ **non incide**

sui contenuti della Valutazione ambientale strategica e sui contenuti sostanziali del Ptcp

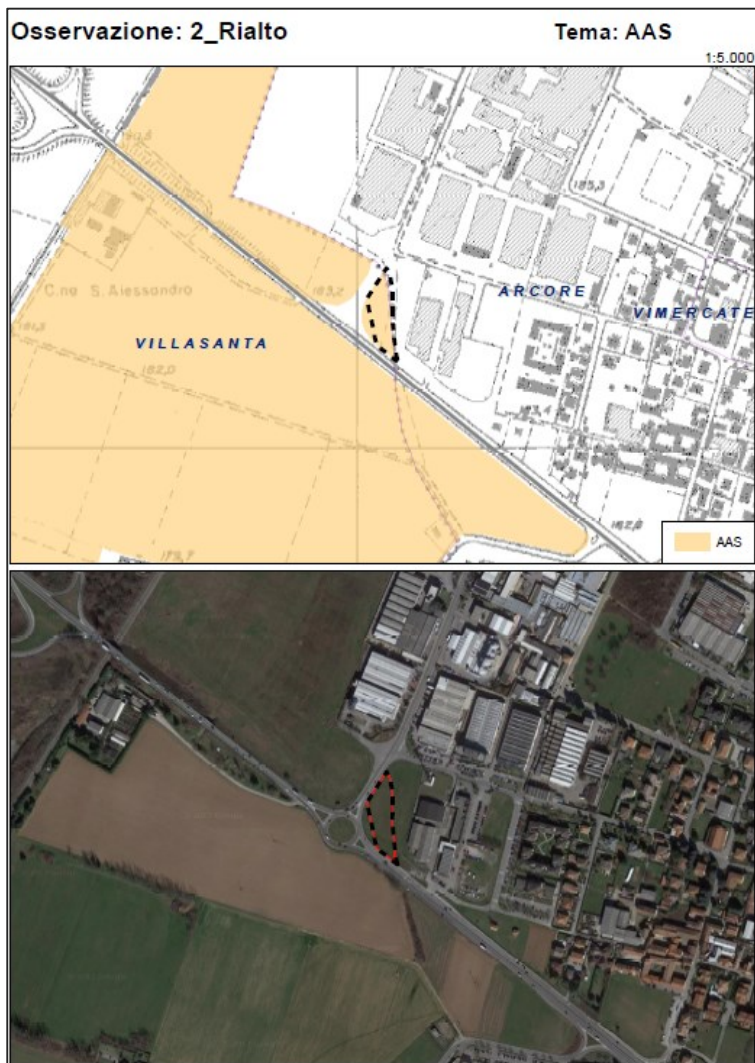


Figura 2

DOC. OSS. N.	RICHIEDENTE	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO PROV.
3	RIALTO SRL	15/09/17	32797

SINTESI DEI CONTENUTI

RV – Rete verde di ricomposizione paesaggistica

Si richiede di apportare alla variante del Ptcp adottata le modifiche necessarie a consentire di insediare funzioni commerciali di media dimensione in un'area in Comune di Villasanta inclusa nella Rete verde di ricomposizione paesaggistica del Ptcp vigente.

ISTRUTTORIA TECNICA

RV – Rete verde di ricomposizione paesaggistica

3RV_001. La richiesta è volta a superare il contrasto tra ipotesi di trasformazione dell'area di proprietà (funzioni commerciali) e previsioni prescrittive e prevalenti del Ptcp vigente (RV) affidando alla Provincia la scelta delle modifiche *“ritenute necessarie”*.

L'area oggetto della richiesta è situata in comune di Villasanta e confina, a nord e ad ovest, con il Parco Regionale della Valle del Lambro (Figura 3).

La società osservante ha già proposto ricorso al Ptcp vigente contro l'inserimento del comparto di proprietà nella Rete verde di ricomposizione paesaggistica di cui alla Tavola 6a del Piano provinciale vigente. Tale ricorso, nel quale Provincia si è costituita a difesa del Ptcp, è stato respinto (unitamente ad altro ricorso che interessa le aree di cui all'Osservazione n.7) con Decreto del Presidente della Repubblica n.1613 del 7 novembre 2017, su parere del Consiglio di Stato (n.2389/2016 del 16/11/2016).

Quanto richiesto non è pertinente in quanto tratta aspetti che esulano da obiettivi e finalità della presente variante, che non mette in discussione *“né gli obiettivi del Ptcp, né il progetto territoriale redatto in coerenza con gli obiettivi stessi”*. In particolare l'osservazione mette in discussione gli obiettivi del Ptcp vigente relativi alla Rete verde di ricomposizione paesaggistica (vd. in particolare l'obiettivo 5.1.1 di cui al *Documento degli obiettivi* del Ptcp vigente, p.17).

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- ☐ tecnicamente accoglibile
- ☐ tecnicamente parzialmente accoglibile
- ☒ **tecnicamente non accoglibile**

Con riferimento a tutte le osservazioni contenute nel Documento di osservazioni, la presente proposta tecnica

☐ incide

☒ **non incide**

sui contenuti della Valutazione ambientale strategica e sui contenuti sostanziali del Ptcp



Figura 3

DOC. OSS. N.	RICHIEDENTE	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO PROV.
4	CARBODIES SAS di Angelo e Paolo Redaelli & C.	15/09/17	32798

SINTESI DEI CONTENUTI

ERR – Errori cartografici

Si richiede di rettificare, negli elaborati cartografici del Ptcp, la perimetrazione del Parco Regionale della Valle del Lambro, in corrispondenza dell'area di proprietà in Comune di Briosco, erroneamente inclusa.

RV – Rete verde di ricomposizione paesaggistica

Si richiede di stralciare l'area di proprietà dalla rete verde di ricomposizione paesaggistica del Ptcp vigente, lasciando in capo al Pgt del Comune di Briosco la pianificazione dell'area stessa.

ISTRUTTORIA TECNICA

ERR – Errori cartografici

4ERR_001. Quanto richiesto non è pertinente in quanto tratta aspetti che esulano da obiettivi e finalità della presente variante (rettifica di elaborati cartografici non oggetto della variante adottata).

Per questa ragione non è tecnicamente accoglibile.

Proceduto in ogni caso ad effettuare le verifiche relative, a titolo informativo si evidenzia che l'errore segnalato non trova riscontro né con le informazioni messe a disposizione da Regione Lombardia attraverso le proprie banche dati, né con la cartografia pubblicata sul sito istituzionale del Parco Valle Lambro; in entrambi i casi appare confermata la perimetrazione come rappresentata nel Ptcp vigente.

Esito istruttoria tecnica

- ☐ tecnicamente accoglibile
- ☐ tecnicamente parzialmente accoglibile
- ☒ **tecnicamente non accoglibile**

RV – Rete verde di ricomposizione paesaggistica

4RV_001. Quanto richiesto non è pertinente in quanto tratta aspetti che esulano da obiettivi e finalità della presente variante, che non mette in discussione *“né gli obiettivi del Ptcp, né il progetto territoriale redatto in coerenza con gli obiettivi stessi”*. In particolare l'osservazione mette in discussione l'individuazione della Rete verde di ricomposizione paesaggistica di cui alla Tavola 6a.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

A mero titolo informativo, si rileva che l'inserimento in RV, in sede di approvazione definitiva del Piano territoriale vigente (2013), di una porzione dell'area di proprietà è stato esito della puntuale ricognizione condotta dalla Provincia sulle aree escluse dalla RV dal piano adottato, ma già parte della Rete ecologica regionale (RER); ciò a seguito di specifica richiesta di Regione Lombardia, resa nell'ambito del procedimento di *verifica di conformità dei contenuti del Ptcp alla LR 12/2005 e di compatibilità del Ptcp con gli atti di programmazione e pianificazione regionale* (art.17, comma 7 della LR 12/2005). L'area in questione è infatti parte di un elemento di secondo livello della RER (Figura 4b) e, in ragione della localizzazione (adiacente al Parco regionale) e dello stato di naturalità, è stata valutata meritevole di inclusione nella rete verde provinciale.

Esito istruttoria tecnica

- ☐ tecnicamente accoglibile
- ☐ tecnicamente parzialmente accoglibile
- X** **tecnicamente non accoglibile**

Con riferimento a tutte le osservazioni contenute nel Documento di osservazioni, la presente proposta tecnica

- ☐ incide
- X** **non incide**

sui contenuti della Valutazione ambientale strategica e sui contenuti sostanziali del Ptcp



Figura 4a



Figura 4b – Individuazione dell'area in rapporto agli elementi di secondo livello della RER

DOC. OSS. N.	RICHIEDENTE	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO PROV.
5	RIALTO SRL	15/09/17	32800

SINTESI DEI CONTENUTI

AAS - Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico

Si richiede di apportare alla variante del Ptcp adottata le modifiche necessarie a consentire l'insediamento di funzioni produttive (ampliamento del centro di produzione "Il Gigante") su aree in Comune di Villasanta comprese in Ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico del Ptcp vigente.

ISTRUTTORIA TECNICA

AAS - Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico

5AAS_001

La richiesta è volta a superare il contrasto tra ipotesi di trasformazione dell'area di proprietà (funzioni produttive) e previsioni prescrittive e prevalenti del Ptcp vigente (AAS), affidando alla Provincia la scelta delle modifiche *"ritenute necessarie"*.

L'area oggetto della richiesta è situata in comune di Villasanta e confina a nord con il Comune di Arcore e a sud con la SP 45 (Figura 5).

La società osservante ha già proposto ricorso al Ptcp vigente contro l'inserimento del comparto di proprietà tra gli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico di cui alla Tavola 7b del Piano provinciale. Tale ricorso, nel quale Provincia si è costituita a difesa del Ptcp, è stato respinto con Decreto del Presidente della Repubblica n.511 del 14 marzo 2018, su parere del Consiglio di Stato (n.367/2016 e 336/2017).

Quanto richiesto non è pertinente in quanto tratta aspetti che esulano da obiettivi e finalità della presente variante, che non mette in discussione *"né gli obiettivi del Ptcp, né il progetto territoriale redatto in coerenza con gli obiettivi stessi"*. In particolare l'osservazione mette in discussione gli obiettivi del Ptcp vigente relativi agli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (vd. in particolare gli obiettivi "Conservazione del territorio rurale" e "Difesa del territorio rurale periurbano" di cui al *Documento degli obiettivi* del Ptcp vigente, p.25).

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- ☐ tecnicamente accoglibile
- ☐ tecnicamente parzialmente accoglibile
- ☒ **tecnicamente non accoglibile**

Con riferimento a tutte le osservazioni contenute nel Documento di osservazioni, la presente proposta tecnica

☐ incide

X non incide

sui contenuti della Valutazione ambientale strategica e sui contenuti sostanziali del Ptcp

Osservazione: 5_Rialto

Tema: AAS

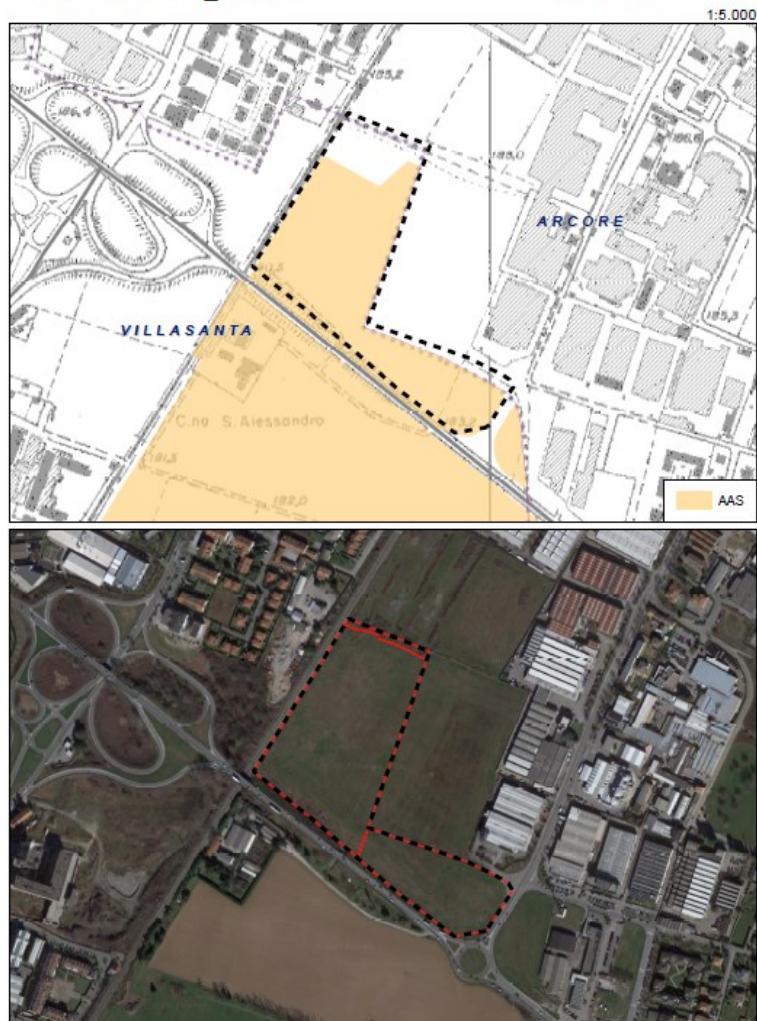


Figura 5

DOC. OSS. N.	RICHIEDENTE	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO PROV.
6	COORDINAMENTO AMBIENTALISTA OSSERVATORIO PTCP DI MB	15/09/17	32810

SINTESI DEI CONTENUTI

NOR – Norme

Si richiede quanto segue:

1. Art.3.3bis.d (Varianti e modifiche). Eliminare la parola "sensibilmente", poiché "indeterminata e vaga".
2. Art.3.3ter (Varianti e modifiche). Eliminare il nuovo comma che prevede il recepimento nel Ptcp dei contenuti delle intese con variante semplificata in quanto troppo generico.
3. Art.3, commi 4 e 7 (Varianti e modifiche). Assegnare al Consiglio Provinciale, anziché al Presidente della Provincia, la competenza ad adottare e approvare le modifiche che non incidono sulle strategie generali del Ptcp.
4. Art.3.8 (Varianti e modifiche). Assegnare al Consiglio Provinciale, anziché al Presidente della Provincia, la competenza ad approvare la correzione di errori materiali e gli aggiornamenti cartografici del Ptcp.
5. Art.3.8 (Varianti e modifiche). Prevedere, per gli atti di correzione di errori materiali e di aggiornamento cartografico del Ptcp, un periodo di almeno 15 giorni in cui presentare osservazioni, prima dell'approvazione definitiva.
6. Art.5bis.6 (Osservatorio). Integrare l'ultimo punto elenco del comma 6 come segue: *"propone, nel caso, al Presidente e per suo tramite al Consiglio provinciale i contenuti di pianificazione da recepire mediante la procedura d'intesa di cui all'art.34.4 e conseguenti varianti"*.
7. Art.11.4 (Elementi geomorfologici). Considerato che la Tavola 9 del Ptcp non individua tutti gli elementi geomorfologici, modificare l'ultima frase del comma (di nuovo inserimento) come segue: *"Le previsioni prescrittive e prevalenti si applicano agli elementi geomorfologici puntualmente individuati dal PGT"*.
8. Art.24.4.a (Idrografia artificiale). Eliminare la frase *"che non siano di completamento dei centri e dei nuclei urbani esistenti"* in quanto troppo generica.
9. Art.31.3.a (Rete verde di ricomposizione paesaggistica). Specificare che il divieto di impermeabilizzazione riguarda anche il sottosuolo;
10. Art.31.3.b (Rete verde di ricomposizione paesaggistica). Specificare che il divieto di impermeabilizzazione riguarda anche il sottosuolo.
11. Art.31.3.b (Rete verde di ricomposizione paesaggistica). Sostituire *"adottato dall'organo competente"* con *"approvato dall'organo competente e sia vigente a tutti gli effetti di legge"*.
12. Art.32.3.a (Corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica). Sostituire *"adottato dall'organo competente"* con *"approvato dall'organo competente e sia vigente a tutti gli effetti di legge"*.
13. Art.32.5 (Corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica). Mantenere la frase *"Gli effetti dell'intesa restano subordinatamente condizionati alla positiva conclusione delle procedure di variante"*.
14. Art.34.3.b (Ambiti di interesse provinciale). Mantenere la frase eliminata sostituendo *"all'attenzione delle commissioni consiliari competenti, anche al fine dell'approvazione della preventiva variante ordinaria del Ptcp"* con *"all'attenzione dell'Osservatorio, anche al fine della preventiva variante ordinaria del Ptcp"*.

15. Art.34.3.b (Ambiti di interesse provinciale). Eliminare *"e sulla viabilità di livello sovracomunale esistente e prevista"*, aggiunto al terzo capoverso, in quanto non opportuna al perseguimento dell'obiettivo di arrestare il consumo di suolo.
16. Art.34.3.b (Ambiti di interesse provinciale): sostituire *"adottato dall'organo competente"* con *"approvato dall'organo competente e sia vigente a tutti gli effetti di legge"*.
17. Art.34.3.c.bis e c.ter (Ambiti di interesse provinciale). Eliminare i due nuovi punti c.bis e c.ter in quanto troppo rischiosi rispetto alla finalità di maggiore tutela del suolo libero.
18. Art.34.4 (Ambiti di interesse provinciale). Specificare che la richiesta di avvio dell'intesa da parte di un Comune debba essere *"conseguente a delibera di Consiglio Comunale"* affinché i componenti di tale organismo siano informati e consapevoli di tale richiesta.
19. Art.34.4 (Ambiti di interesse provinciale). Sostituire la frase *"Qualora l'intesa comporti variante del Ptcp, la stessa avverrà con le modalità semplificate di cui all'art.3, commi da 3 a 7"* con la frase *"Qualora l'intesa comporti variante del Ptcp, la stessa avverrà con le modalità della variante ordinaria al Piano stesso (art.3, comma 1)"*.
20. Art.36.4 (Parchi locali di interesse sovracomunale). Aggiungere, dopo *"... delle aree sottratte al PLIS"* la frase *"Tale riduzione potrà avvenire solo nel caso in cui il Comune o i Comuni interessati reperiscano altre aree libere, anche a seguito di rinuncia a previsioni edificatorie, di pari dimensioni in confine al PLIS stesso"*.

ISTRUTTORIA TECNICA

NOR – Norme del Piano

6NOR_001

Art.3.3bis.d. Il comma oggetto dell'osservazione riguarda la specificazione di quali fattispecie possano essere considerate *"aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano"* ai fini dell'applicazione di modalità semplificate per le varianti di Ptcp. Nello specifico, il punto d. del comma 3bis. colloca tra gli *aspetti di ambito locale* il caso di riconoscimento (ai sensi della Dgr 8/6148/2008) di modifiche all'individuazione dei Plis (Parchi locali di interesse sovracomunale) che comportano una riduzione della Rete verde di ricomposizione paesaggistica.

Il tema deve essere letto in stretta correlazione con l'art.36 (Parchi locali di interesse sovracomunale), come modificato in sede di adozione della presente variante normativa, e nella consapevolezza che tutte le aree incluse nei Plis fanno parte della Rete verde; nello specifico al comma 4 del citato art.36 è precisato che, già in sede di procedura di riconoscimento delle modifiche di un Plis, la Provincia, nelle ipotesi di riduzione dello stesso, si esprime anche in merito all'eventuale esclusione dalla Rete verde, tenendo conto *"delle valenze paesaggistiche ed ecologico-naturalistiche"* delle aree in riduzione del Plis. Nel caso di riconoscimento di riduzione del Plis e di contestuale espressione favorevole all'esclusione dalla Rete verde, la Provincia è tenuta ad avviare modifica del Ptcp ai sensi dei commi da 3 a 7 dell'art.3 delle Norme del piano.

A maggior tutela, il punto d. del comma 3bis. evidenzia che è possibile procedere con la modifica semplificata del Ptcp unicamente *"a condizione che non si interrompano i corridoi ecologici e non ne venga ridotta sensibilmente l'ampiezza"*. Tale dicitura è presente anche nel Ptcp vigente; l'avverbio *sensibilmente* è utilizzato in quanto non si ritiene possa essere determinata una misura massima a priori, cioè senza tenere conto dei molteplici fattori dipendenti dalle situazioni di volta in volta in esame (es. ampiezza originaria del corridoio, localizzazione dello stesso, valenze paesaggistiche ed ecologico-naturalistiche, caratteristiche del contesto, ...). Infine, la sola eliminazione dell'avverbio *sensibilmente* dalla frase porterebbe di fatto all'impossibilità di procedere con la modalità semplificata di variante del Ptcp in tutti i casi di, pur minima, riduzione dei corridoi ecologici.

La richiesta non è coerente con i principi della presente variante, finalizzata, tra l'altro, alla semplificazione dei procedimenti.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- ☐ tecnicamente accoglibile
- ☐ tecnicamente parzialmente accoglibile
- X** **tecnicamente non accoglibile**

6NOR_002

Art.3.3ter. Posto che l'individuazione di aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano è un contenuto del Ptcp dettato dall'art.17.11 della LR 12/2005 ed è già presente nelle Norme vigenti, in recepimento della Verifica regionale sono stati integrati il comma 3ter dell'Art.3 e, in coerenza, il comma 4 dell'Art.34. Le integrazioni proposte sono volte a precisare che la modalità semplificata di variante del Ptcp in recepimento dei contenuti delle intese è possibile laddove i contenuti da recepire rientrino nella casistica di cui al comma 3bis dell'art.3, ossia rientrino *“tra gli aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano e non comportano un grado di protezione del suolo naturale inferiore rispetto a quello garantito alla data di approvazione del Ptcp”*. Con tale modifica l'utilizzo delle modalità semplificate di variante al Ptcp continua ad essere ricondotto alle fattispecie già individuate al comma 3bis dell'articolo 3.

La richiesta è pertanto implicitamente parzialmente accolta in recepimento della Verifica regionale (vd. punto “2.2 – Osservazioni alla normativa di Piano” della *Proposta tecnica di recepimento della verifica regionale*).

Per queste ragioni la richiesta è tecnicamente parzialmente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- ☐ tecnicamente accoglibile
- X** **tecnicamente parzialmente accoglibile**
- ☐ tecnicamente non accoglibile

6NOR_003

Art.3, commi da 4 a 7. La modifica adottata (sostituzione di *Giunta provinciale* con *Presidente*) è apportata in adeguamento al nuovo assetto istituzionale dell'Ente Provincia (vd. anche il documento *Proposta tecnica* – p.13 – allegato alla delibera di adozione della variante in esame).

Posto che la definizione di modalità semplificate per l'approvazione di modifiche al Ptcp è richiesta dalla LR 12/2005 (art. 17.11), assegnare la competenza di adozione e di approvazione di tali modifiche al Consiglio Provinciale (anziché al Presidente – ex Giunta provinciale) non è coerente con i principi della presente variante, finalizzata, tra l'altro, alla semplificazione dei procedimenti.

Si segnala inoltre che, a differenza delle Norme vigenti, il testo dei commi 5 e 7 adottato (così come per il nuovo comma 8) prevede in ogni caso la trasmissione dei decreti deliberativi presidenziali di adozione e di approvazione ai consiglieri provinciali.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- ☐ tecnicamente accoglibile
- ☐ tecnicamente parzialmente accoglibile
- ☒ **tecnicamente non accoglibile**

6NOR_004

Art.3.8. Posto che la definizione di modalità semplificate per l'approvazione di modifiche concernenti la correzione di errori materiali e l'aggiornamento cartografico del Ptcp è richiesta dalla LR 12/2005 (art. 17.11), assegnare la competenza dell'approvazione di tali modifiche al Consiglio Provinciale (anziché al Presidente – ex Giunta) non è coerente con i principi della presente variante, finalizzata, tra l'altro, alla semplificazione dei procedimenti.

Si segnala inoltre che il testo del comma 8 adottato prevede in ogni caso la trasmissione del decreto deliberativo presidenziale di approvazione, con tutti gli elaborati, ai consiglieri provinciali.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- ☐ tecnicamente accoglibile
- ☐ tecnicamente parzialmente accoglibile
- ☒ **tecnicamente non accoglibile**

6NOR_005

Art.3.8. La richiesta, volta a prevedere un periodo di almeno 15 giorni in cui presentare osservazioni prima dell'approvazione delle modifiche concernenti la correzione di errori materiali e l'aggiornamento cartografico, non è coerente né con il procedimento delineato, che non prevede la doppia fase adozione-approvazione, né con il principio della semplificazione del procedimento, motivazione quest'ultima che ha mosso all'individuazione di una procedura specifica di modifica del Ptcp unicamente dedicata alla correzione di errori materiali e all'aggiornamento cartografico.

Inoltre, prevedere la possibilità di presentare osservazioni ad atti di correzione di errori materiali o di aggiornamento cartografico confligge con i principi di efficacia e efficienza della Pubblica Amministrazione. È infatti da promuovere la partecipazione negli ambiti/procedimenti in cui la discrezionalità della PA è ampia, non nei casi in cui tale discrezionalità è nulla, poiché veicolata da ragioni tecniche di competenza dei preposti uffici.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- ☐ tecnicamente accoglibile
- ☐ tecnicamente parzialmente accoglibile
- ☒ **tecnicamente non accoglibile**

6NOR_006

Art.5bis.6. La richiesta di prevedere che il Presidente della Provincia, ricevuta dall'Osservatorio la proposta dei contenuti di pianificazione, la trasmetta a sua volta al Consiglio provinciale non è coerente con i principi della presente variante, finalizzata, tra l'altro, alla semplificazione dei procedimenti.

Ciò anche in considerazione che:

- con il nuovo comma 7 dell'articolo 6, è assegnato al Consiglio provinciale il compito di definire linee di indirizzo relative alle condizioni minime delle proposte di ampliamento o ri-localizzazione di attività industriali e artigianali in contrasto con previsioni prescrittive e prevalenti del Ptcp. Il Ptcp pertanto già riconosce la necessità di un coinvolgimento del Consiglio Provinciale *a monte* della valutazione delle istanze da parte dell'Osservatorio; tali linee di indirizzo hanno infatti valore vincolante per la ricevibilità/ammissibilità delle proposte;
- vista anche la modifica introdotta all'art.3.3ter in recepimento della verifica regionale, nel caso in cui il Presidente procederà ad approvare idoneo schema d'intesa ai sensi dell'art.34.4 delle Norme del piano e l'intesa preveda variante ordinaria al Ptcp, l'approvazione della variante, *a valle* dell'approvazione dell'intesa, sarà di competenza del Consiglio Provinciale.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- ☐ tecnicamente accoglibile
- ☐ tecnicamente parzialmente accoglibile
- ☒ **tecnicamente non accoglibile**

6NOR_007

Art.11.4.a. La frase di cui si chiede la modifica è stata introdotta al fine di meglio chiarire a quali elementi geomorfologici applicare le previsioni prescrittive e prevalenti di cui all'art.11 delle Norme del Ptcp (ovvero *"agli elementi geomorfologici individuati alla tavola 9, salvo migliore e più puntuale individuazione effettuata nel PGT"*).

Assegnare ai Pgt il compito di verificare e individuare puntualmente gli elementi geomorfologici sul proprio territorio è un aspetto importante ai fini di un'identificazione migliore e più precisa di quanto effettuato a grande scala (1:30000) dal piano territoriale ed è già previsto dalle vigenti Norme del piano (comma 5.a *"Contenuti minimi degli atti di Pgt"* del medesimo art.11).

Applicare le previsioni prescrittive e prevalenti ai soli *"elementi geomorfologici puntualmente individuati dal Pgt"* (come richiesto dall'osservazione in esame) lascerebbe scoperti (e pertanto esclusi dall'applicazione della norma) i territori dei Comuni che ancora non hanno effettuato, con il Pgt, la ricognizione e l'individuazione puntuale di tali elementi.

Si ritiene pertanto che la formulazione adottata sia più corretta e possa applicarsi, senza dubbi interpretativi, sia ai Comuni che hanno già effettuato una migliore individuazione, che a quelli che non lo hanno ancora fatto.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Si segnala inoltre che, in recepimento della Verifica Regionale, il comma 5.a. dell'articolo 11 è stato integrato dando indicazione ai Comuni che i Pgt procedano alla verifica e individuazione degli

elementi geomorfologici *“tenuto conto dei criteri ed indirizzi di Regione Lombardia per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e dei dati conoscitivi messi a disposizione da Regione Lombardia”*.

Esito istruttoria tecnica

- ☐ tecnicamente accoglibile
☐ tecnicamente parzialmente accoglibile
☒ **tecnicamente non accoglibile**

6NOR_008

Art.24.4.a. L'eliminazione dell'inciso *“che non siano di completamento dei centri e dei nuclei urbani esistenti”*, richiesto dall'osservazione, comporterebbe un radicale cambiamento del contenuto del comma 4.a, che non pone un divieto assoluto di prevedere e realizzare nuovi interventi, bensì mira a distinguere (ammettendoli) il caso in cui detti interventi costituiscano completamento dei centri e nuclei urbani esistenti.

Considerato che l'esigenza della variante in esame è invece quella di chiarire, eliminando dubbi interpretativi di natura lessicale, che gli interventi di completamento ammessi riguardano *tutte* le fattispecie elencate, quanto richiesto non è coerente con gli obiettivi e le finalità della variante adottata.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- ☐ tecnicamente accoglibile
☐ tecnicamente parzialmente accoglibile
☒ **tecnicamente non accoglibile**

6NOR_009

Art.31.3.a. Specificare che il divieto di realizzare *“opere che comportino impermeabilizzazione del suolo”* in rete verde (art. 31.3.a) riguarda anche le opere realizzate nel sottosuolo costituisce azione di esplicitazione di un contenuto ed è coerente con i principi della presente variante, finalizzata, tra l'altro, a chiarire e meglio precisare i contenuti delle norme.

In merito si ritiene opportuno, anche alla luce di un *modus operandi* utilizzato dalla Provincia negli anni intercorsi dall'efficacia del Ptcp vigente, specificare che le reti di sottoservizi (reti fognarie, reti di distribuzione dell'acqua potabile, del gas e dell'energia elettrica, reti di telecomunicazioni, teleriscaldamento, ...) – per definizione realizzate nel sottosuolo a servizio di insediamenti esistenti o legittimamente previsti e idealmente a geometria lineare – non comportino impermeabilizzazione del suolo, ferme restando le attenzioni legate all'eventuale impatto paesaggistico-ambientale.

Per queste ragioni la richiesta è tecnicamente accoglibile nella modalità proposta di seguito.

TESTO ADOTTATO	TESTO PROPOSTO
Art. 31 - Rete verde di ricomposizione paesaggistica 3. Previsioni prescrittive e prevalenti: a. all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica, individuata ai sensi del comma 1 o	Art. 31 - Rete verde di ricomposizione paesaggistica 3. Previsioni prescrittive e prevalenti: a. all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica, individuata ai sensi del comma 1 o

definita ai sensi dei commi 4 e 5, non possono essere realizzate opere che comportino l'impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve le previsioni del titolo terzo della parte seconda della legge regionale 12/2005 per le aree ricomprese all'interno degli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico nonché le previsioni degli atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del PTCP, e perduranti, e la viabilità di interesse sovracomunale se non diversamente collocabile; è ammessa l'eventuale applicazione di strumenti perequativi, anche sulla base dei criteri che verranno stabiliti dalla Provincia con apposito provvedimento; in ogni caso, le aree oggetto di perequazione, quali aree cedenti i diritti edificatori, dovranno mantenere destinazioni d'uso compatibili con la finalità ecologica ed ambientale della rete verde di ricomposizione paesaggistica;	definita ai sensi dei commi 4 e 5, non possono essere realizzate opere (in superficie e, escluse le reti di sottoservizi, nel sottosuolo) che comportino l'impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve le previsioni del titolo terzo della parte seconda della legge regionale 12/2005 per le aree ricomprese all'interno degli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico nonché le previsioni degli atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del PTCP, e perduranti, e la viabilità di interesse sovracomunale se non diversamente collocabile; è ammessa l'eventuale applicazione di strumenti perequativi, anche sulla base dei criteri che verranno stabiliti dalla Provincia con apposito provvedimento; in ogni caso, le aree oggetto di perequazione, quali aree cedenti i diritti edificatori, dovranno mantenere destinazioni d'uso compatibili con la finalità ecologica ed ambientale della rete verde di ricomposizione paesaggistica;
---	--

Esito istruttoria tecnica

- ☒ **tecnicamente accoglibile**
- ☐ tecnicamente parzialmente accoglibile
- ☐ tecnicamente non accoglibile

6NOR_010

Art.31.3.b. La richiesta, come formulata dall'osservazione, è interpretata quale volontà di specificare, in coerenza con i contenuti della precedente osservazione 6NOR_09, che quanto disposto dal comma 3.b. (interventi di mitigazione e compensazione territoriale) riguardi sia la realizzazione di opere sopra suolo, sia la realizzazione di opere sottosuolo.

La richiesta è coerente con i principi della presente variante, finalizzata, tra l'altro, a chiarire e meglio precisare i contenuti delle norme.

In merito si ritiene opportuno, anche alla luce di un *modus operandi* utilizzato dalla Provincia negli anni intercorsi dall'efficacia del Ptcp vigente, specificare che le reti di sottoservizi (reti fognarie, reti di distribuzione dell'acqua potabile, del gas e dell'energia elettrica, reti di telecomunicazioni, teleriscaldamento, ...) – per definizione realizzate nel sottosuolo a servizio di insediamenti esistenti o legittimamente previsti e idealmente a geometria lineare – non comportino impermeabilizzazione del suolo, ferme restando le attenzioni legate all'eventuale impatto paesaggistico-ambientale.

Per queste ragioni la richiesta è tecnicamente accoglibile nella modalità proposta di seguito.

TESTO ADOTTATO	TESTO PROPOSTO
Art. 31 - Rete verde di ricomposizione paesaggistica 3. Previsioni prescrittive e prevalenti: b. la realizzazione di opere che comportino l'impermeabilizzazione del suolo (inclusi gli interventi di tipologia infrastrutturale e le opere pubbliche), previste da atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del PTCP all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica, ed i progetti di	Art. 31 - Rete verde di ricomposizione paesaggistica 3. Previsioni prescrittive e prevalenti: b. la realizzazione di opere (in superficie e, escluse le reti di sottoservizi, nel sottosuolo) che comportino l'impermeabilizzazione del suolo (inclusi gli interventi di tipologia infrastrutturale e le opere pubbliche), previste da atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del PTCP all'interno della rete verde di

viabilità di interesse sovracomunale dovranno contemplare interventi di mitigazione (tra i quali la realizzazione di passaggi faunistici) e compensazione territoriale, garantendo in ogni caso che non venga compromessa la continuità e la funzionalità ecologica del corridoio stesso. Si considerano attuate le previsioni il cui strumento attuativo sia già stato adottato dall'organo competente, o per i quali sia stato attivato l'intervento sostitutivo come previsto dall'art.14 della LR 12/2005, e quelle il cui titolo abilitativo sia efficace alla data di approvazione del Ptcp;	ricomposizione paesaggistica, ed i progetti di viabilità di interesse sovracomunale dovranno contemplare interventi di mitigazione (tra i quali la realizzazione di passaggi faunistici) e compensazione territoriale, garantendo in ogni caso che non venga compromessa la continuità e la funzionalità ecologica del corridoio stesso. Si considerano attuate le previsioni il cui strumento attuativo sia già stato adottato dall'organo competente, o per i quali sia stato attivato l'intervento sostitutivo come previsto dall'art.14 della LR 12/2005, e quelle il cui titolo abilitativo sia efficace alla data di approvazione del Ptcp;
---	--

Esito istruttoria tecnica

- ☒ **tecnicamente accoglibile**
☐ tecnicamente parzialmente accoglibile
☐ tecnicamente non accoglibile

6NOR_011

Art.31.3.b. L'integrazione del comma 3.b proposta in adozione costituisce mero atto di esplicitazione di un *modus operandi* utilizzato dalla Provincia che, in analogia e in coerenza con il contenuto degli articoli 32.3.a. e 34.3.b. vigenti, ha ritenuto di tenere in debito conto l'autonomia pianificatoria dei Comuni e la conseguente gestione dei relativi procedimenti considerando "attuati" gli strumenti attuativi dei Pgt "adottati dall'organo competente" alla data di approvazione del Ptcp (luglio 2013).

Si ritiene pertanto che spostare - a cinque anni dall'entrata in vigore del Ptcp - la soglia da "adottato dall'organo competente" ad "approvato dall'organo competente" non sia coerente con i contenuti del Ptcp vigente e con i principi della presente variante.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- ☐ tecnicamente accoglibile
☐ tecnicamente parzialmente accoglibile
☒ **tecnicamente non accoglibile**

6NOR_012

Art.32.3.b. In analogia a quanto previsto all'art.34.3.b delle Norme vigenti, l'art.32.3.b specifica a quali condizioni il Ptcp considera "attuate" le previsioni dei Pgt. La sostituzione richiesta dall'osservazione (spostare la soglia a partire dalla quale si considerano *attuati* gli strumenti attuativi dei Pgt da "adottato dall'organo competente" ad "approvato dall'organo competente") non riguarda contenuti messi in discussione dalla variante in esame.

Anche in coerenza con le osservazioni 6NOR_11 e 6NOR_16, considerato che dal 2013 ad oggi è stata applicata la norma che considera "attuati" gli strumenti attuativi dei Pgt "adottati dall'organo competente" alla data di approvazione del Ptcp (luglio 2013), si ritiene che quanto richiesto non sia coerente con i contenuti del Ptcp vigente e con i principi della presente variante.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- ☐ tecnicamente accoglibile
☐ tecnicamente parzialmente accoglibile
X **tecnicamente non accoglibile**

6NOR_013

Art.32.5. La variante adottata è intervenuta nella specificazione della procedura relativa alle intese all'art.34.4 delle Norme, scegliendo, anziché di ripetere la relativa procedura in ogni articolo in cui è specificata la possibilità di procedere mediante intesa, di rimandare al comma 4 dell'art.34. Così è stato fatto per l'art.32.

La procedura indicata all'art.34 tratta anche gli aspetti relativi all'eventuale necessità, in funzione di quanto stabilito di volta in volta in intesa, di procedere a variare/modificare il Ptcp, ma non mantiene, come invece richiesto dall'Osservazione, la frase *“gli effetti dell'intesa restano subordinatamente condizionati alla positiva conclusione delle procedure di variante”*. Ciò, anche alla luce dell'esperienza di cinque anni di attuazione del Ptcp, per le seguenti ragioni:

- non necessariamente i contenuti stabiliti in intesa comportano variante agli strumenti di governo del territorio;
- è nelle singole intese, in funzione di quanto stabilito dalle stesse, che vengono precisati gli adempimenti in carico a ciascuno degli enti sottoscrittori, incluse, se necessario, le varianti degli strumenti di pianificazione comunali e/o provinciali, le relative tempistiche di avvio del procedimento e la loro eventuale correlazione temporale;
- nel caso in cui i contenuti di pianificazione stabiliti in intesa non fossero già coerenti con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e/o provinciali, è la disciplina urbanistica stessa ad impedirne l'attuazione fintantoché non è garantita la conformità.

Si ritiene pertanto che la richiesta non sia coerente con i principi della presente variante, finalizzata, tra l'altro, alla semplificazione dei procedimenti.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- ☐ tecnicamente accoglibile
☐ tecnicamente parzialmente accoglibile
X **tecnicamente non accoglibile**

6NOR_014

Art.34.3.b. La richiesta di prevedere che *“Prima che l'intesa venga stipulata, la proposta dovrà essere portata all'attenzione dell'Osservatorio, anche al fine della preventiva variante ordinaria del Ptcp”* è implicitamente parzialmente accolta, limitatamente al passaggio in Osservatorio; già l'art.5bis delle Norme del Ptcp vigente indica infatti, al comma 3, che *“l'Osservatorio partecipa alla definizione dei contenuti delle intese, e delle varianti conseguenti, ...”*.

Per quanto attiene al riferimento alla “*preventiva variante ordinaria del Ptcp*”, la stessa contrasta con i principi della presente variante, finalizzata, tra l’altro, alla semplificazione dei procedimenti in quanto esclude la possibilità che un’intesa possa non comportare variante del Ptcp o che, nel caso, possa trattarsi di una variante “semplificata” (tema peraltro affrontato dal nuovo comma 3ter dell’articolo 3, come modificato in recepimento della Verifica regionale).

Per queste ragioni la richiesta è tecnicamente parzialmente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- ☐ tecnicamente accoglibile
☒ **tecnicamente parzialmente accoglibile**
☐ tecnicamente non accoglibile

6NOR_015

Art.34.3.b. L’inclusione della viabilità di rilevanza sovracomunale, esistente o prevista, tra i casi per i quali l’individuazione degli AIP (Ambiti di interesse provinciale) non produce effetti è stata introdotta per le seguenti ragioni:

- una volta riconosciuta dal Ptcp la rilevanza sovracomunale, assoggettare la previsione dei nuovi tracciati o il potenziamento dei tracciati esistenti all’azione di coordinamento Provincia-Comune ed al procedimento d’intesa equivale a rimettere in discussione a priori la bontà e la realizzabilità delle scelte;
- subordinare le previsioni dei tracciati al soddisfacimento dei requisiti di cui al comma c. del medesimo art.34.3 (in particolare “la conservazione dello spazio libero in misura del tutto prevalente”) contrasta con l’attribuzione ad essi di rilevanza sovracomunale e fa gravare sui Comuni scelte sovraordinate. A maggior ragione, nel caso di interventi infrastrutturali la cui localizzazione assume valore prescrittivo e prevalente ai sensi dell’art.18 della LR 12/2005 è possibile assimilare tali opere a previsioni considerate attuate ai sensi del comma 3.b. del medesimo articolo 34;
- la procedura d’intesa, laddove è già riconosciuta la rilevanza sovracomunale, costituisce un aggravio procedimentale che contrasta con gli obiettivi di semplificazione ed efficienza della variante in esame.

Si evidenzia inoltre che:

- quanto introdotto è anche coerente con la scelta del Ptcp di fare salve le previsioni infrastrutturali sovracomunali ricadenti negli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico (art.6.1 delle Norme vigenti) e/o ricadenti in rete verde di ricomposizione paesaggistica (art.31.3.a. delle Norme vigenti);
- tra gli obiettivi del Ptcp vigente è stata data massima rilevanza al tema della limitazione del consumo di suolo (richiamato dall’osservazione); è bene però ricordare che gli obiettivi del Ptcp sono numerosi e che, tra questi, vi è il “Rafforzamento della dotazione di infrastrutture viarie per rispondere alla crescente domanda di mobilità” (Documento degli obiettivi, ob. 4.1).

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- ☐ tecnicamente accoglibile
- ☐ tecnicamente parzialmente accoglibile
- ☒ **tecnicamente non accoglibile**

6NOR_016

Art.34.3.b. In analogia a quanto previsto all'art.32.3.b delle Norme vigenti, l'art.34.3.b specifica a quali condizioni il Ptcp considera "attuate" le previsioni dei Pgt. La sostituzione richiesta dall'osservazione (spostare la soglia a partire dalla quale si considerano *attuati* gli strumenti attuativi dei Pgt da "*adottato dall'organo competente*" ad "*approvato dall'organo competente*") non riguarda contenuti messi in discussione dalla variante in esame.

Anche in coerenza con le osservazioni 6NOR_11 e 6NOR_12, considerato cioè che dal 2013 ad oggi è stata applicata la norma che considera "attuati" gli strumenti attuativi dei Pgt "adottati dall'organo competente" alla data di approvazione del Ptcp (luglio 2013) si ritiene che quanto richiesto non sia coerente con i contenuti del Ptcp vigente e con i principi della presente variante.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- ☐ tecnicamente accoglibile
- ☐ tecnicamente parzialmente accoglibile
- ☒ **tecnicamente non accoglibile**

6NOR_017

Art.34.3.c.bis. e Art.34.3.c.ter. Per quanto riguarda il nuovo comma 3.c.bis, esso interviene unicamente in materia di semplificazione procedimentale indicando a quali condizioni la previsione di interventi a consumo di suolo (ai sensi dell'Art.46 delle Norme del Ptcp) non necessita dell'azione di coordinamento Provincia-Comune; nulla cambia in relazione al permanere della necessità di soddisfare i requisiti di cui al punto c. del medesimo comma 3, inclusa (in ragione dell'obiettivo di limitazione del consumo di suolo richiamato dall'osservazione) "*la conservazione dello spazio libero in misura del tutto prevalente*".

Per quanto riguarda il nuovo comma 3.c.ter, l'esigenza di esplicitare che, ai fini dell'applicazione delle previsioni prescrittive e prevalenti dell'art.34, non rilevano gli AIP di estensione pari o inferiore ai 100 mq deriva (come precisato nel documento *Proposta tecnica. Relazione* - p.30 - allegato alla delibera di adozione della variante in esame) da un lato dal metodo utilizzato dal Ptcp vigente per individuare gli AIP, dall'altro dalla necessità di tenere conto della scala di rappresentazione degli AIP (1:30.000) in Tavola 6.d del Ptcp vigente (il comma 1 dell'art.34 vigente recita: "*La Tavola 6d individua, con valore prescrittivo e prevalente, ... gli ambiti di interesse provinciale*"). Alla scala indicata gli AIP inferiori/uguali a 100 mq non sono visibili, mentre lo sono nel momento in cui (ad esempio utilizzando il visualizzatore geografico o i servizi di mappa del Ptcp messi a disposizione sul sito della Provincia, oppure utilizzando i dati geografici vettoriali relativi ai livelli informativi del Ptcp forniti ai Comuni) viene utilizzata una scala di lettura di maggior dettaglio.

Alla luce di quanto sopra detto, si ritiene che la richiesta non possa fondare le proprie motivazioni sul contrasto con gli obiettivi del Ptcp in materia di consumo di suolo, mentre contrasta con gli

obiettivi di maggiore efficienza, semplificazione e precisazione delle norme, oggetto della presente variante.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- ☐ tecnicamente accoglibile
- ☐ tecnicamente parzialmente accoglibile
- ☒ **tecnicamente non accoglibile**

6NOR_018

Art.34.4. Il Ptcp definisce e disciplina i procedimenti di propria competenza; è facoltà dei singoli Comuni valutare, in autonomia, se e quale tipo di atto amministrativo debba essere assunto ai fini dell'attivazione della procedura d'intesa.

La richiesta non è pertinente in quanto riguarda aspetti che non sono di competenza del piano.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- ☐ tecnicamente accoglibile
- ☐ tecnicamente parzialmente accoglibile
- ☒ **tecnicamente non accoglibile**

6NOR_019

Art.34.4. In recepimento della Verifica regionale sono stati integrati sia il comma 3ter dell'Art.3 e, in coerenza, il comma 4 dell'Art.34. Le integrazioni proposte sono volte a precisare che la modalità semplificata di variante del Ptcp in recepimento dei contenuti delle intese è possibile laddove i contenuti da recepire rientrino nella casistica di cui al comma 3bis dell'art.3, ossia rientrino *“tra gli aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano e non comportano un grado di protezione del suolo naturale inferiore rispetto a quello garantito alla data di approvazione del Ptcp”*.

La richiesta è pertanto implicitamente parzialmente accolta in recepimento della Verifica regionale (vd. punto “2.2 – Osservazioni alla normativa di Piano” della *Proposta tecnica di recepimento della verifica regionale*) intervenendo sia al comma 3ter dell'Art.3, sia al comma delle Norme adottate, Si ritiene invece che imporre necessariamente il procedimento di variante ordinaria del Ptcp contrasti con i principi della presente variante, finalizzata, tra l'altro, alla semplificazione dei procedimenti.

Per queste ragioni la richiesta è tecnicamente parzialmente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- ☐ tecnicamente accoglibile
- ☒ **tecnicamente parzialmente accoglibile**
- ☐ tecnicamente non accoglibile

6NOR_020

Art.36.4. La richiesta chiede di integrare il comma 4 dell'art.36, con la frase riportata a seguire in grassetto:

*"In sede di formale procedura di riconoscimento delle modifiche al perimetro del Plis, la Provincia, nelle ipotesi di riduzione dello stesso, si esprime in merito all'eventuale esclusione dalla Rete verde di ricomposizione paesaggistica delle aree sottratte al Plis. **Tale riduzione potrà avvenire solo nel caso in cui il Comune o i Comuni interessati reperiscano altre aree libere, anche a seguito di rinuncia a previsioni edificatorie, di pari dimensioni in confine al PLIS stesso**".*

Con la dicitura "Tale riduzione" la richiesta parrebbe riferirsi alle riduzioni dei Plis introducendo condizioni preordinate al loro formale riconoscimento e in questo senso è stata esaminata.

Considerato che l'attività istruttoria e la procedura di riconoscimento dei Plis e delle modifiche al perimetro successive al riconoscimento non è di competenza del Ptcp ed è dettata dalla Dgr 8/6148 del 12 dicembre 2007, la richiesta non è pertinente.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- ☐ tecnicamente accoglibile
- ☐ tecnicamente parzialmente accoglibile
- ☒ **tecnicamente non accoglibile**

Con riferimento a tutte le osservazioni contenute nel Documento di osservazioni, la presente proposta tecnica

- ☐ incide
- ☒ **non incide**

sui contenuti della Valutazione ambientale strategica e sui contenuti sostanziali del Ptcp

DOC. OSS. N.	RICHIEDENTE	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO PROV.
7	RIALTO SRL	15/09/17	32837

SINTESI DEI CONTENUTI

RV – Rete verde di ricomposizione paesaggistica

Si richiede di apportare alla variante adottata le modifiche necessarie a consentire l'insediamento di funzioni produttive in un'area in comune di Villasanta inclusa nella Rete verde di ricomposizione paesaggistica.

ISTRUTTORIA TECNICA

RV – Rete verde di ricomposizione paesaggistica

7RV_001

La richiesta è volta a superare il contrasto tra ipotesi di trasformazione dell'area di proprietà (funzioni produttive) e previsioni prescrittive e prevalenti del Ptcp vigente (RV) affidando alla Provincia la scelta delle modifiche *"ritenute necessarie"*.

L'area oggetto della richiesta è situata in comune di Villasanta e confina a est con l'esistente insediamento commerciale "Il Gigante" e ad ovest con il Parco regionale della Valle del Lambro e con altra area, di proprietà della medesima società, per la quale è stata presentata altra osservazione (cfr. documento osservazione n. 3).

La società osservante ha già proposto ricorso al Ptcp vigente contro l'inserimento di parte del comparto di proprietà in rete verde di ricomposizione paesaggistica di cui alla Tavola 6a del Piano provinciale avente efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di Pgt ai sensi dell'art. 18.2.c della LR 12/2005. Tale ricorso, nel quale Provincia si è costituita a difesa del Ptcp, è stato respinto, unitamente all'altro ricorso che interessa appunto le aree di cui al documento di osservazione n. 3, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1613 del 7 novembre 2017, su parere del Consiglio di Stato (n. 2389/2016 del 16/11/2016).

Quanto richiesto non è pertinente in quanto tratta aspetti che esulano da obiettivi e finalità della presente variante, che non mette in discussione *"né gli obiettivi del Ptcp, né il progetto territoriale redatto in coerenza con gli obiettivi stessi"*. In particolare l'osservazione mette in discussione gli obiettivi del Ptcp vigente relativi alla Rete verde di ricomposizione paesaggistica (vd. in particolare l'obiettivo 5.1.1 di cui al *Documento degli obiettivi* del Ptcp vigente, p.17).

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- ☐ tecnicamente accoglibile
- ☐ tecnicamente parzialmente accoglibile
- ☒ **tecnicamente non accoglibile**

Con riferimento a tutte le osservazioni contenute nel Documento di osservazioni, la presente proposta tecnica

☐ incide

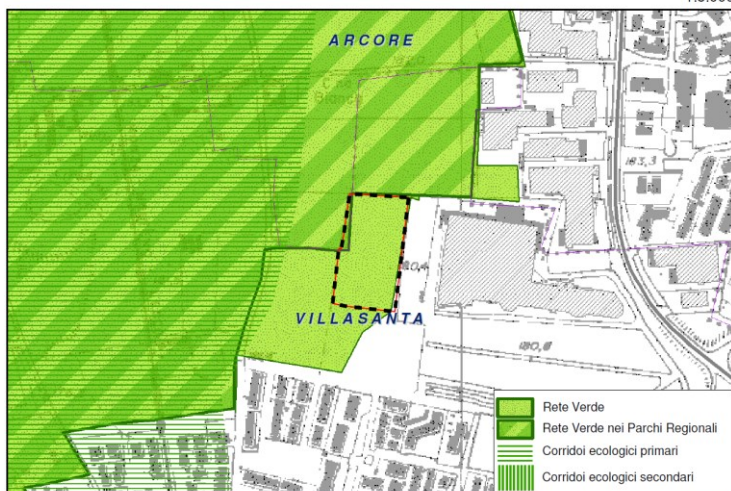
☒ **non incide**

sui contenuti della Valutazione ambientale strategica e sui contenuti sostanziali del Ptcp

Osservazione: 7_Rialto

Tema: RV

1:5.000



DOC. OSS. N.	RICHIEDENTE	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO PROV.
8	COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO	15/09/17	32899

SINTESI DEI CONTENUTI

NOR – Norme

Art.31 Rete verde di ricomposizione paesaggistica

Si richiede di integrare l'art.31 delle Norme del Ptcp con il seguente comma:

“Fatto salvo quanto previsto al comma 3 lettera a e b, è data facoltà alle amministrazioni comunali di realizzare interventi che prevedano impermeabilizzazione del suolo per funzioni di interesse pubblico (attrezzature sportive e culturali)”.

ISTRUTTORIA TECNICA

NOR – Norme

8NOR_001

Art.31.3. La variante normativa adottata è intervenuta sul testo dell'art.31 delle Norme del Ptcp unicamente al fine di:

- a. superare alcuni dubbi interpretativi più volte evidenziati dai Comuni (comma 3.a e comma 3.b);
- b. meglio precisare la disciplina dei “fatti salvi” (comma 3.a);
- c. coerenzare con altri contenuti della disciplina (comma 3b).

L'eventuale accoglimento della richiesta comporterebbe l'introduzione di una casistica di esclusione dal divieto di impermeabilizzazione di aree incluse in Rete Verde (“funzioni di interesse pubblico”), aggiuntiva rispetto a quanto già previsto relativamente alle previsioni “fatte salve” (inclusa la viabilità di interesse sovracomunale) e aggiuntiva rispetto a quanto già indicato relativamente all'ampliamento di cimiteri comunali e relativamente ad interventi per la regimazione idraulica e la depurazione delle acque e per opere idrauliche di emungimento.

Considerato che è obiettivo del Ptcp per la rete verde (obiettivo 5.1.1 del *Documento degli obiettivi* vigente) “Assicurare il mantenimento degli spazi non costruiti esistenti ...”, quanto richiesto non è coerente con gli obiettivi e con i contenuti sostanziali del Ptcp.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- ☐ tecnicamente accoglibile
- ☐ tecnicamente parzialmente accoglibile
- ☒ **tecnicamente non accoglibile**

Con riferimento a tutte le osservazioni contenute nel Documento di osservazioni, la presente proposta tecnica

- ☐ incide
- ☒ **non incide**

sui contenuti della Valutazione ambientale strategica e sui contenuti sostanziali del Ptcp

DOC. OSS. N.	RICHIEDENTE	DATA PROTOCOLLO	PROTOCOLLO PROV.
1FT	COMUNE DI MONZA	27/09/17	34423

SINTESI DEI CONTENUTI

NOR - Norme

Si richiede quanto segue:

1. art.34.3. Precisare che in esito alla frammentazione di AIP (ambiti di interesse provinciale) per effetto di ampliamenti Plis (che costituiscono estensione della rete verde di ricomposizione paesaggistica) per detti frammenti di AIP non si applichi la procedura d'intesa o, in subordine, la stessa interessi le sole parti di AIP residuali ricadenti nello stesso Comune (indipendentemente dall'estensione delle stesse);
2. 34.4. Integrare la norma esplicitando che l'avvio della procedura d'intesa da parte della Provincia comporta sospensione, indicandone anche la durata massima, dei termini di legge dei procedimenti in capo al Comune per il rilascio di titoli edilizi o l'approvazione di piani attuativi.

ISTRUTTORIA TECNICA

NOR – Norme del Piano

1FTNOR_001

Art.34. Si ritiene accoglibile, anche in coerenza con il *modus operandi* fino ad oggi utilizzato, la richiesta di precisare che in esito alla frammentazione di AIP per effetto di ampliamenti Plis le previsioni prescrittive e prevalenti di cui al comma 3 dell'art.34 delle Norme del Ptcp siano applicate alla nuova configurazione degli AIP.

La richiesta è tecnicamente accoglibile integrando il comma 1 dell'art.34 come segue.

TESTO ADOTTATO	TESTO PROPOSTO
Art. 34 - Ambiti di interesse provinciale (AIP) 1. La tavola 6d individua, con valore prescrittivo e prevalente, all'interno degli ambiti di azione paesaggistica e all'esterno dell'attuale individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, della rete verde di ricomposizione paesaggistica, dei parchi regionali e dei PLIS, gli ambiti di interesse provinciale. Tali ambiti sono da ritenersi strategici dal punto di vista paesaggistico per il mantenimento di spazi inedificati fra tessuti urbanizzati limitrofi e per conservare l'identità propria di ogni nucleo urbano. Gli ambiti di interesse provinciale hanno rilevanza paesaggistico-territoriale sovralocale. Nel caso di aree agricole, anche periurbane, previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di approvazione del Ptcp e incluse negli ambiti di interesse provinciale non si applicano le previsioni prescrittive e prevalenti nei limiti di cui al successivo comma 3. I Comuni interessati dalla individuazione degli ambiti di interesse provinciale hanno la facoltà di richiedere l'estensione di ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, anche se compresi negli ambiti stessi, fermo restando la procedura di variante ai sensi dell'art.3, commi da 3 a 7.	Art. 34 - Ambiti di interesse provinciale (AIP) 1. La tavola 6d individua, con valore prescrittivo e prevalente, all'interno degli ambiti di azione paesaggistica e all'esterno dell'attuale individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, della rete verde di ricomposizione paesaggistica, dei parchi regionali e dei PLIS, gli ambiti di interesse provinciale. Tali ambiti sono da ritenersi strategici dal punto di vista paesaggistico per il mantenimento di spazi inedificati fra tessuti urbanizzati limitrofi e per conservare l'identità propria di ogni nucleo urbano. Gli ambiti di interesse provinciale hanno rilevanza paesaggistico-territoriale sovralocale. Nel caso di aree agricole, anche periurbane, previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di approvazione del Ptcp e incluse negli ambiti di interesse provinciale non si applicano le previsioni prescrittive e prevalenti nei limiti di cui al successivo comma 3. I Comuni interessati dalla individuazione degli ambiti di interesse provinciale hanno la facoltà di richiedere l'estensione di ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, anche se compresi negli ambiti stessi, fermo restando la procedura di variante ai sensi dell'art.3, commi da 3 a 7.

	Con riferimento all'art.36 (PLIS), in caso di riconfigurazione degli AIP in esito al riconoscimento di nuovi perimetri dei Plis, le previsioni prescrittive e prevalenti di cui al successivo comma 3 sono applicate alla risultante nuova individuazione degli AIP.
--	--

Esito istruttoria tecnica

- ☒ **tecnicamente accoglibile**
☐ tecnicamente parzialmente accoglibile
☐ tecnicamente non accoglibile

1FTNOR_002

Art.34.4. Il comma 3.b dell'art.34, avente valore prescrittivo e prevalente, specifica che “le previsioni urbanistiche degli ambiti di interesse provinciale vengono definite ... dalla Provincia d'intesa con i Comuni”; oggetto dell'azione di coordinamento Provincia-Comune è pertanto la definizione delle *previsioni urbanistiche* (se comportanti consumo di suolo ai sensi dell'art.46 delle Norme del Ptcp).

Le previsioni contenute nei Pgt (che non siano già esito d'intesa) costituiscono pertanto espressione della volontà dei Comuni, ma restano prive di efficacia in assenza di attivazione e raggiungimento d'intesa con la Provincia e, all'occorrenza, di recepimento nel Pgt dei contenuti di pianificazione concordati; tali contenuti non necessariamente coincideranno con quanto già indicato dai Pgt.

Ciò evidenziato, si ritiene non possano essere dettate norme di correlazione temporale tra un'istanza di pianificazione attuativa non efficace in assenza di intesa e la procedura d'intesa.

Per queste ragioni la richiesta non è tecnicamente accoglibile.

Esito istruttoria tecnica

- ☐ tecnicamente accoglibile
☐ tecnicamente parzialmente accoglibile
☒ **tecnicamente non accoglibile**

Con riferimento a tutte le osservazioni contenute nel Documento di osservazioni, la presente proposta tecnica
☐ incide
☒ non incide
sui contenuti della Valutazione ambientale strategica e sui contenuti sostanziali del Ptcp

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale **VARIANTE ALLE NORME DEL PIANO**

DOCUMENTO TECNICO DI RECEPIMENTO DELLA VERIFICA REGIONALE
settembre 2018

La Responsabile del Servizio
Pianificazione Territoriale 1
Laura Brioschi

Il Responsabile del procedimento
Direttore Settore Territorio
Antonio Infosini

SOMMARIO

Premessa	5
Contenuti della <i>Proposta tecnica di recepimento della verifica regionale</i>	5
La verifica regionale	7
Proposta tecnica di recepimento	25

Premessa

Il Consiglio Provinciale ha adottato la variante alle Norme del PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, con deliberazione n.15 del 31 maggio 2017. L'avviso di adozione e deposito è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.28 del 12 luglio 2017; il termine per la presentazione di osservazioni è stato fissato dalla medesima deliberazione al 15 settembre 2017 (termine che garantisce in ogni caso i 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Burl previsti dalla legge).

La variante adottata è stata trasmessa alla Giunta Regionale che, con deliberazione n.X/7148 del 2 ottobre 2017, ha proceduto a verificarne la conformità alla L.R. 12/2005 e la compatibilità con gli atti di programmazione e pianificazione regionale.

Contenuti della *Proposta tecnica di recepimento della verifica regionale*

Con il presente *Documento tecnico* il responsabile del procedimento e il gruppo di progettazione restituiscono al Presidente:

- considerazioni relative ai contenuti della verifica regionale ed alle ricadute sui temi oggetto della variante alle Norme del Ptcp adottata;
- ipotesi di recepimento della verifica regionale attraverso l'integrazione/modificazione delle Norme del Ptcp adottate.

All'esame ed alla conseguente formulazione di modifiche in recepimento della verifica regionale hanno partecipato i seguenti soggetti:

- il direttore del *Settore Territorio* della Provincia di Monza e della Brianza, responsabile del procedimento;
- il personale del *Settore Territorio* (*Servizio Pianificazione territoriale, Ufficio Parchi, paesaggio e sistemi verdi, Ufficio Infrastrutture, mobilità e interventi strategici*).

La Proposta tecnica è stata trasmessa, contestualmente alla prima trasmissione al Presidente della Provincia (dicembre 2017), al direttore del *Settore Risorse e servizi di area vasta* ed al direttore del *Settore Ambiente e patrimonio* affinché potessero verificare eventuali aspetti di competenza sui quali fornire contributi. Nessuna segnalazione è pervenuta.

L'adeguamento delle Norme del Ptcp in funzione dei contenuti della verifica regionale costituirà la base da cui partire per il successivo esame delle osservazioni pervenute (n.8 nei termini; n.1 fuori termine).

La verifica regionale

La verifica di conformità dei contenuti del Ptcp alla LR 12/2005 e di compatibilità del Ptcp con gli atti di programmazione e pianificazione regionale, prevista all'art.17, comma 7 della LR 12/2005, è stata resa con delibera di Giunta Regionale n.X/7148 del 02.10.2017.

La verifica regionale (VR) ha evidenziato la coerenza dell'impostazione e dei contenuti della variante del Ptcp con quanto previsto dall'art.15 della L.R.12/2005, richiedendo, per la piena compatibilità, il recepimento delle valutazioni espresse, in particolare quelle attinenti tematiche aventi efficacia prescrittiva e prevalente sulla pianificazione comunale.

A seguire il testo della Verifica regionale.

D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana

Verifica regionale - VARIANTE PTCP Monza Brianza

ALLEGATO A

VERIFICA REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 11.03.2005 N. 12 "LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO" DELLA VARIANTE AI PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Adozione con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 31 maggio 2017

INDICE

1	Considerazioni generali	2
1.1	Riferimenti procedurali	2
1.2	Principali contenuti e obiettivi dichiarati nella Variante di Piano	2
2	Verifica dei contenuti della Variante al PTCP e raccordo con gli atti di programmazione e pianificazione regionale	3
2.1	Relazione con il Piano Territoriale Regionale	3
2.2	Osservazioni agli elaborati e alla normativa di Piano (oggetto di variante)	4
2.3	Relazione con i Piani territoriali regionali d'Area	7
2.4	Relazione con altre politiche regionali	10
3	Previsioni della Variante al PTCP aventi efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT, ai sensi dell'art. 18 della l.r. n.12/05.	11
3.1	Considerazioni in merito alla Tutela dei beni ambientali e paesaggistici	11
3.2	Considerazioni in merito al Sistema della mobilità	11
3.3	Considerazioni in merito agli Ambiti destinati all'Attività Agricola di interesse Strategico	14
3.4	Considerazioni in merito all'Assetto idrogeologico e difesa del suolo	15
4	Considerazioni conclusive a seguito della verifica regionale	16

1 Considerazioni generali

1.1 Riferimenti procedurali

Il presente parere è finalizzato alla verifica della conformità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Monza e della Brianza alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 12/05 “Legge per il governo del territorio” e alla compatibilità della stessa con gli atti di programmazione e pianificazione regionale.

Per le attività di verifica, coordinate dalla Direzione Generale Territorio, Urbanistica Difesa del suolo e Città metropolitana - Unità Organizzativa Programmazione Territoriale e Urbanistica, è stato coinvolto il Gruppo di Lavoro interdirezionale, costituito con DDG n. 9460 del 28/09/2016. A seguito dei lavori sono stati raccolti i contributi espressi dalle seguenti Direzioni Generali: DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile; DG Welfare; DG Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana; DG Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione; DG Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle imprese; DG Sviluppo Economico; DG Agricoltura, DG Infrastrutture e Mobilità; Presidenza.

In conformità con quanto previsto dall’art. 17, c.7 della l.r. n. 12/05 il Gruppo di Lavoro regionale nell’iter procedurale ha operato in raccordo con la Provincia di Bergamo: in data 30 giugno 2017 si è svolta una prima riunione plenaria informativa di presentazione dei contenuti dell’adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; in data 22/09/2017 si è svolto un incontro conclusivo per l’illustrazione degli esiti della verifica regionale.

1.2 Principali contenuti e obiettivi dichiarati nella Variante di Piano

Il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Monza e Brianza è stato approvato con D.C.P. n. 16 del 10/07/2013, pubblicata sul BURL-SAC n. 43 del 23/10/2013.

La proposta di variante delle Norme di Piano, oggetto di verifica, tiene conto dell’esperienza attuativa maturata a seguito dell’entrata in vigore del PTCP in particolare:

- delle valutazioni di compatibilità con il PTCP degli strumenti di governo del territorio comunali;
- degli aspetti correlati alle azioni coordinamento Provincia-Comuni;

D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana

Verifica regionale - VARIANTE PTCP Monza Brianza

- del rapporto tra previsioni di modifiche dei perimetri dei parchi locali di interesse sovracomunale - riconoscimento formale delle modifiche – incidenza delle modifiche sulla rete verde di ricomposizione paesaggistica del PTCP;
- del lavoro svolto dall'Osservatorio provinciale (art.5bis delle Norme del PTCP), soprattutto in relazione alla valutazione di proposte di rilocalizzazione/ampliamento di attività industriali e artigianali in contrasto con previsioni prescrittive e prevalenti del PTCP.

Le modifiche proposte sono principalmente volte a:

- semplificare le procedure;
- migliorare l'efficienza del piano;
- chiarire o meglio precisare la disciplina.

A queste si aggiungono le seguenti fattispecie:

- modifiche in adeguamento al nuovo assetto istituzionale della Provincia;
- aggiornamenti riferiti a norme sovraordinate;
- inserimento di acronimi;
- rettifiche per ovvie incongruenze.

Si specifica che la verifica regionale si riferisce unicamente agli elementi oggetto di variante, così come specificati nella "Relazione" e riportati nel "Testo comparato norme vigenti – proposta".

2 Verifica dei contenuti della Variante al PTCP e raccordo con gli atti di programmazione e pianificazione regionale

2.1 Relazione con il Piano Territoriale Regionale

Il PTCP vigente è già stato sottoposto alla verifica regionale di cui all'art. 17, c. 7 della l.r. 12/2005, i cui esiti sono stati formalizzati con DGR IX/3398 del 9/05/2012.

Considerato che la suddetta verifica regionale ha riguardato anche i riferimenti diretti con il Piano Territoriale Regionale – PTR, la coerenza delle strategie/azioni previste dal PTCP rispetto al Sistema di obiettivi definito dal PTR, l'inquadramento di area vasta nonché gli indirizzi alla pianificazione locale, si reputa opportuno richiamare tutti i suggerimenti contenuti nella suddetta delibera regionale.

Inoltre si ricorda che con DGR n. X/937 del 14/11/2013 è stato dato avvio al procedimento di approvazione della variante finalizzata alla revisione del piano territoriale regionale e che con D.c.r. n. 1523 del 23/5/17 è stata adottata l'integrazione del PTR ai sensi della legge regionale 28

novembre 2014, n. 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”.

2.2 Osservazioni alla normativa di Piano (oggetto di variante)

In merito ai contenuti della variante si segnalano alcuni elementi di attenzione, con riferimento ai diversi aspetti oggetto di variante.

Con riferimento all’art. 3 - Varianti e modifiche, oltre alle “varianti generali e parziali” al PTCP, disciplinate al comma 1, la variante estende la possibilità di ricorrere alla procedura di approvazione semplificata ad alcune fattispecie ora sottoposte alla procedura ordinaria e introduce, inoltre, una distinzione fra:

- le modifiche concernenti la correzione di errori materiali e l’aggiornamento cartografico, per le quali è prevista un’approvazione diretta da parte del Presidente della Provincia, su proposta del dirigente competente, con un semplice decreto deliberativo, pubblicato per un periodo di quindici giorni all’albo della Provincia e agli albi degli enti locali territorialmente interessati nonché sul BURL;
- le “modifiche concernenti lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi previsti dal PTCP e gli aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano”, le “modifiche concernenti i contenuti dell’Allegato A¹” nonché il “recepimento dei contenuti di pianificazione delle intese di cui agli articoli 32, 34 e 37”, a cui si applica la procedura di approvazione semplificata, descritta nei commi 4-7 dell’art.3. Questa prevede: l’adozione da parte del Presidente; la pubblicazione del decreto deliberativo per un periodo di quindici giorni all’albo della Provincia e agli albi degli enti locali territorialmente interessati, nonché sul BURL; la possibilità di presentare osservazioni nei successivi 15 giorni; l’approvazione definitiva da parte del Presidente; la pubblicazione del decreto deliberativo con le stesse modalità previste per l’adozione.

Fra gli “aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano” sono inclusi (comma 3 bis):

- a) l’ampliamento degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico;

¹ Indice dei temi dell’Allegato A del PTCP vigente: schede tipologie di paesaggio; repertori beni storico-architettonici, beni archeologici, alberi monumentali; difesa del suolo piano stralcio per l’assetto idrogeologico – PAI; linee guida per la determinazione del consumo di suolo alla scala comunale; linee guida per la valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità.

D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana

Verifica regionale - VARIANTE PTCP Monza Brianza

- b) l'ampliamento di ambiti territoriali compresi nella rete verde di ricomposizione paesaggistica;
- c) l'ampliamento di ambiti di azione paesaggistica;
- d) Il riconoscimento di modifiche al perimetro dei Parchi locali di interesse sovracomunale che comportano riduzione della rete verde di ricomposizione paesaggistica.

Sono, invece, soggetti alla procedura di intesa di cui all'art. 34 tra Provincia e Comune:

- (art. 34, c. 3) gli interventi a consumo di suolo all'interno di Ambiti di interesse provinciale (AIP).
- (art. 32, c. 3b) le previsioni a consumo di suolo, riguardanti ambiti di trasformazione del DdP dei PGT, all'interno del Corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica;
- (art. 37, c. 2) la predisposizione di programmi di azione paesaggistica aventi come obiettivo la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio e volti alla definizione delle regole di carattere sovracomunale e degli atti programmatici idonei a perseguire gli obiettivi del PTCP.

Attualmente, nei casi sopra elencati, le previsioni urbanistiche vengono definite, in coerenza con gli obiettivi del PTCP, dalla Provincia di intesa con i Comuni interessati e portate all'attenzione delle Commissioni consiliari competenti anche al fine dell'approvazione della *preventiva* variante ordinaria al PTCP. A seguito dell'approvazione della variante in esame, invece, le eventuali modifiche al PTCP che si rendessero necessarie in recepimento dei contenuti di pianificazione di tali intese sarebbero, invece, sottoposte alla procedura di approvazione semplificata.

Ricordando che l'art. 17, comma 11 della l.r. 12/05 circoscrive l'approvazione di modifiche al PTCP con modalità semplificate a "correzione di errori materiali e l'aggiornamento cartografico", nonché allo "sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi da esso previsti" e agli "aspetti di ambito locale che non incidano sulle strategie generali del piano", si ritiene che i contenuti delle fattispecie di "modifiche" al PTCP soggette a procedura semplificata e in particolare i contenuti di pianificazione delle intese Provincia-Comuni non possano essere considerati, a priori, quali "aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano". A supporto di questa interpretazione, si evidenzia come lo stesso PTCP attribuisca esplicitamente rilevanza sovralocale sia agli ambiti di interesse provinciale (art. 34, c.1) che al

D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana

Verifica regionale - VARIANTE PTCP Monza Brianza

corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica (art. 32, c.1) e ai programmi di azione paesaggistica (art. 37, c.2).

Si invita pertanto l'Amministrazione a ricondurre ai disposti dell'art.17, comma 11 della l.r. 12/05 le modifiche al PTCP che possono essere sottoposte a procedura di approvazione semplificata.

Inoltre, con riferimento all'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica², si osserva che:

- l'ampliamento degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico incide sulle strategie generali del Piano della Provincia e maggiori aree destinate ad attività agricole comportano la possibilità di nuove edificazioni di strutture destinate ad attività agricole di cui all'Allegato IV del Dlgs. 152/06, da sottoporre cioè a verifica di VIA;
- la riduzione della Rete verde significa riduzione di superficie tutelata e non può essere considerata influente sulle strategie provinciali;
- gli interventi in variante al PTCP che comportano consumo di suolo potrebbero dover essere soggetti a procedura di VIA e comunque, secondo quanto disposto dall'art.6 comma 3 bis del dlgs.152/06, i piani che definiscono il quadro di riferimento per progetti che possono produrre impatti negativi (come appunto il consumo di suolo), sono da sottoporre a verifica di VAS.

Si ricorda che, secondo la disciplina VAS, le modifiche minori o riguardanti piccole aree a livello locale (in particolare quelle che definiscono il quadro di riferimento per progetti che producono consumo di suolo) sono da sottoporre a Verifica di VAS. Inoltre, i contenuti delle "modifiche" al Piano sopra menzionate incidono sulle scelte e sulle strategie del Piano stesso e sono, quindi, da sottoporre a procedura di verifica di VAS ai sensi della normativa vigente in materia.

Nello specifico, si richiama l'allegato 1c alla D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010 "Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE" che prevede, per la procedura di VAS, fasi e tempi non compatibili con quelli indicati ai commi 4-7 dell'art. 3 della variante in esame.

Per quanto concerne la determinazione del consumo di suolo (si vedano le Linee Guida³ per la determinazione del consumo di suolo alla scala comunale contenute nell'Allegato A) e le strategie

² Contributo della DG Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città metropolitana – Struttura Fondamenti, Strategie per il governo del territorio e VAS.

individuare dal Piano per il suo contenimento, si ricorda che è stata adottata l'integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014 art. 3, c. 1, lett. p), che, una volta approvata, preciserà le modalità di determinazione e quantificazione degli indici che misurano il consumo di suolo, e definirà i conseguenti criteri, indirizzi e linee tecniche che dovranno essere applicati negli strumenti di governo del territorio per contenere il consumo di suolo. Il Piano di coordinamento provinciale dovrà essere oggetto di successivo adeguamento, con le modalità e la tempistica stabilita dall'art. 5 della l.r. n. 31/14 così come modificata dalla l.r. n. 16 del 28/5/2017.

Per quanto riguarda le proposte di ampliamento o rilocalizzazione delle attività industriali, con riferimento alle linee di indirizzo che il Consiglio provinciale deve definire relativamente alle condizioni minime delle proposte di cui al comma 6 dell'art.5bis – Osservatorio, si suggerisce di definire le stesse contestualmente alla variante in considerazione anche del loro valore vincolante per la ricevibilità/ammissibilità dell'istanza.

In ultimo, considerato il carattere prescrittivo e prevalente di alcuni interventi richiamati dagli artt. 36 e 46 oggetto di modifica, si ricorda che hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT solo le previsioni di cui al comma 2 dell'art.18 della l.r. 12/05.

A titolo collaborativo, considerata la modifica all'art. 26 –Alberi monumentali, si segnala che è stato pubblicato sul BURL S.O. n. 38 del 21 settembre 2011 l'atto dirigenziale *Giunta Regionale D.G. Sistemi verdi e paesaggio D.d.s. 5 agosto 2011 - n. 7502 Approvazione del Documento tecnico di definizione dei criteri per il riconoscimento degli alberi monumentali e indirizzi per la loro gestione e tutela (d.g.r. 1044/2010).*

2.3 Relazione con i Piani territoriali regionali d'Area⁴

In relazione al **Piano Territoriale Regionale d'Area Navigli Lombardi**, approvato con DCR n. 72 del 16 novembre 2010 ed efficace dal 22 dicembre 2010 data di pubblicazione dell'avviso della sua approvazione, si esprimono nel seguito alcune considerazioni di approfondimento.

³ Linee Guida per la determinazione del consumo di suolo contenute nell'Allegato A del PTCP, richiamate dal comma 2 dell'art. 5bis –Osservatorio; Art. 34 comma 3.c.;

⁴ Contributo della DG Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città metropolitana - Struttura Pianificazione territoriale.

D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana

Verifica regionale - VARIANTE PTCP Monza Brianza

Si rileva innanzitutto che, per quanto riguarda la Provincia di Monza e Brianza, risulta ricompreso nell'ambito del PTR Navigli il solo comune di Cornate d'Adda, caratterizzato dalla presenza del naviglio di Paderno, le cui sponde sono tutelate dal vincolo ambientale ai sensi dell'art. 136 del D.lgs 42/2004 e dalla presenza del Parco Adda Nord.

La presente variante al PTCP vigente concerne il documento delle Norme del Piano, con la modifica di alcuni articoli che si riferiscono in particolare agli elementi geomorfologici (reticolo idrografico), Rete Verde e PLIS, temi che intersecano gli aspetti relativi ai contenuti del PTR Navigli.

Il PTR, per quanto riguarda le disposizioni contenute nella **SEZIONE 2** del Documento di Piano **"Aree Tematiche Prioritarie"**, fornisce indicazioni per la pianificazione provinciale e comunale. In particolare la disciplina applicativa del Piano d'area regionale è costituita da:

- indicazioni a carattere **prescrittivo** che riguardano:

- le modalità di uso del territorio e la tutela dei valori paesaggistico-ambientali relativi a quegli ambiti ed aree con edifici di interesse e di pregio storico-architettonico, per i quali è previsto il rispetto dei criteri di intervento contenuti nella area tematica prioritaria - **"PAESAGGIO"** ossia i criteri di intervento relativi alle categorie dei manufatti, agli immobili, agli elementi di attrattività, alle architetture rurali tradizionali ed alle infrastrutture;
- la specifica **"fascia di tutela di 100 metri"** lungo entrambe le sponde e per le interferenze dei progetti sovra locali ed infrastrutturali, le cui disposizioni sono contenute nella area tematica prioritaria - **"TERRITORIO"** **Obiettivo 1 – "Strategia di tutela territoriale per la valorizzazione paesistica dei navigli"**.

- indicazioni di **indirizzo** che riguardano:

- le azioni di Piano contenute nell' area tematica prioritaria - **"TERRITORIO"** relative alla individuazione di ambiti per la Rete Verde Regionale e la Rete Ecologica Regionale (fascia di 500 m.); le piste esistenti e di progetto per la costruzione della rete ciclabile, la riqualificazione delle aree dismesse e sottoutilizzate.

In base alle disposizioni e agli indirizzi sopra esposti operanti sull'ambito provinciale, il PTR Navigli, in quanto strumento di livello sovraordinato, attuativo del PTR, ha **"efficacia diretta e cogente nei confronti dei comuni e delle province compresi nel relativo ambito"** (art. 20, comma 6 della l.r.12/05).

D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana

Verifica regionale - VARIANTE PTCP Monza Brianza

Pertanto la presente variante al PTCP dovrà essere adeguata ai contenuti del PTR Navigli, esplicitando in normativa le disposizioni di carattere prescrittivo e di indirizzo che i Comuni dovranno recepire in sede di predisposizione del proprio PGT.

In particolare per quanto riguarda le **disposizioni di carattere prescrittivo** si evidenziano le seguenti osservazioni:

- **art. 24 “idrografia superficiale”**. Le modifiche apportate dalla Variante riguardano soltanto una diversa articolazione della norma. Tuttavia si rileva che il **comma 4.a** del medesimo articolo riporta come prescrizione per il naviglio di Paderno e per il canale Villoresi, il divieto di edificazione per una profondità di 50 mt dalle sponde, in coerenza con il piano Paesaggistico vigente. Si rende noto però che il PTR, **Obiettivo 6, PAESAGGIO - “Verificare l’impatto paesaggistico delle nuove infrastrutture”**, a salvaguardia e tutela delle aree libere e del paesaggio del Naviglio di Paderno, amplia la fascia di divieto per l’insediamento di grandi strutture di vendita e centri commerciali, a 100 metri. Pertanto il suddetto comma 4.a andrà opportunamente modificato, in coerenza con le prescrizioni del PTR Navigli.

Per quanto riguarda le **disposizioni a carattere di indirizzo** si evidenziano invece le seguenti osservazioni:

- **art. 31 “rete verde di ricomposizione paesaggistica”**. La presente variante al PTCP dettaglia in normativa i contenuti e le disposizioni riguardanti la Rete Verde provinciale senza però fare riferimento al PTR Navigli. Si sottolinea che l’**obiettivo 2 TERRITORIO, “valorizzare il sistema rurale e paesistico-ambientale”** del PTR individua una fascia di 500 mt dalle sponde del naviglio, all’esterno del tessuto urbano consolidato, per la tutela dell’ambiente e del paesaggio ed il consolidamento delle attività agricole (cfr. tav3 “sistema rurale paesistico e ambientale” del PTR). Tale fascia completa il tessuto della rete ecologica regionale quale corridoio complementare ai corridoi primari della RER e contribuisce alla definizione della Rete Verde prevista dal PPR. Pertanto, si ritiene utile richiamare i suddetti contenuti del PTR all’art. 31 della normativa.

Infine si ricorda che, a seguito dell’approvazione della legge regionale di semplificazione n.15 del 26 maggio 2017, la verifica di compatibilità dei PGT rispetto ai contenuti del PTR per i Comuni compresi nel relativo ambito, è effettuata dalla Provincia competente nell’ambito della valutazione di cui all’articolo 13, comma 5 della L.R.12/05. (cfr. art.26 L.R. 15/2017).

2.4 Relazione con altre politiche regionali

Strutture sanitarie⁵

Considerato che il PTCP della Provincia di Monza e Brianza non contiene negli elaborati le strutture sanitarie esistenti, sia come "Presidi sanitari di ricovero e cura, centri di ricerca clinica pubblica" che come Istituti privati accreditate presso il SSN, a titolo collaborativo si ricorda che l'elenco delle Strutture sanitarie citate è presente sul portale OpenData di Regione Lombardia: "Strutture di ricovero e cura" e sul Geoportale

Protezione civile⁶

In termini generali, si rileva che il testo delle norme di Piano non contiene alcun riferimento al Piano di emergenza provinciale di Protezione Civile del 2014, attualmente vigente, che presenta tutti gli scenari di rischio a cui il territorio è sottoposto. Il Piano di emergenza provinciale dovrà essere aggiornato come richiesto dalla L. 100/2012, prevedendo gli scenari e i relativi modelli d'intervento che garantiscono una serie di indirizzi che dovranno essere ripresi dai Piani di emergenza comunali e dagli altri piani territoriali.

Inoltre è auspicabile che gli obiettivi del PTCP mirino a promuovere linee di indirizzo e azioni volte esplicitamente alla riduzione dei rischi individuati dal PRIM (Programma Regionale Integrato della Mitigazione dei Rischi) per la Provincia di Monza e della Brianza. Il Programma è consultabile all'indirizzo <https://sicurezza.servizirl.it/primviewer/>.

Classificazione acustica comunale⁷

Ai fini della integrazione delle previsioni del PTCP relative agli strumenti urbanistici comunali, si segnala che, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 13/01, i Comuni devono assicurare la coerenza tra PGT e classificazione acustica.

⁵ Contributo della DG Welfare.

⁶ Contributo della DG Sicurezza, Protezione Civile ed Immigrazione – Prot. n° Y1.2017.0009950 del 11/09/2017.

⁷ Contributo della DG Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile – U.O. Aria, Clima e Paesaggio.

D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana

Verifica regionale - VARIANTE PTCP Monza Brianza

3 Previsioni della Variante al PTCP aventi efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT, ai sensi dell'art. 18 della l.r. n.12/05.

3.1 Considerazioni in merito alla Tutela dei beni ambientali e paesaggistici

Per quanto riguarda la coerenza della variante in esame con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) vigente, non vi sono segnalazioni di rilievo⁸.

In merito alla modifica dell'articolo 36 "Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) delle NTA, in collegamento all'attuazione della l.r. 28/2016, si propone di inserire al comma 4, dopo il primo allinea, la seguente frase:

"4. Le proposte di nuovi PLIS o di modifiche comunali concernenti i perimetri dei PLIS sono formulate attraverso il Documento di piano del PGT, ad eccezione dei casi di modifica del perimetro del PLIS conseguente all'inclusione del territorio in aree protette di cui all'art. 1, lett. a), b) e c) della l.r. 86/83 a cui si applica quanto previsto all'art. 16 bis della l.r. 86/83".

La modifica proposta renderebbe coerente la previsione normativa del PTCP con l'art. 5, comma 3, della l.r. 28/2016 "Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio", che prevede la partecipazione dei PLIS al percorso di riorganizzazione oggetto della legge anche mediante la loro aggregazione ai Parchi regionali. Tale modifica, pertanto, evita che sia necessario avviare una variante al PGT per modificare il perimetro del PLIS in quanto l'obiettivo è aumentare la tutela e non diminuirla⁹.

3.2 Considerazioni in merito al Sistema della mobilità¹⁰

La Direzione Generale Infrastrutture e mobilità ha esaminato gli elaborati della Variante parziale al P.T.C.P. della Provincia di Monza e della Brianza adottata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 15 del 31.5.2017, verificandone gli aspetti di conformità normativa e di compatibilità con la programmazione Regionale di settore.

Si esprimono al riguardo le seguenti valutazioni.

La Variante concerne innovazioni di carattere esclusivamente disciplinare, volte ad introdurre modifiche di tipo puntuale ad alcune disposizioni delle N.T.A. in conseguenza di riscontrate

⁸ Contributo della DG Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile - Struttura Azioni per il clima, il paesaggio e autorità ambientale - Prot. n. T1.2017.0049062 del 5/9/2017.

⁹ Contributo della DG Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile U.O. Parchi, Tutela della Biodiversità e Paesaggio.

¹⁰ Contributo della DG Infrastrutture e Mobilità – prot. n. Z1.2017.0011595 del 25/09/2017.

esigenze di semplificazione, chiarimento o adeguamento a sviluppi intercorsi dall'approvazione dello strumento generale (2013), senza incidere su struttura e contenuti dello stesso.

Con riferimento alle tematiche di competenza, si dà atto preliminarmente che le variazioni proposte, oltre a non riguardare materialmente l'articolato della sezione relativa al sistema della mobilità (Titolo II, Capo II, artt. da 38 a 41)¹¹, non prefigurano in qualsiasi caso ricadute apprezzabili su assetto, funzionalità ed efficienza dello stesso. Non sussistono, pertanto, osservazioni sui contenuti di merito.

Si evidenzia, tuttavia, come l'occasione di una rivisitazione pur parziale del corpo normativo non possa non comprendere l'aggiornamento - anche solo al livello disciplinare oggetto del procedimento - di quei contenuti dello strumento che, a distanza di quattro anni dalla sua entrata in vigore, risultano non più allineati alle previsioni di carattere prevalente derivanti dal mutato contesto programmatico sovraordinato (infrastrutturale nella fattispecie) e registrate nel PTR.

A questo riguardo, nel dare atto che in sede di approvazione del PTCP la Provincia aveva provveduto a recepire integralmente le prescrizioni formulate da questo Ufficio sulla normativa di attuazione¹², si segnala che, rispetto ad allora, il quadro degli interventi di sviluppo della rete di mobilità sovraprovinciale che il Piano è chiamato a recepire anche agli effetti dell'attribuzione di valore prescrittivo alla localizzazione sul territorio delle relative opere ai sensi dell'art. 18 l.r. 12/2005 è oggi costituito dalle infrastrutture strategiche indicate nell'ultimo Aggiornamento annuale approvato del PTR¹³. L'elenco di tali opere, strutturato nelle seguenti **Tabelle 1 e 2** secondo il *format* adottato nel PTCP, amplia in misura significativa quello riportato nell'attuale formulazione dell'art. 41 N.T.A., che, essendo riferito allo stato dell'arte al 2011¹⁴, necessita pertanto di essere aggiornato in tutte le sue voci costitutive (con particolare riferimento all'identificazione delle predette salvaguardie ex art. 18 l.r. 12/2005, da definire anche per le opere di Legge Obiettivo a vincolo decaduto) al fine di continuare ad assicurare il concorso dello strumento di governo provinciale nella preservazione delle condizioni di realizzabilità urbanistica degli interventi sovraordinati.

¹¹ ad eccezione di una rettifica all'art. 39.

¹² Parere D.G. Infrastrutture e mobilità rilasciato con nota n. S1.2012.0044410 del 5.4.2012, confluito nella d.g.r. n. IX/3398 del 9.5.2012 di espressione della verifica Regionale di conformità ai sensi dell'art. 17, comma 7, l.r. 12/2005. Le osservazioni alle N.T.A. riguardavano specificamente gli artt. 4, 24, 40, 41, 45.

¹³ Aggiornamento P.T.R. 2016, licenziato con d.g.r. n. X/5932 del 5.12.2016 (BURL S.O. n. 52 del 28.12.2016).

¹⁴ in quanto estratto dall'Aggiornamento P.T.R. 2011 (approvato con d.c.r. n. 276 dell'8.11.2011).

D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana

Verifica regionale - VARIANTE PTCP Monza Brianza

Si chiede pertanto di adeguare nei termini sopraddeati l'art. 41 N.T.A. – “Salvaguardia e tutela delle nuove infrastrutture per la mobilità”.

Nelle citate Tabelle che seguono, le variazioni intercorse rispetto al testo vigente dell'art. 41 sono evidenziate in carattere ***corsivo grassetto*** e risultano già comprensive degli aggiornamenti dello stato di avanzamento progettuale e/o procedurale intervenuti nel corso del 2017, secondo la ricognizione effettuata da questa Direzione Generale ai fini dell'approvazione del prossimo Aggiornamento PTR. Si segnala per completezza che in quella stessa sede è stato proposto l'inserimento tra gli Obiettivi prioritari di interesse regionale ex art. 20 comma 4 l.r. 12/2005 anche dell'intervento di riqualificazione ferroviaria c.d. ‘*Nodo di Seveso*’, previsto nel *Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti* approvato con d.c.r. n. X/1245 del 20.9.2016 e composto: per la linea FNM Milano-Asso, dal progetto di potenziamento e ammodernamento tecnologico dell'impianto di Seveso e dal potenziamento delle tratte Seveso-Camnago e Seveso Meda; per la linea RFI Saronno-Seregno, dal raddoppio in località Seveso Baruccana.

TABELLA 1

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI STRADALI	RIFERIMENTO PROGETTUALE	SALVAGUARDIA OPERANTE	DIMENSIONAMENTO CORRIDOI DI SALVAGUARDIA
Sistema Viabilistico Pedemontano	Progetto definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 97 del 6.11.2009 pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18.2.2010). Versione adeguata dal soggetto aggiudicatore C.A.L. S.p.A. in ottemperanza alle prescrizioni ivi espresse e trasmessa agli enti interessati con nota del 23.12.2010. <i>Vincolo reiterato dal CIPE con Delibera n. 1 del 19.1.2017 pubblicata sulla G.U. n. 148 del 27.6.2017.</i>	<i>art. 166 D.Lgs 163/2006</i>	(...)
3ª corsia S.S. 35 Milano-Meda	Studio di Fattibilità trasmesso da Provincia di Milano/Soc. Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. il 25.5.2009.	(...)	(...)
Interconnessione A4-A51	<i>Progetto definitivo depositato in Regione da C.A.L. S.p.A. il 5.1.2011.</i>	(...)	(...)

D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana

Verifica regionale - VARIANTE PTCP Monza Brianza

TABELLA 2

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI FERROVIARI E METROTRANVIARI	RIFERIMENTO PROGETTUALE	SALVAGUARDIA OPERANTE	DIMENSIONAMENTO CORRIDOI DI SALVAGUARDIA
Potenziamento del Sistema Gottardo: quadruplicamento tratta Chiasso-Monza	Progetto preliminare presentato il 5.6.2003 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r. n. VII/18612 del 5.8.2004).	(...)	(...)
Potenziamento del Sistema Gottardo: ferroviaria gronda Nord-Est Seregno-Bergamo	Progetto preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 150 del 2.12.2005 pubblicata sulla G.U. n. 125 del 31.5.2006).	(...)	(...)
Terzo binario Milano Affori- Varedo	<i>Progetto preliminare redatto da Nord Ing per Ferrovienord nell'ambito del Contratto di Programma per gli investimenti sulla rete ferroviaria in concessione a Ferrovienord e trasmesso alla Regione per l'approvazione il 22.9.2009.</i>	(...)	(...)
Riqualificazione linea Monza-Molteni-Lecco e Monza-Carnate: realizzazione nuova fermata Monza Est Parco	<i>Progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto dal Comune di Monza e approvato con D.G.C. di Monza n. 68 del 15.3.2017 e da RFI con nota RFI-DPR-DTP MIING\A0011\PI\2017\0003070 del 12.4.2017.</i>	(...)	(...)
Metrotranvia Milano- Seregno	<i>Progetto definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 52 del 27.3.2008 pubblicata in G.U. n. 18 del 2.2.2009). Vincolo reiterato dal CIPE con Delibera del 10.7.2017, in corso di pubblicazione.</i>	art. 166 D.Lgs 163/2006	(...)
Metrotranvia Milano- Limbrate	<i>Progetto definitivo approvato in linea tecnica dalla Provincia di Milano con D.G.P. n. 550 del 20.12.2013.</i>	(...)	(...)
Prolungamento linea metropolitana M2 a Vimercate	- Progetto preliminare presentato dalla Provincia di Milano il 5.3.2009 e licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r. n. VIII/9194 del 30.3.2009). - Progetto definitivo depositato in Regione il 27.9.2013.	(...)	(...)

3.3 Considerazioni in merito agli Ambiti destinati all'Attività Agricola di interesse Strategico

In merito agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico non vi sono segnalazioni di rilievo¹⁵.

Tuttavia si coglie l'occasione della modifica all'art. 31 comma 4 delle norme di Piano per segnalare la mancanza di coerenza tra il comma 4.a, che esclude le modifiche (ai sensi dell'art. 13 comma 5 della l.r. 12/2005) degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica, e l'art. 34, che ne consente l'estensione all'interno degli Ambiti di interesse provinciale. Si aggiunge che l'art. 3 comma 3bis.a include l'ampliamento degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico tra gli "aspetti di ambito locale che

¹⁵ Contributo della D.G. Agricoltura - prot. n. M1.2017.0085018 del 18/09/2017.

non incidono sulle strategie generali del piano” e, in quanto tale, lo assoggetta a procedura di approvazione con modalità semplificata.

3.4 Considerazioni in merito all’Assetto idrogeologico e difesa del suolo¹⁶

In merito agli aspetti riguardanti l’assetto idrogeologico e la difesa del suolo, a seguito dell’analisi della documentazione si segnala quanto segue:

- la presente variante è relativa alla sola normativa di Piano;
- le precisazioni apportate agli articoli 8 (in materia sismica) e 11 (interventi in zone geomorfologiche di pregio), sono limitate e non si hanno rilievi da muovere al riguardo.

Con riferimento alla modifica apportata all’art. 11 si evidenzia, tuttavia, la necessità di precisare che per “la più puntuale individuazione effettuata nel PGT” devono essere obbligatoriamente considerati i documenti e i dati conoscitivi di cui all’allegato n. 1 alla d.g.r. 30 novembre 2011 n. IX/2616, come aggiornati sul Geoportale della Lombardia.

Si fa inoltre presente che, con DPCM 27/11/2016 è stato approvato il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), contenente le mappe di pericolosità e rischio di alluvioni che aggiornano e integrano le precedenti delimitazioni contenute nel P.A.I. e negli “studi di fattibilità” redatti dall’Autorità di Bacino che hanno costituito riferimento per la delimitazione degli ambiti vallivi. Si ritiene pertanto necessario aggiornare i riferimenti al P.A.I., contenuti all’art. 8, con l’aggiunta degli opportuni riferimenti al PGRA.

Inoltre, in merito alla verifica di compatibilità di cui al comma 5 del medesimo art. 8, occorre tener presente quanto contenuto al paragrafo 6 “Procedure di coordinamento dell’attività istruttoria” della d.g.r. X/6738/2017.

¹⁶ Contributo della DG Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città metropolitana - Struttura Pianificazione dell’assetto idrogeologico, reticoli e demanio idrico - prot. n. Z1.2017.0011248 del 14/09/2017.

D.G. Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città Metropolitana

Verifica regionale - VARIANTE PTCP Monza Brianza

4 Considerazioni conclusive a seguito della verifica regionale

La valutazione effettuata in merito alla variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Monza e Brianza ha messo in evidenza alcuni aspetti non pienamente in linea con le disposizioni contenute nella legge regionale n. 12/05 “Legge per il governo del territorio” e con gli atti di programmazione e pianificazione regionale.

Pertanto la piena condizione di compatibilità della variante al PTCP rispetto alla l.r. 12/05 sarà determinata dal recepimento delle valutazioni effettuate in sede di verifica regionale con particolare riguardo ai temi per i quali la stessa l.r. 12/05 prevede l’efficacia prescrittiva e prevalente sulla pianificazione comunale nonché le previsioni di cui al comma 4 dell’art.20 della l.r. 12/05, che hanno immediata prevalenza su ogni altra difforme previsione contenuta nel PTCP (Art.20, comma 5, della l.r.12/05).

In merito alla corrispondenza delle specifiche azioni promosse dal PTCP rispetto al quadro di riferimento costituito dal PTR, il presente atto richiama i suggerimenti contenuti nella DGR IX/3398 del 9/05/2012 con cui la Regione ha approvato la verifica regionale del PTCP adottato dalla provincia di Monza e Brianza con D.C.P n. 31 del 22/12/2011.

Milano, 26/09/2017

Il Dirigente della Unità Organizzativa

Ing. Filippo Dadone

Proposta tecnica di recepimento

La proposta tecnica di recepimento della verifica regionale affronta una ad una le questioni poste da Regione Lombardia, rispettandone la sequenza con la quale sono state affrontate.

- 2 Verifica dei contenuti della Variante al PTCP e raccordo con gli atti di programmazione e pianificazione regionale**
 - 2.1 Relazione con il Piano Territoriale Regionale
 - 2.2 Osservazioni agli elaborati e alla normativa di piano (oggetto di variante)
 - 2.3 Relazione con i Piani territoriali regionali d'Area
 - 2.4 Relazioni con altre politiche regionali
- 3 Previsioni della Variante al PTCP aventi efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT, ai sensi dell'art.18 della LR 12/2005**
 - 3.1 Considerazioni in merito alla Tutela dei beni ambientali e paesaggistici
 - 3.2 Considerazioni in merito al Sistema della mobilità
 - 3.3 Considerazioni in merito agli Ambiti destinati all'Attività Agricola di Interesse Strategico
 - 3.4 Considerazioni in merito all'Assetto idrogeologico e difesa del suolo
- 4 Considerazioni conclusive a seguito della verifica regionale**

Per ciascuno dei temi individuati si presenta, a seguire:

- una breve sintesi delle singole questioni trattate dalla VR;
- un'argomentazione sul merito, volta a prendere posizione relativamente all'opportunità di recepire intervenendo sulla norma adottata;
- la formulazione, nel caso, dell'ipotesi di recepimento, affiancando di volta in volta il testo della norma adottata al testo della proposta di modifica/integrazione della norma in recepimento della VR.

Come indicato nella VR stessa, la valutazione di Regione Lombardia si riferisce unicamente agli elementi oggetto di variante.

Fa eccezione quanto Regione ha segnalato relativamente all'art.41 (Salvaguardia e tutela delle nuove infrastrutture per la mobilità); tale articolo infatti non è stato interessato da alcuna delle modifiche adottate dal Consiglio Provinciale.

Rif. VR					
2	VERIFICA DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PTCP E RACCORDO CON GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE REGIONALE				
2.1	Relazione con il Piano Territoriale Regionale				
	Regione Lombardia richiama i suggerimenti contenuti nella verifica effettuata a seguito dell'adozione del Ptcp nel dicembre 2011 e approvata con DGR IX/3398 del 9 maggio 2012. ✍ Si evidenzia che al recepimento della sopra richiamata verifica regionale è stata dedicata la parte prima del <i>Documento tecnico di recepimento della verifica regionale e della valutazione di incidenza e di controdeduzione alle osservazioni</i> allegato alla deliberazione del Consiglio Provinciale n.16 del 10 luglio 2013 di approvazione del Ptcp. Non si ritiene siano stati introdotti dalla variante in esame elementi in contrasto con quanto a suo tempo rilevato da Regione e recepito dalla Provincia.				
2.2	Osservazioni alla normativa di Piano (oggetto di variante)				
	Art.3 – Varianti e modifiche <i>In materia di procedura semplificata</i> VR ritiene che «i contenuti delle fattispecie di “modifiche” al PTCP soggette a procedura semplificata e in particolare i contenuti di pianificazione delle intese Provincia-Comuni non possano essere considerati, a priori, quali “aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano”». L'Amministrazione provinciale è pertanto invitata a ricondurre ai disposti dell'art.17, comma 11 della LR 12/2005 le modifiche al Ptcp che possono essere sottoposte a procedura di approvazione semplificata. ✍ A premessa si evidenzia che, come peraltro emerso in sede di riunione con Regione Lombardia (30 giugno 2017 e 22 settembre 2017), sia la verifica regionale che il conseguente recepimento in esito alla stessa sono circoscritti a temi e casistiche oggetto della variante in esame. Ciò detto, l'articolo 3 delle Norme del piano è interessato da diversi interventi, alcuni funzionali ad adeguare il testo normativo al nuovo assetto istituzionale dell'ente Provincia, altri funzionali al raggiungimento degli obiettivi di variante (semplificare le procedure, migliorare l'efficienza del piano, chiarire o meglio precisare la disciplina), altri ancora volti a mettere in coerenza con modifiche introdotte in altri articoli. Nel caso specifico trattato da Regione, la variante riguarda l'introduzione di un nuovo comma (il comma 3ter) che prevede che il recepimento dei contenuti di pianificazione stabiliti, ai sensi degli articoli 32, 34 e 37, in sede di intesa Provincia-Comuni avvenga sempre con le modalità semplificate previste per gli aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano (art.3, commi da 3 a 7). L'obiettivo è quello di agire in un'ottica di semplificazione stabilendo di assoggettare alla modalità semplificata di modifica del Ptcp il recepimento dei contenuti di pianificazione stabiliti in sede di intesa Provincia-Comuni, nei casi in cui le Norme del Ptcp prevedono tale intesa. In accoglimento di quanto segnalato da Regione Lombardia, si propone di modificare il nuovo comma precisando che la modalità semplificata per il recepimento dei contenuti delle intese è possibile laddove i contenuti da recepire rientrano nella casistica di cui al comma 3bis del medesimo articolo 3, ossia rientrano <i>“tra gli aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano e non comportano un grado di protezione del suolo naturale inferiore rispetto a quello garantito alla data di approvazione del Ptcp”</i>. Peraltro già la Provincia ha interpretato in tal senso la possibilità di utilizzare la cosiddetta procedura di variante semplificata per il recepimento nel Ptcp dei contenuti di pianificazione stabiliti d'intesa con i Comuni (Decreto Deliberativo Presidenziale n.10 del 5 febbraio 2015 “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Monza e della Brianza. Considerazioni tecniche relative agli ambiti di interesse provinciale ed al dettato dell'art.34 delle norme del PTCP. Atto di indirizzo”). <table border="1"> <thead> <tr> <th>TESTO ADOTTATO</th><th>TESTO PROPOSTO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Art. 3 - Varianti e modifiche 3ter. Rientra, altresì, tra gli aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano il recepimento dei contenuti di pianificazione delle intese di cui agli articoli 32, 34 e 37. </td><td> Art. 3 - Varianti e modifiche 3ter. Rientra, altresì, tra gli aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano il recepimento dei contenuti di pianificazione delle intese di cui agli articoli 32, 34 e 37, purché i contenuti da recepire nel Ptcp siano ricompresi tra le casistiche specificate al precedente comma 3bis. </td></tr> </tbody> </table>	TESTO ADOTTATO	TESTO PROPOSTO	Art. 3 - Varianti e modifiche 3ter. Rientra, altresì, tra gli aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano il recepimento dei contenuti di pianificazione delle intese di cui agli articoli 32, 34 e 37.	Art. 3 - Varianti e modifiche 3ter. Rientra, altresì, tra gli aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano il recepimento dei contenuti di pianificazione delle intese di cui agli articoli 32, 34 e 37, purché i contenuti da recepire nel Ptcp siano ricompresi tra le casistiche specificate al precedente comma 3bis.
TESTO ADOTTATO	TESTO PROPOSTO				
Art. 3 - Varianti e modifiche 3ter. Rientra, altresì, tra gli aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano il recepimento dei contenuti di pianificazione delle intese di cui agli articoli 32, 34 e 37.	Art. 3 - Varianti e modifiche 3ter. Rientra, altresì, tra gli aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano il recepimento dei contenuti di pianificazione delle intese di cui agli articoli 32, 34 e 37, purché i contenuti da recepire nel Ptcp siano ricompresi tra le casistiche specificate al precedente comma 3bis.				

	In coerenza all'integrazione del comma 3ter dell'art.3 delle Norme del Ptcp si procede a modificare il comma 4 dell'art.34 delle Norme del Ptcp, laddove individua il procedimento di variante da utilizzare ai fini dell'eventuale recepimento nel piano dei contenuti di pianificazione stabiliti d'intesa con i comuni. <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="279 342 853 376">TESTO ADOTTATO</th><th data-bbox="853 342 1428 376">TESTO PROPOSTO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="279 376 853 1328"> Art. 34 - Ambiti di interesse provinciale (AIP) 4. La procedura d'intesa di cui al comma 3.a è avviata dalla Provincia su richiesta di uno dei Comuni ricadenti nell'ambito di interesse provinciale oggetto dell'intesa stessa. La Provincia, contestualmente all'avvio della procedura d'intesa, convoca a un tavolo di pianificazione i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici, il cui coinvolgimento si renda necessario in ragione delle rispettive competenze, per la definizione dei contenuti di pianificazione. Sulla base della proposta conclusiva è redatto uno schema d'intesa, che viene approvato dalla Provincia, con decreto deliberativo del Presidente, e dai Comuni; lo schema d'intesa è pubblicato sui siti web delle amministrazioni interessate e l'avviso di approvazione è pubblicato sul BURL. Qualora l'intesa comporti variante del Ptcp, la stessa avverrà con le modalità semplificate di cui all'art.3, commi da 3 a 7; qualora l'intesa assuma il valore di accordo di programma, la sua approvazione, ai sensi dell'art. 17.12 della LR 12/2005, comporta automatica variante del PTCP. Il riconoscimento della rilevanza paesaggistico-territoriale degli ambiti di interesse provinciale prescinde dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento di approvazione del Ptcp, fermo restando che le previsioni prescrittive e prevalenti di cui al comma 3 non hanno effetti sulle aree agricole, anche periurbane, dei predetti strumenti. </td><td data-bbox="853 376 1428 1328"> Art. 34 - Ambiti di interesse provinciale (AIP) 4. La procedura d'intesa di cui al comma 3.a è avviata dalla Provincia su richiesta di uno dei Comuni ricadenti nell'ambito di interesse provinciale oggetto dell'intesa stessa. La Provincia, contestualmente all'avvio della procedura d'intesa, convoca a un tavolo di pianificazione i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici, il cui coinvolgimento si renda necessario in ragione delle rispettive competenze, per la definizione dei contenuti di pianificazione. Sulla base della proposta conclusiva è redatto uno schema d'intesa, che viene approvato dalla Provincia, con decreto deliberativo del Presidente, e dai Comuni; lo schema d'intesa è pubblicato sui siti web delle amministrazioni interessate e l'avviso di approvazione è pubblicato sul BURL. Qualora l'intesa comporti variante del Ptcp, la stessa avverrà con le modalità semplificate di cui all'art.3, commi da 3 a 7, nel caso in cui i contenuti di pianificazione da recepire nel Ptcp siano ricompresi tra le casistiche di cui all'art.3.3bis; qualora l'intesa assuma il valore di accordo di programma, la sua approvazione, ai sensi dell'art. 17.12 della LR 12/2005, comporta automatica variante del PTCP. Il riconoscimento della rilevanza paesaggistico-territoriale degli ambiti di interesse provinciale prescinde dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento di approvazione del Ptcp, fermo restando che le previsioni prescrittive e prevalenti di cui al comma 3 non hanno effetti sulle aree agricole, anche periurbane, dei predetti strumenti. </td></tr> </tbody> </table>	TESTO ADOTTATO	TESTO PROPOSTO	Art. 34 - Ambiti di interesse provinciale (AIP) 4. La procedura d'intesa di cui al comma 3.a è avviata dalla Provincia su richiesta di uno dei Comuni ricadenti nell'ambito di interesse provinciale oggetto dell'intesa stessa. La Provincia, contestualmente all'avvio della procedura d'intesa, convoca a un tavolo di pianificazione i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici, il cui coinvolgimento si renda necessario in ragione delle rispettive competenze, per la definizione dei contenuti di pianificazione. Sulla base della proposta conclusiva è redatto uno schema d'intesa, che viene approvato dalla Provincia, con decreto deliberativo del Presidente, e dai Comuni; lo schema d'intesa è pubblicato sui siti web delle amministrazioni interessate e l'avviso di approvazione è pubblicato sul BURL. Qualora l'intesa comporti variante del Ptcp, la stessa avverrà con le modalità semplificate di cui all'art.3, commi da 3 a 7; qualora l'intesa assuma il valore di accordo di programma, la sua approvazione, ai sensi dell'art. 17.12 della LR 12/2005, comporta automatica variante del PTCP. Il riconoscimento della rilevanza paesaggistico-territoriale degli ambiti di interesse provinciale prescinde dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento di approvazione del Ptcp, fermo restando che le previsioni prescrittive e prevalenti di cui al comma 3 non hanno effetti sulle aree agricole, anche periurbane, dei predetti strumenti.	Art. 34 - Ambiti di interesse provinciale (AIP) 4. La procedura d'intesa di cui al comma 3.a è avviata dalla Provincia su richiesta di uno dei Comuni ricadenti nell'ambito di interesse provinciale oggetto dell'intesa stessa. La Provincia, contestualmente all'avvio della procedura d'intesa, convoca a un tavolo di pianificazione i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici, il cui coinvolgimento si renda necessario in ragione delle rispettive competenze, per la definizione dei contenuti di pianificazione. Sulla base della proposta conclusiva è redatto uno schema d'intesa, che viene approvato dalla Provincia, con decreto deliberativo del Presidente, e dai Comuni; lo schema d'intesa è pubblicato sui siti web delle amministrazioni interessate e l'avviso di approvazione è pubblicato sul BURL. Qualora l'intesa comporti variante del Ptcp, la stessa avverrà con le modalità semplificate di cui all'art.3, commi da 3 a 7, nel caso in cui i contenuti di pianificazione da recepire nel Ptcp siano ricompresi tra le casistiche di cui all'art.3.3bis; qualora l'intesa assuma il valore di accordo di programma, la sua approvazione, ai sensi dell'art. 17.12 della LR 12/2005, comporta automatica variante del PTCP. Il riconoscimento della rilevanza paesaggistico-territoriale degli ambiti di interesse provinciale prescinde dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento di approvazione del Ptcp, fermo restando che le previsioni prescrittive e prevalenti di cui al comma 3 non hanno effetti sulle aree agricole, anche periurbane, dei predetti strumenti.
TESTO ADOTTATO	TESTO PROPOSTO				
Art. 34 - Ambiti di interesse provinciale (AIP) 4. La procedura d'intesa di cui al comma 3.a è avviata dalla Provincia su richiesta di uno dei Comuni ricadenti nell'ambito di interesse provinciale oggetto dell'intesa stessa. La Provincia, contestualmente all'avvio della procedura d'intesa, convoca a un tavolo di pianificazione i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici, il cui coinvolgimento si renda necessario in ragione delle rispettive competenze, per la definizione dei contenuti di pianificazione. Sulla base della proposta conclusiva è redatto uno schema d'intesa, che viene approvato dalla Provincia, con decreto deliberativo del Presidente, e dai Comuni; lo schema d'intesa è pubblicato sui siti web delle amministrazioni interessate e l'avviso di approvazione è pubblicato sul BURL. Qualora l'intesa comporti variante del Ptcp, la stessa avverrà con le modalità semplificate di cui all'art.3, commi da 3 a 7; qualora l'intesa assuma il valore di accordo di programma, la sua approvazione, ai sensi dell'art. 17.12 della LR 12/2005, comporta automatica variante del PTCP. Il riconoscimento della rilevanza paesaggistico-territoriale degli ambiti di interesse provinciale prescinde dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento di approvazione del Ptcp, fermo restando che le previsioni prescrittive e prevalenti di cui al comma 3 non hanno effetti sulle aree agricole, anche periurbane, dei predetti strumenti.	Art. 34 - Ambiti di interesse provinciale (AIP) 4. La procedura d'intesa di cui al comma 3.a è avviata dalla Provincia su richiesta di uno dei Comuni ricadenti nell'ambito di interesse provinciale oggetto dell'intesa stessa. La Provincia, contestualmente all'avvio della procedura d'intesa, convoca a un tavolo di pianificazione i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici, il cui coinvolgimento si renda necessario in ragione delle rispettive competenze, per la definizione dei contenuti di pianificazione. Sulla base della proposta conclusiva è redatto uno schema d'intesa, che viene approvato dalla Provincia, con decreto deliberativo del Presidente, e dai Comuni; lo schema d'intesa è pubblicato sui siti web delle amministrazioni interessate e l'avviso di approvazione è pubblicato sul BURL. Qualora l'intesa comporti variante del Ptcp, la stessa avverrà con le modalità semplificate di cui all'art.3, commi da 3 a 7, nel caso in cui i contenuti di pianificazione da recepire nel Ptcp siano ricompresi tra le casistiche di cui all'art.3.3bis; qualora l'intesa assuma il valore di accordo di programma, la sua approvazione, ai sensi dell'art. 17.12 della LR 12/2005, comporta automatica variante del PTCP. Il riconoscimento della rilevanza paesaggistico-territoriale degli ambiti di interesse provinciale prescinde dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento di approvazione del Ptcp, fermo restando che le previsioni prescrittive e prevalenti di cui al comma 3 non hanno effetti sulle aree agricole, anche periurbane, dei predetti strumenti.				
	Art.3 – Varianti e modifiche <i>In materia di Vas (valutazione ambientale strategica)</i> In relazione al rapporto tra procedure di variante e possibili ricadute territoriali, la verifica regionale mette in luce l'importanza di una corretta e adeguata esecuzione delle procedure di Valutazione ambientale strategica (inclusa la Verifica di esclusione nei casi previsti dalla disciplina) e, nel caso di previsione di particolare insediamenti, inclusi quelli agricoli di cui all'Allegato IV del Dlgs 152/06, della procedura di Valutazione d'impatto ambientale (VIA). È inoltre segnalata una generica incompatibilità di fasi e tempistiche della procedura di VAS con fasi e tempistiche delineate ai commi da 4 a 7 dell'art.3 delle Norme del Ptcp, senza tuttavia esplicitare il merito di tale incompatibilità. ✂ L'esecuzione dell'idonea procedura di Vas nei casi di varianti o modifiche al Ptcp non è esplicitata (come non lo è nelle Norme vigenti del Ptcp); trattandosi di una procedura prevista per legge (Art.4 della LR 12/2005) è dato per implicito il rispetto della stessa. In relazione alla segnalazione di incompatibilità di fasi e tempistiche tra procedura di Vas e procedura di modifica del Ptcp, verificato il richiamato Allegato 1c della DGR n.9/761 del 10 novembre 2010, non si rilevano incongruenze: - la procedura di verifica di assoggettabilità individua nella decisione la fase ultima e la stessa è assunta prima dell'adozione della variante stessa (dunque in una fase procedurale antecedente a				

	quella di cui al comma 4 dell'art.3 delle Norme del Ptcp); - la procedura di Vas, anche eventualmente stabilita in esito a verifica di assoggettabilità, prevede la predisposizione del parere motivato prima dell'adozione della variante (dunque in una fase procedurale antecedente a quella di cui al comma 4 dell'art.3 delle Norme del Ptcp). Poiché né la LR 12/2005 né la disciplina specificata dal Ptcp fissa il termine entro il quale dall'adozione si debba giungere all'approvazione della variante, anche nel caso in cui l'ipotesi di accoglimento di osservazioni dovesse portare ad una "riapertura" della procedura Vas, non si ravvisano elementi di incompatibilità temporale. Si rileva infine che la Provincia è tenuta, nel caso di avvio di procedura di VAS, a individuare Regione Lombardia tra i soggetti competenti in materia ambientale e tra i soggetti territorialmente competenti e che, nel caso, Regione potrà partecipare al processo ed esprimersi in merito all'applicazione della corretta procedura.				
	Art.5bis - Osservatorio <i>Comma 7. Linee di indirizzo per le proposte di ampliamento o rilocalizzazione di attività industriali</i> VR suggerisce di procedere direttamente, con la variante in esame, alla definizione delle Linee di indirizzo relative alle condizioni minime delle proposte di rilocalizzazione o di ampliamento di attività industriali e artigianali di cui al comma 6 del medesimo art.5bis. Ciò in particolare in ragione del loro valore vincolante per la ricevibilità/ammissibilità della domanda. ✎ ✎ Con riferimento alla motivazione addotta, si ritiene di modificare la norma precisando che il valore vincolante (in termini di ricevibilità/ammissibilità delle proposte) delle linee di indirizzo decorrerà dalla loro approvazione da parte del Consiglio Provinciale. <table border="1"> <thead> <tr> <th>TESTO ADOTTATO</th><th>TESTO PROPOSTO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Art. 5 bis – Osservatorio 7. Condizioni minime delle proposte di cui al comma 6 Il Consiglio provinciale definisce linee di indirizzo relative alle condizioni minime delle proposte di cui al precedente comma 6. Le linee di indirizzo hanno valore vincolante per la ricevibilità/ammissibilità delle proposte. </td><td> Art. 5 bis – Osservatorio 7. Condizioni minime delle proposte di cui al comma 6 Il Consiglio provinciale definisce linee di indirizzo relative alle condizioni minime delle proposte di cui al precedente comma 6. Una volta approvate dal Consiglio provinciale, le linee di indirizzo hanno valore vincolante per la ricevibilità/ammissibilità delle proposte. </td></tr> </tbody> </table>	TESTO ADOTTATO	TESTO PROPOSTO	Art. 5 bis – Osservatorio 7. Condizioni minime delle proposte di cui al comma 6 Il Consiglio provinciale definisce linee di indirizzo relative alle condizioni minime delle proposte di cui al precedente comma 6. Le linee di indirizzo hanno valore vincolante per la ricevibilità/ammissibilità delle proposte.	Art. 5 bis – Osservatorio 7. Condizioni minime delle proposte di cui al comma 6 Il Consiglio provinciale definisce linee di indirizzo relative alle condizioni minime delle proposte di cui al precedente comma 6. Una volta approvate dal Consiglio provinciale, le linee di indirizzo hanno valore vincolante per la ricevibilità/ammissibilità delle proposte.
TESTO ADOTTATO	TESTO PROPOSTO				
Art. 5 bis – Osservatorio 7. Condizioni minime delle proposte di cui al comma 6 Il Consiglio provinciale definisce linee di indirizzo relative alle condizioni minime delle proposte di cui al precedente comma 6. Le linee di indirizzo hanno valore vincolante per la ricevibilità/ammissibilità delle proposte.	Art. 5 bis – Osservatorio 7. Condizioni minime delle proposte di cui al comma 6 Il Consiglio provinciale definisce linee di indirizzo relative alle condizioni minime delle proposte di cui al precedente comma 6. Una volta approvate dal Consiglio provinciale, le linee di indirizzo hanno valore vincolante per la ricevibilità/ammissibilità delle proposte.				
2.3	Relazione con i Piani territoriali regionali d'Area Piano Territoriale Regionale d'Area Navigli Lombardi Con specifico riferimento al <i>Piano territoriale d'area Navigli Lombardi</i>, la verifica regionale contiene le seguenti osservazioni: - <i>disposizioni di carattere prescrittivo del PTR A.</i> I contenuti di carattere prescrittivo del PTR A (lettera a dell'estratto dalla VR) sono riferiti a quanto previsto all'interno dell'art.24 "Idrografia artificiale" delle Norme del Ptcp, circa il divieto di realizzazione di taluni interventi nella fascia di 50 m lungo le sponde del Canale Villoresi e del Naviglio di Paderno (art. 24.4.a); - <i>disposizioni a carattere di indirizzo del PTR A.</i> I contenuti a carattere di indirizzo del PTR A riguardano la richiesta di integrazione dell'art.31 delle Norme del Ptcp con un richiamo ai contenuti del PTR A riferiti alla valorizzazione del sistema rurale e paesistico-ambientale nella fascia di 500 metri esterna al tessuto urbano consolidato. ✎ ✎ In sede di propria valutazione di compatibilità al Ptr, Regione ha verificato la coerenza della variante normativa in esame con il Piano territoriale regionale d'Area (PTR A) incidente sul territorio della Provincia: il PTR A Navigli. Tale strumento, efficace dal 22 dicembre 2010 (Burl SAC n. 51 del 22.12.2010), governa un territorio esteso, attraversato da 5 navigli (Grande, Bereguardo, Pavese, Martesana e Paderno) in 5 province (MI, PV, VA, LC e MB) e interessa nel complesso 51 Comuni. Rispetto alla Provincia di Monza e della Brianza, il PTR A interessa il solo Comune di Cornate d'Adda, da cui passa il Naviglio di Paderno, a sua volta interamente compreso nel perimetro del Parco Regionale Adda Nord (circa il 57% dell'intero territorio comunale è oggi compreso nel Parco).				

Rispetto alla coerenza con il PTR A della variante in esame, si premette innanzitutto che sia l'art.24 "Idrografia artificiale", che l'art.31 "Rete verde di ricomposizione paesaggistica", sono presenti sin dall'adozione del Ptcp; tuttavia, pur in vigenza di tale strumento, in sede di prima verifica regionale del Piano provinciale adottato (maggio 2012), nessun rilievo è emerso in merito al rapporto con il PTR A. Ciò detto, anche alla luce delle modifiche nel frattempo intervenute alla LR 12/05, che assegna alle province la valutazione di compatibilità ai contenuti del PTR A, dei Pgt dei comuni compresi nell'ambito territoriale di riferimento, si illustra a seguire la proposta di recepimento di quanto segnalato.

Per quanto riguarda i contenuti di carattere prescrittivo del PTR A (lettera a dell'estratto dalla VR), riferiti a quanto previsto all'interno dell'art. 24 "Idrografia artificiale", circa il divieto di realizzazione di taluni interventi nella fascia di 50 m lungo le sponde del Canale Villoresi e del Naviglio di Paderno (art. 24.4.a), si propone:

- di integrare il comma 4 inserendo, in apertura, esplicito riferimento alla prevalenza delle disposizioni e contenuti del *Piano territoriale regionale d'area Navigli* (PTR A Navigli), avente efficacia diretta e cogente per Province e Comuni interessati;
- di inserire il nuovo comma 5 "Contenuti minimi degli atti di PGT" volto a esplicitare che i Pgt dei Comuni interessati dal *Piano territoriale regionale d'area Navigli* sono tenuti a recepirne i contenuti.

TESTO ADOTTATO	TESTO PROPOSTO
Art. 24 - Idrografia artificiale 4. Previsioni prescrittive e prevalenti per il Canale Villoresi ed il Naviglio di Paderno: a. nei territori compresi entro la fascia di cinquanta metri lungo entrambe le sponde è fatto comunque divieto di prevedere e realizzare nuovi interventi, che non siano di completamento dei centri e nuclei esistenti, per: grandi strutture di vendita e centri commerciali, impianti per il trattamento rifiuti, ambiti estrattivi e impianti di lavorazione inerti, impianti industriali e residenze; b. nei territori compresi in una fascia di dieci metri lungo entrambe le rive sono in ogni caso ammessi solo interventi per la gestione e manutenzione del canale e il recupero di manufatti idraulici e opere d'arte, interventi di riqualificazione e valorizzazione delle sponde e delle alzaie nonché di sistemazione e potenziamento del verde, con specifica attenzione alla fruizione ciclo-pedonale delle fasce rivierasche e alla massima limitazione di percorsi e aree di sosta per mezzi motorizzati; c. tutti gli interventi a scavalco del Naviglio di Paderno o del Canale Villoresi, nuovi o in adeguamento di opere esistenti, dovranno sempre garantire la navigabilità del corso d'acqua, evitando tassativamente strutture a raso.	Art. 24 - Idrografia artificiale 4. Previsioni prescrittive e prevalenti per il Canale Villoresi ed il Naviglio di Paderno: <i>Fatte salve differenti disposizioni e contenuti del Piano territoriale regionale d'area Navigli (PTR A Navigli), avente efficacia diretta e cogente per Province e Comuni interessati:</i> a. nei territori compresi entro la fascia di cinquanta metri lungo entrambe le sponde è fatto comunque divieto di prevedere e realizzare nuovi interventi, che non siano di completamento dei centri e nuclei esistenti, per: grandi strutture di vendita e centri commerciali, impianti per il trattamento rifiuti, ambiti estrattivi e impianti di lavorazione inerti, impianti industriali e residenze; b. nei territori compresi in una fascia di dieci metri lungo entrambe le rive sono in ogni caso ammessi solo interventi per la gestione e manutenzione del canale e il recupero di manufatti idraulici e opere d'arte, interventi di riqualificazione e valorizzazione delle sponde e delle alzaie nonché di sistemazione e potenziamento del verde, con specifica attenzione alla fruizione ciclo-pedonale delle fasce rivierasche e alla massima limitazione di percorsi e aree di sosta per mezzi motorizzati; c. tutti gli interventi a scavalco del Naviglio di Paderno o del Canale Villoresi, nuovi o in adeguamento di opere esistenti, dovranno sempre garantire la navigabilità del corso d'acqua, evitando tassativamente strutture a raso. 5. Contenuti minimi degli atti di PGT: I PGT dei territori interessati dal <i>Piano territoriale regionale d'area Navigli</i> (PTR A Navigli) recepiscono le prescrizioni in esso contenute e declinano gli indirizzi e i criteri che il PTR A individua per le sezioni <i>paesaggio, territorio e turismo</i> .

	Per quanto riguarda invece le disposizioni a carattere di indirizzo del PTR, ossia la richiesta di integrazione dell'art.31 delle Norme del Ptcp con un richiamo ai contenuti del PTR riferiti alla valorizzazione del sistema rurale e paesistico-ambientale nella fascia di 500 metri esterna al tessuto urbano consolidato, si ritiene che l'integrazione proposta per l'art.24 sia esaustiva di ogni necessità di richiamo ai contenuti specifici del Piano d'area. Nel caso concreto del territorio della Provincia di Monza e della Brianza, la fascia in questione è interamente compresa nel Parco Regionale Adda Nord, come ampliato con Legge Regionale 30 aprile 2015, n.10. L'art.4, comma 7 delle Norme del Ptcp, in applicazione di quanto previsto dall'art.15, comma 7 della LR 12/05, specifica che “...il PTCP, fermi restando i casi di prevalenza del PTCP di cui all'art.18 della medesima legge regionale, non disciplina le aree comprese nel territorio delle aree regionali protette, intendendosi i relativi strumenti di pianificazione totalmente recepiti nel PTCP medesimo”. Il Parco Regionale Adda Nord, come il Parco della Valle del Lambro e il Parco delle Groane, è sì elemento fondante della rete verde di ricomposizione paesaggistica definita dal Ptcp (artt.31 e 32 delle Norme), ma il relativo strumento di coordinamento (Piano territoriale di coordinamento dei parchi) è indipendente e soggetto anch'esso alle prevalenti disposizioni del PTR.
2.4	Relazione con altre politiche regionali
	Strutture sanitarie Regione Lombardia segnala che il Ptcp di Monza e Brianza non contiene negli elaborati le strutture sanitarie esistenti; a titolo collaborativo segnala che le stesse sono disponibili sul portale OpenData e sul Geoportale di Regione Lombardia. ✂ Considerato che non è oggetto della presente variante la modifica degli elaborati grafici del Ptcp, nemmeno per i solo aspetti conoscitivi, la Provincia valuterà la segnalazione data alla prima occasione utile.
	Protezione civile VR rileva che le Norme del Ptcp non contengono alcun riferimento al Piano di emergenza provinciale di Protezione civile del 2014. VR rileva inoltre auspicabile che gli obiettivi del Ptcp promuovano linee di indirizzo e azioni volte alla riduzione dei rischi individuati dal PRIM (Programma Regionale Integrato della Mitigazione dei Rischi). ✂ Le Norme del Ptcp trattano in generale il tema del rapporto con i piani di settore aventi valenza territoriale all'articolo 4. In coerenza alla scelta originaria, si ritiene non sia necessario specificare che, tra i piani di settore provinciali, vi è il <i>Piano di emergenza provinciale di Protezione civile</i>. Relativamente alla tematica del rischio, si evidenzia che il Ptcp vigente già assume il tema tra i propri obiettivi, sebbene limitatamente agli aspetti connessi a difesa del suolo e assetto idrogeologico. Dell'eventuale integrazione del Documento degli obiettivi del Ptcp, documento che non è oggetto della presente variante e non rientra tra le finalità della stessa, si terrà conto alla prima altra occasione utile.
	Classificazione acustica comunale Regione segnala che, ai sensi dell'articolo 4 della LR 13/01, i Comuni devono assicurare la coerenza tra PGT e classificazione acustica. ✂ Trattandosi di una procedura prevista per legge dal 2011, è dato per implicito che i Comuni debbano attenersi; non si ritiene pertanto necessario richiamare la stessa nelle Norme del Ptcp.

3	Previsioni della Variante al Ptcp aventi efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del Pgt, ai sensi dell'art.18 della l.r. n.12/05				
3.1	Considerazioni in merito alla Tutela dei beni ambientali e paesaggistici Regione non ha segnalazioni di rilievo in merito alla coerenza della variante del Ptcp con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR). In merito alla modifica dell'art.36 "Parchi locali di interesse sovracomunale" RL propone di integrare il comma 4 con la seguente frase: "ad eccezione dei casi di modifica del perimetro dei Plis conseguente all'inclusione del territorio in aree protette di cui all'art.1, lettere a), b) e c) della LR 86/83, a cui si applica quanto previsto all'art.16 bis della LR 86/83". Ciò per coerenza con l'art.5, comma 3, della LR 28/2016. SO CR Pur rilevando che quanto segnalato da Regione valga a prescindere dal fatto che sia specificato sulle Norme del Ptcp, la Provincia ritiene di accogliere la proposta integrando il comma 4 dell'Art.36 delle Norme del Ptcp come di seguito evidenziato. <table border="1"> <thead> <tr> <th>TESTO ADOTTATO</th><th>TESTO PROPOSTO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Art. 36 – Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) 4. Le proposte di nuovi Plis o di modifiche comunali concernenti i perimetri dei PLIS sono formulate attraverso il Documento di piano dei Pgt. In sede di formale procedura di riconoscimento delle modifiche al perimetro del Plis, la Provincia, nelle ipotesi di riduzione dello stesso, si esprime in merito all'eventuale esclusione dalla Rete verde di ricomposizione paesaggistica delle aree sottratte al Plis. L'espressione è effettuata in ragione delle valenze paesaggistiche ed ecologico-naturalistiche ad esse riconosciute. In caso di espressione favorevole all'esclusione dalla Rete verde della superficie in diminuzione, la Provincia avvia le conseguenti modifiche al PTCP secondo le modalità disciplinate all'articolo 3, commi da 3 a 7. L'ampliamento della rete verde ai sensi del precedente comma 3.a comporta il solo aggiornamento cartografico del Ptcp. </td><td> Art. 36 – Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) 4. Le proposte di nuovi Plis o di modifiche comunali concernenti i perimetri dei PLIS sono formulate attraverso il Documento di piano dei Pgt, ad eccezione dei casi di modifica del perimetro dei Plis conseguente all'inclusione del territorio in aree regionali protette. In sede di formale procedura di riconoscimento delle modifiche al perimetro del Plis, la Provincia, nelle ipotesi di riduzione dello stesso, si esprime in merito all'eventuale esclusione dalla Rete verde di ricomposizione paesaggistica delle aree sottratte al Plis. L'espressione è effettuata in ragione delle valenze paesaggistiche ed ecologico-naturalistiche ad esse riconosciute. In caso di espressione favorevole all'esclusione dalla Rete verde della superficie in diminuzione, la Provincia avvia le conseguenti modifiche al PTCP secondo le modalità disciplinate all'articolo 3, commi da 3 a 7. L'ampliamento della rete verde ai sensi del precedente comma 3.a comporta il solo aggiornamento cartografico del Ptcp. </td></tr> </tbody> </table>	TESTO ADOTTATO	TESTO PROPOSTO	Art. 36 – Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) 4. Le proposte di nuovi Plis o di modifiche comunali concernenti i perimetri dei PLIS sono formulate attraverso il Documento di piano dei Pgt. In sede di formale procedura di riconoscimento delle modifiche al perimetro del Plis, la Provincia, nelle ipotesi di riduzione dello stesso, si esprime in merito all'eventuale esclusione dalla Rete verde di ricomposizione paesaggistica delle aree sottratte al Plis. L'espressione è effettuata in ragione delle valenze paesaggistiche ed ecologico-naturalistiche ad esse riconosciute. In caso di espressione favorevole all'esclusione dalla Rete verde della superficie in diminuzione, la Provincia avvia le conseguenti modifiche al PTCP secondo le modalità disciplinate all'articolo 3, commi da 3 a 7. L'ampliamento della rete verde ai sensi del precedente comma 3.a comporta il solo aggiornamento cartografico del Ptcp.	Art. 36 – Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) 4. Le proposte di nuovi Plis o di modifiche comunali concernenti i perimetri dei PLIS sono formulate attraverso il Documento di piano dei Pgt, ad eccezione dei casi di modifica del perimetro dei Plis conseguente all'inclusione del territorio in aree regionali protette. In sede di formale procedura di riconoscimento delle modifiche al perimetro del Plis, la Provincia, nelle ipotesi di riduzione dello stesso, si esprime in merito all'eventuale esclusione dalla Rete verde di ricomposizione paesaggistica delle aree sottratte al Plis. L'espressione è effettuata in ragione delle valenze paesaggistiche ed ecologico-naturalistiche ad esse riconosciute. In caso di espressione favorevole all'esclusione dalla Rete verde della superficie in diminuzione, la Provincia avvia le conseguenti modifiche al PTCP secondo le modalità disciplinate all'articolo 3, commi da 3 a 7. L'ampliamento della rete verde ai sensi del precedente comma 3.a comporta il solo aggiornamento cartografico del Ptcp.
TESTO ADOTTATO	TESTO PROPOSTO				
Art. 36 – Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) 4. Le proposte di nuovi Plis o di modifiche comunali concernenti i perimetri dei PLIS sono formulate attraverso il Documento di piano dei Pgt. In sede di formale procedura di riconoscimento delle modifiche al perimetro del Plis, la Provincia, nelle ipotesi di riduzione dello stesso, si esprime in merito all'eventuale esclusione dalla Rete verde di ricomposizione paesaggistica delle aree sottratte al Plis. L'espressione è effettuata in ragione delle valenze paesaggistiche ed ecologico-naturalistiche ad esse riconosciute. In caso di espressione favorevole all'esclusione dalla Rete verde della superficie in diminuzione, la Provincia avvia le conseguenti modifiche al PTCP secondo le modalità disciplinate all'articolo 3, commi da 3 a 7. L'ampliamento della rete verde ai sensi del precedente comma 3.a comporta il solo aggiornamento cartografico del Ptcp.	Art. 36 – Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) 4. Le proposte di nuovi Plis o di modifiche comunali concernenti i perimetri dei PLIS sono formulate attraverso il Documento di piano dei Pgt, ad eccezione dei casi di modifica del perimetro dei Plis conseguente all'inclusione del territorio in aree regionali protette. In sede di formale procedura di riconoscimento delle modifiche al perimetro del Plis, la Provincia, nelle ipotesi di riduzione dello stesso, si esprime in merito all'eventuale esclusione dalla Rete verde di ricomposizione paesaggistica delle aree sottratte al Plis. L'espressione è effettuata in ragione delle valenze paesaggistiche ed ecologico-naturalistiche ad esse riconosciute. In caso di espressione favorevole all'esclusione dalla Rete verde della superficie in diminuzione, la Provincia avvia le conseguenti modifiche al PTCP secondo le modalità disciplinate all'articolo 3, commi da 3 a 7. L'ampliamento della rete verde ai sensi del precedente comma 3.a comporta il solo aggiornamento cartografico del Ptcp.				
3.2	Considerazioni in merito al Sistema della mobilità La competente Direzione regionale, esaminati gli elaborati della variante Ptcp al fine di verificarne gli aspetti di conformità normativa e di compatibilità con la programmazione regionale di settore, ha espresso le seguenti valutazioni. 1. Si dà atto che le variazioni dell'articolato relativamente al sistema della mobilità (artt. da 38 a 41) <i>"non prefigurano in qualsiasi caso ricadute apprezzabili su assetto, funzionalità ed efficienza dello stesso. Non sussistono, pertanto, osservazioni sui contenuti di merito"</i>. 2. Si segnala l'opportunità di provvedere all'aggiornamento di quei contenuti del Ptcp che, a distanza di quattro anni dalla sua entrata in vigore, <i>"risultano non più allineati alle previsioni di carattere prevalente derivanti dal mutato contesto programmatico sovraordinato (infrastrutturale nella fattispecie) e registrate nel PTR"</i>. Tenuto conto di quanto effettuato da Provincia in sede di recepimento della Verifica regionale nel 2013, Regione suggerisce di recepire il nuovo quadro degli interventi di sviluppo della rete di mobilità sovra-provinciale anche agli effetti dell'attribuzione di valore prescrittivo alla localizzazione delle relative opere, ai sensi dell'art.18 della LR 12/05. In relazione a ciò, al fine di continuare ad assicurare il concorso dello strumento provinciale nella preservazione delle condizioni di fattibilità degli interventi sovraordinati, Regione chiede di adeguare le tabelle 1 e 2 dell'art.41 (Salvaguardia e tutela delle nuove				

infrastrutture per la mobilità) delle Norme del Ptcp alle infrastrutture strategiche indicate nell'ultimo aggiornamento annuale del Ptr.

✎ ✎

La richiesta regionale è tesa ad assicurare diretta corrispondenza tra il quadro degli interventi infrastrutturali prioritari definito dal Ptr (aggiornato annualmente da Regione nell'ambito del proprio Documento di economia e finanza) e quello avente efficacia prescrittiva e prevalente ai sensi dell'art.18 della LR 12/2005, come disciplinato dall'art.41 delle Norme del Ptcp.

In merito si evidenzia che:

- Regione annualmente, nell'ambito della propria programmazione, definisce gli interventi qualificati quali obiettivi prioritari di interesse regionale o sovraregionale di cui all'art.20.4 della LR 12/2005. Tali interventi costituiscono aggiornamento del Ptr;
- il Ptr vigente non ha esercitato la facoltà, di cui all'art.20.5 della LR 12/2005, di attribuire agli interventi di cui al punto precedente *“immediata prevalenza su ogni altra difforme previsione contenuta nel Ptcp ovvero nel Pgt”*;
- nel vigente Ptcp, fatta eccezione per l'intervento su ferro denominato da Regione *“Nodo di Seveso”* (per il quale la verifica di compatibilità dei Pgt dei Comuni interessati è in capo a Regione), tutti gli interventi di cui alla Dgr del 30.10.2017 n.X/7279 (Burl SO n.51 del 21/12/2017, ultimo aggiornamento del Ptr), ricadenti sul territorio della Provincia, sono già contenuti sia nello scenario programmatico, che in quello di piano (Tavole da 10 a 13 del Ptcp vigente);
- nel Ptcp non deve esserci necessariamente coincidenza tra programma generale riguardante il sistema della mobilità (quadro previsionale/programmatico) e individuazione degli interventi infrastrutturali aventi efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di Pgt ai sensi dell'art.18 ai sensi della LR 12/2005 (interventi indicati alle Tabelle 1 e 2 dell'Art.41.3 delle Norme del Ptcp vigente);
- ai sensi di legge (nazionale e regionale) e a prescindere dal recepimento nei Ptcp degli obiettivi prioritari di interesse regionale, i Comuni sono comunque tenuti a garantire nei propri Pgt idonee di misure di salvaguardia dei tracciati previsti dalla programmazione nazionale, regionale e provinciale e ciò sia per gli effetti delle vigenti norme che regolano le ricadute urbanistiche in relazione allo stato di avanzamento progettuale dell'intervento, che per quanto previsto dall'art.102bis *“Norme speciali di salvaguardia”* della LR 12/2005 e dalla correlata Dgr 8/8579 del 3/12/2008.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, considerato che:

- l'allineamento tra gli interventi elencati nelle tabelle 1 e 2 dell'art.41.3 del Ptcp vigente e il quadro degli *obiettivi prioritari di interesse regionale o sovraregionale* non è dovuto;
- l'articolo 41 delle Norme del Ptcp non è stato interessato, in sede di adozione della presente variante, da alcuna modifica;

tenuto conto che sono trascorsi più di quattro anni dall'entrata in vigore del Ptcp, nell'ottica di una migliore esplicitazione dei riferimenti prevalenti da assumere per la conformità dei Pgt agli sviluppi inerenti la localizzazione delle infrastrutture della mobilità, si ritiene di:

1. integrare il punto b. del comma 4 dell'art.41 delle Norme del Ptcp, relativo ai contenuti minimi degli atti di Pgt, esplicitando che gli aggiornamenti annuali del Ptr relativi all'approvazione degli *Obiettivi prioritari di interesse regionale* ai sensi dell'art. 20.4 della LR 12/2005, costituiscono riferimento prevalente ai fini del recepimento nel Pgt delle correlate previsioni.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Art. 41 – Salvaguardia e tutela delle nuove infrastrutture per la mobilità 4. Contenuti minimi degli atti di PGT: a. b. recepimento della localizzazione, comprensiva dei corridoi di salvaguardia, degli interventi infrastrutturali di cui al comma 3.	Art. 41 – Salvaguardia e tutela delle nuove infrastrutture per la mobilità 4. Contenuti minimi degli atti di PGT: a. b. recepimento della localizzazione, comprensiva dei corridoi di salvaguardia, degli interventi infrastrutturali di cui al comma 3. <i>Gli aggiornamenti annuali del PTR relativi all'approvazione degli Obiettivi prioritari di interesse regionale (art.20.4, LR 12/2005) costituiscono, in ogni caso, riferimento prevalente ai fini del recepimento nel PGT degli interventi infrastrutturali per la mobilità.</i>

2. modificare la tabella 1 dell'art.41 delle Norme del Ptcp, aggiornando la colonna "Riferimento progettuale" riferita al *Sistema Viabilistico Pedemontano* ed eliminando gli interventi attuati (la *Tangenziale Est Esterna di Milano*).

TABELLA 1 VIGENTE				TABELLA 1 PROPOSTA			
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI STRADALI	RIFERIMENTO PROGETTUALE	SALVAGUARDIA OPERANTE	DIMENSIONAMENTO CORRIDOI DI SALVAGUARDIA	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI STRADALI	RIFERIMENTO PROGETTUALE	SALVAGUARDIA OPERANTE	DIMENSIONAMENTO CORRIDOI DI SALVAGUARDIA
Sistema Viabilistico Pedemontano	Progetto definitivo approvato dal CIPE (delibera n.97 del 06/11/2009), versione adeguata dal soggetto aggiudicatore in ottemperanza alle prescrizioni ivi espresse e trasmessa agli enti interessati con nota del 23/12/2010	art.166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento	Sistema Viabilistico Pedemontano	Progetto definitivo approvato dal CIPE (Delibera n. 97 del 6.11.2009 pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18.2.2010). Versione adeguata dal soggetto aggiudicatore C.A.L. S.p.A. in ottemperanza alle prescrizioni ivi espresse e trasmessa agli enti interessati con nota del 23.12.2010. Vincolo reiterato dal CIPE con Delibera n.1 del 19.01.2017 pubblicata sulla G.U. n.148 del 27.06.2017	art.166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
Tangenziale Est Esterna di Milano	Progetto definitivo approvato dal CIPE (delibera n.51 del 03/08/2011), versione adeguata dal soggetto aggiudicatore in ottemperanza alle prescrizioni ivi espresse	art.166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento				
Terza Corsia S.S. 35 "dei Giovi" – tratta Milano-Meda	Studio di fattibilità trasmesso da Provincia di Milano/Soc. Milano Serravalle Milano Tangenziali Spa in data 25/05/2009	art.18 comma 2 L.R. 12/2005	Ampiezza pari alla fascia di rispetto da Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione (Art.16-18 DL 285/1992 e Art.26-28 DPR 495/1992), ridotta del 50% all'interno dei centri abitati	Terza Corsia S.S. 35 "dei Giovi" – tratta Milano-Meda	Studio di fattibilità trasmesso da Provincia di Milano/Soc. Milano Serravalle Milano Tangenziali Spa in data 25/05/2009	art.18 comma 2 L.R. 12/2005	Ampiezza pari alla fascia di rispetto da Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione (Art.16-18 DL 285/1992 e Art.26-28 DPR 495/1992), ridotta del 50% all'interno dei centri abitati

3.3 Considerazioni in merito agli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico

Regione non ha segnalazioni di rilievo in merito agli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS).
A titolo collaborativo segnala la mancanza di coerenza, in tema di AAS, tra il comma 4.a dell'art.31 e l'art.34 delle Norme del Ptcp.



In assenza di maggiori spiegazioni da parte di Regione in merito alla richiamata mancanza di coerenza, si presuppone un'erronea interpretazione di quanto indicato all'art.31.4.a.
L'articolo 31 ha come oggetto la Rete verde di ricomposizione paesaggistica e il comma 4.a specifica che, in sede di redazione del Pgt, i Comuni possono apportare alla stessa rettifiche e miglioramenti all'individuazione effettuata dal piano provinciale (laddove i miglioramenti sono da intendersi "le integrazioni").
Al di fuori di tali casistiche, le modifiche alla RV (modifiche che consistono ad esempio in riduzioni della RV non rientranti nella fattispecie delle rettifiche) costituiscono proposta da parte del Comune di modifica o integrazione del Ptcp ai sensi dell'art.13.5 della LR 12/2005. L'ultima parte del comma 4.a specifica che queste eventuali proposte di modifica della RV non possono "riguardare aree ricomprese all'interno degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico". Il senso di questa regola è di fare in modo che non vengano proposte riduzione della RV che interessano aree a loro volta individuate tra gli AAS; in RV sono infatti fatte salve le previsioni del titolo terzo della parte seconda della LR 12/2005 e pertanto, ai fini

	dell'uso agricolo di un ambito, nulla incide il fatto che l'ambito stesso sia incluso nella rete verde. In rafforzamento della tutela degli AAS, il comma 3.d del medesimo articolo 31 precisa che "laddove la rete verde di ricomposizione paesaggistica si sovrappone agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, è ammesso quanto previsto al comma 3 dell'art.6 [delle Norme del Ptcp]". La possibilità che i Comuni hanno di aumentare gli AAS è specificata non all'art.31 delle Norme del Ptcp, bensì al comma 3 dell'art.7, dove non è certo esclusa l'ipotesi di ampliamento degli AAS in RV. Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'art.34 (Ambiti di interesse provinciale –AIP) delle Norme del Ptcp, è utile richiamare che, per definizione, gli AIP sono individuati "all'esterno dell'attuale individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, della rete verde di ricomposizione paesaggistica, dei parchi regionali e dei PLIS" (Art.34.1) e che, pertanto, non può verificarsi il caso in cui un'area in AIP sia anche un'area in AAS. I comuni, in sede di redazione del Pgt o in sede di azione di coordinamento Provincia-Comune, possono ampliare gli AAS in AIP; in tal caso, la Provincia adeguerà il proprio Ptcp trasformando da AIP ad AAS le aree in questione. Chiarito quanto sopra, si ritiene che non sussistano le incoerenze segnalate da Regione.				
3.4	Considerazioni in merito all'Assetto idrogeologico e difesa del suolo Con riferimento all'art.11 (Elementi geomorfologici), Regione evidenzia la necessità di precisare che per la più puntuale individuazione degli elementi geomorfologici nei Pgt devono essere obbligatoriamente considerati i documenti e i dati conoscitivi di cui all'allegato n.1 della dgr 30 novembre 2011 n.IX/2616, come aggiornati sul Geoportale della Lombardia. Con riferimento all'art.8 (Assetto idrogeologico), Regione ritiene necessario aggiornare i riferimenti al PAI integrandoli con opportuni riferimenti al Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA). ✎ ✎ Si recepisce quanto richiesto da Regione relativamente all'integrazione dell'art.11; si propone di inserire quanto richiesto non al comma 4 (parte oggetto della variante in esame), bensì al punto a. del comma 5 (Contenuti minimi degli atti di PGT), come di seguito riportato. <table border="1"> <thead> <tr> <th>TESTO ADOTTATO</th><th>TESTO PROPOSTO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Art. 11 - Elementi geomorfologici 4. Previsioni prescrittive e prevalenti: a. non sono ammesse nuove edificazioni nelle aree incluse negli ambiti vallivi dei corsi d'acqua; b. non sono ammesse nuove edificazioni nella porzione di territorio che comprende l'orlo di terrazzo, la sua scarpata morfologica, nonché una fascia di profondità di dieci metri a partire dall'orlo di terrazzo verso il ripiano superiore e dal piede della scarpata verso il ripiano inferiore; c. non sono ammesse nuove edificazioni sul culmine delle creste di morena. Le previsioni prescrittive e prevalenti si applicano agli elementi geomorfologici individuati alla tavola 9, salvo migliore e più puntuale individuazione effettuata nel PGT. 5. Contenuti minimi degli atti di PGT: a. verifica e individuazione puntuale degli elementi geomorfologici; b. riconoscimento di ulteriori - rispetto a quelli individuati dal PTCP - elementi geomorfologici che caratterizzano la struttura morfologica locale applicando una specifica disciplina di conservazione e valorizzazione; c. attribuzione di un'adeguata classe di fattibilità geologica agli elementi geomorfologici. </td><td> Art. 11 - Elementi geomorfologici 4. Previsioni prescrittive e prevalenti: a. non sono ammesse nuove edificazioni nelle aree incluse negli ambiti vallivi dei corsi d'acqua; b. non sono ammesse nuove edificazioni nella porzione di territorio che comprende l'orlo di terrazzo, la sua scarpata morfologica, nonché una fascia di profondità di dieci metri a partire dall'orlo di terrazzo verso il ripiano superiore e dal piede della scarpata verso il ripiano inferiore; c. non sono ammesse nuove edificazioni sul culmine delle creste di morena. Le previsioni prescrittive e prevalenti si applicano agli elementi geomorfologici individuati alla tavola 9, salvo migliore e più puntuale individuazione effettuata nel PGT. 5. Contenuti minimi degli atti di PGT: a. verifica e individuazione puntuale degli elementi geomorfologici, tenuto conto dei criteri ed indirizzi di Regione Lombardia per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e dei dati conoscitivi messi a disposizione da Regione Lombardia; b. riconoscimento di ulteriori - rispetto a quelli individuati dal PTCP - elementi geomorfologici che caratterizzano la struttura morfologica locale applicando </td></tr> </tbody> </table>	TESTO ADOTTATO	TESTO PROPOSTO	Art. 11 - Elementi geomorfologici 4. Previsioni prescrittive e prevalenti: a. non sono ammesse nuove edificazioni nelle aree incluse negli ambiti vallivi dei corsi d'acqua; b. non sono ammesse nuove edificazioni nella porzione di territorio che comprende l'orlo di terrazzo, la sua scarpata morfologica, nonché una fascia di profondità di dieci metri a partire dall'orlo di terrazzo verso il ripiano superiore e dal piede della scarpata verso il ripiano inferiore; c. non sono ammesse nuove edificazioni sul culmine delle creste di morena. Le previsioni prescrittive e prevalenti si applicano agli elementi geomorfologici individuati alla tavola 9, salvo migliore e più puntuale individuazione effettuata nel PGT. 5. Contenuti minimi degli atti di PGT: a. verifica e individuazione puntuale degli elementi geomorfologici; b. riconoscimento di ulteriori - rispetto a quelli individuati dal PTCP - elementi geomorfologici che caratterizzano la struttura morfologica locale applicando una specifica disciplina di conservazione e valorizzazione; c. attribuzione di un'adeguata classe di fattibilità geologica agli elementi geomorfologici.	Art. 11 - Elementi geomorfologici 4. Previsioni prescrittive e prevalenti: a. non sono ammesse nuove edificazioni nelle aree incluse negli ambiti vallivi dei corsi d'acqua; b. non sono ammesse nuove edificazioni nella porzione di territorio che comprende l'orlo di terrazzo, la sua scarpata morfologica, nonché una fascia di profondità di dieci metri a partire dall'orlo di terrazzo verso il ripiano superiore e dal piede della scarpata verso il ripiano inferiore; c. non sono ammesse nuove edificazioni sul culmine delle creste di morena. Le previsioni prescrittive e prevalenti si applicano agli elementi geomorfologici individuati alla tavola 9, salvo migliore e più puntuale individuazione effettuata nel PGT. 5. Contenuti minimi degli atti di PGT: a. verifica e individuazione puntuale degli elementi geomorfologici, tenuto conto dei criteri ed indirizzi di Regione Lombardia per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e dei dati conoscitivi messi a disposizione da Regione Lombardia; b. riconoscimento di ulteriori - rispetto a quelli individuati dal PTCP - elementi geomorfologici che caratterizzano la struttura morfologica locale applicando
TESTO ADOTTATO	TESTO PROPOSTO				
Art. 11 - Elementi geomorfologici 4. Previsioni prescrittive e prevalenti: a. non sono ammesse nuove edificazioni nelle aree incluse negli ambiti vallivi dei corsi d'acqua; b. non sono ammesse nuove edificazioni nella porzione di territorio che comprende l'orlo di terrazzo, la sua scarpata morfologica, nonché una fascia di profondità di dieci metri a partire dall'orlo di terrazzo verso il ripiano superiore e dal piede della scarpata verso il ripiano inferiore; c. non sono ammesse nuove edificazioni sul culmine delle creste di morena. Le previsioni prescrittive e prevalenti si applicano agli elementi geomorfologici individuati alla tavola 9, salvo migliore e più puntuale individuazione effettuata nel PGT. 5. Contenuti minimi degli atti di PGT: a. verifica e individuazione puntuale degli elementi geomorfologici; b. riconoscimento di ulteriori - rispetto a quelli individuati dal PTCP - elementi geomorfologici che caratterizzano la struttura morfologica locale applicando una specifica disciplina di conservazione e valorizzazione; c. attribuzione di un'adeguata classe di fattibilità geologica agli elementi geomorfologici.	Art. 11 - Elementi geomorfologici 4. Previsioni prescrittive e prevalenti: a. non sono ammesse nuove edificazioni nelle aree incluse negli ambiti vallivi dei corsi d'acqua; b. non sono ammesse nuove edificazioni nella porzione di territorio che comprende l'orlo di terrazzo, la sua scarpata morfologica, nonché una fascia di profondità di dieci metri a partire dall'orlo di terrazzo verso il ripiano superiore e dal piede della scarpata verso il ripiano inferiore; c. non sono ammesse nuove edificazioni sul culmine delle creste di morena. Le previsioni prescrittive e prevalenti si applicano agli elementi geomorfologici individuati alla tavola 9, salvo migliore e più puntuale individuazione effettuata nel PGT. 5. Contenuti minimi degli atti di PGT: a. verifica e individuazione puntuale degli elementi geomorfologici, tenuto conto dei criteri ed indirizzi di Regione Lombardia per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e dei dati conoscitivi messi a disposizione da Regione Lombardia; b. riconoscimento di ulteriori - rispetto a quelli individuati dal PTCP - elementi geomorfologici che caratterizzano la struttura morfologica locale applicando				

		una specifica disciplina di conservazione e valorizzazione; c. attribuzione di un'adeguata classe di fattibilità geologica agli elementi geomorfologici.				
Si recepisce quanto richiesto da Regione relativamente all'integrazione dell'art.8; si propone di richiamare quanto richiesto non al punto g. del comma 4 (parte oggetto della variante in esame), bensì integrando il punto f. del medesimo comma 4, come di seguito riportato.						
<table><tr><th>TESTO ADOTTATO</th></tr><tr><td> Art. 8 - Assetto idrogeologico 4. Contenuti minimi degli atti di PGT: f. recepimento dei contenuti del PAI (Piano stralcio di Assetto Idrogeologico) vigente, in riferimento alla delimitazione delle fasce fluviali, le aree a rischio idrogeologico molto elevato, il quadro del dissesto, nonché le relative disposizioni delle Norme di attuazione del PAI; g. inclusione, nello studio geologico di cui all'art.57 della LR 12/2005, della problematica antisismica. 5. Valutazione di compatibilità: la Provincia verifica lo stato di attuazione degli adempimenti comunali relativi al PAI, indicando le eventuali procedure e/o approfondimenti ancora non attivati che concorrono ad attuare l'assetto di progetto previsto dal PAI. </td></tr></table>		TESTO ADOTTATO	Art. 8 - Assetto idrogeologico 4. Contenuti minimi degli atti di PGT: f. recepimento dei contenuti del PAI (Piano stralcio di Assetto Idrogeologico) vigente, in riferimento alla delimitazione delle fasce fluviali, le aree a rischio idrogeologico molto elevato, il quadro del dissesto, nonché le relative disposizioni delle Norme di attuazione del PAI; g. inclusione, nello studio geologico di cui all'art.57 della LR 12/2005, della problematica antisismica. 5. Valutazione di compatibilità: la Provincia verifica lo stato di attuazione degli adempimenti comunali relativi al PAI, indicando le eventuali procedure e/o approfondimenti ancora non attivati che concorrono ad attuare l'assetto di progetto previsto dal PAI.	<table><tr><th>TESTO PROPOSTO</th></tr><tr><td> Art. 8 - Assetto idrogeologico 4. Contenuti minimi degli atti di PGT: f. recepimento dei contenuti del PAI (Piano stralcio di Assetto Idrogeologico) vigente, in riferimento alla delimitazione delle fasce fluviali, le aree a rischio idrogeologico molto elevato, il quadro del dissesto, nonché le relative disposizioni delle Norme di attuazione del PAI, e del PGRA (Piano di gestione del rischio alluvioni); g. inclusione, nello studio geologico di cui all'art.57 della LR 12/2005, della problematica antisismica. 5. Valutazione di compatibilità: la Provincia verifica lo stato di attuazione degli adempimenti comunali relativi al PAI ed al PGRA, indicando le eventuali procedure e/o approfondimenti ancora non attivati che concorrono ad attuare l'assetto di progetto previsto. </td></tr></table>	TESTO PROPOSTO	Art. 8 - Assetto idrogeologico 4. Contenuti minimi degli atti di PGT: f. recepimento dei contenuti del PAI (Piano stralcio di Assetto Idrogeologico) vigente, in riferimento alla delimitazione delle fasce fluviali, le aree a rischio idrogeologico molto elevato, il quadro del dissesto, nonché le relative disposizioni delle Norme di attuazione del PAI, e del PGRA (Piano di gestione del rischio alluvioni); g. inclusione, nello studio geologico di cui all'art.57 della LR 12/2005, della problematica antisismica. 5. Valutazione di compatibilità: la Provincia verifica lo stato di attuazione degli adempimenti comunali relativi al PAI ed al PGRA, indicando le eventuali procedure e/o approfondimenti ancora non attivati che concorrono ad attuare l'assetto di progetto previsto.
TESTO ADOTTATO						
Art. 8 - Assetto idrogeologico 4. Contenuti minimi degli atti di PGT: f. recepimento dei contenuti del PAI (Piano stralcio di Assetto Idrogeologico) vigente, in riferimento alla delimitazione delle fasce fluviali, le aree a rischio idrogeologico molto elevato, il quadro del dissesto, nonché le relative disposizioni delle Norme di attuazione del PAI; g. inclusione, nello studio geologico di cui all'art.57 della LR 12/2005, della problematica antisismica. 5. Valutazione di compatibilità: la Provincia verifica lo stato di attuazione degli adempimenti comunali relativi al PAI, indicando le eventuali procedure e/o approfondimenti ancora non attivati che concorrono ad attuare l'assetto di progetto previsto dal PAI.						
TESTO PROPOSTO						
Art. 8 - Assetto idrogeologico 4. Contenuti minimi degli atti di PGT: f. recepimento dei contenuti del PAI (Piano stralcio di Assetto Idrogeologico) vigente, in riferimento alla delimitazione delle fasce fluviali, le aree a rischio idrogeologico molto elevato, il quadro del dissesto, nonché le relative disposizioni delle Norme di attuazione del PAI, e del PGRA (Piano di gestione del rischio alluvioni); g. inclusione, nello studio geologico di cui all'art.57 della LR 12/2005, della problematica antisismica. 5. Valutazione di compatibilità: la Provincia verifica lo stato di attuazione degli adempimenti comunali relativi al PAI ed al PGRA, indicando le eventuali procedure e/o approfondimenti ancora non attivati che concorrono ad attuare l'assetto di progetto previsto.						



PTCP

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

ai sensi della LR 12/2005

NORME DEL PIANO

**VARIANTE ALLE NORME - Proposta tecnica di
recepimento della verifica regionale (sett.2018)**

PTCP

Approvazione con deliberazione del Consiglio Provinciale n.16 del 10 luglio 2013 (BURL-SAC n.43 del 23 ottobre 2013)

VARIANTE ALLE NORME DI PIANO

Adozione con deliberazione del Consiglio Provinciale n.15 del 31 maggio 2017 (BURL-SAC n.28 del 12 luglio 2017)

Approvazione con deliberazione del Consiglio Provinciale n. __ del
_____ (BURL-SAC n. __ del _____)

La responsabile del servizio
Pianificazione Territoriale 1
Laura Brioschi

Il responsabile del procedimento
direttore Settore Territorio
Antonio Infosini



Impaginazione
Centro Studi PIM

Progetto grafico
Centro Studi PIM

Copertina
Centro Studi PIM

Fotografie
Archivio fotografico del Centro Studi PIM
www.flickr.com

Immagini satellitari
Google Earth 2012

Tutti i diritti sono riservati senza il permesso da parte della Provincia di Monza e della Brianza

Maggiori informazioni su:
www.provincia.mb.it

L'attività di collaborazione ed assistenza tecnico-scientifica alla redazione del PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Monza e della Brianza [**IST_20_10** e **IST_08_12**] è ricompresa nei Programmi di Collaborazione Centro Studi PIM – Provincia di Monza e della Brianza [Settore Pianificazione Territoriale e Parchi] per gli anni 2010, 2011 e 2012.

L'attività di collaborazione alla variante delle Norme del Piano [**IST_03_15**] è ricompresa nei Programmi di Collaborazione Centro Studi PIM – Provincia di Monza e della Brianza [Settore Territorio] per gli anni 2015-2016

PTCP // Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

ai sensi della legge regionale n.12/2005

Adozione

Adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.31 del 22 dicembre 2011

Approvazione

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.16 del 10 luglio 2013

Pubblicazione

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Avvisi e concorsi n.43 del 23 ottobre 2013, ai sensi dell'art.17 comma 10 della LR 12/2005

NORME DEL PIANO // Varianti e modifiche

Variante alle Norme del Piano

Adozione con deliberazione del Consiglio Provinciale n.15 del 31 maggio 2017
(BURL-SAC n.28 del 12 luglio 2017)

Approvazione con deliberazione del Consiglio Provinciale n. ... del
(BURL-SAC n. ... del)

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Settore Pianificazione Territoriale e Parchi

Paolo Morazzoni, Direttore
Laura Brioschi, ufficio di piano
Bruno Grillini, sistemi verdi
Marco Longoni, pianificazione territoriale
Lisa Sacchi, difesa del suolo

con la collaborazione dei Settori

Ambiente ed Agricoltura

Fabio Sabatino Lopez Nunes, Direttore

**Infrastrutture, Interventi strategici,
Opere pubbliche e Trasporti**

Antonio Infosini, Direttore

**Turismo, Sport e Tempo Libero, Caccia e Pesca,
Attività produttive, Politiche Giovanili**

Saverio D'Ambrosio, Direttore

Viabilità e Strade

Saverio Bourlès, Direttore

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Roberto Busi, Ezio Micelli, Paolo Riganti,
Michele Rossi, Fabio Saldini



GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Paolo Morazzoni (Provincia MB), progettista
e responsabile del procedimento

Franco Sacchi (Direttore Centro Studi PIM)
Pierluigi Nobile (Capo progetto Centro Studi PIM)

COORDINAMENTO TECNICO

Amedeo Cedro
Paolo Rigamonti
Umberto Vascelli Vallara

IMPOSTAZIONE METODOLOGICA

Paolo Rigamonti

SISTEMA INSEDIATIVO E CONSUMO DI SUOLO

Paolo Rigamonti, con la collaborazione di:
Marco Longoni (Provincia MB),
Angelo Armentano, Emanuele Garda

AMBITI AGRICOLI STRATEGICI

Amedeo Cedro e Marco Longoni (Provincia MB),
con la collaborazione di:
Angelo Armentano, Elisabetta Vangelista

SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Paola Pozzi, con la collaborazione di:
Fabio Andreoni, Antonio Infosini, Marco Longoni
(Provincia MB),
Mauro Barizza, Alberto Giudici, Paolo Rigamonti,
Paolo Riganti, Maria Evelina Saracchi

SISTEMA PAESISTICO E AMBIENTALE

Umberto Vascelli Vallara, con la collaborazione di:
Bruno Grillini (Provincia MB),
Fabio Bianchini, Francesca Boeri, Francesca Gobbato,
Albano Marcarini.
Contributo di Arturo Lanzani (DiAP-Politecnico di
Milano) sugli ambiti di azione paesaggistica

DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO IDROGEOLOGICO

Lisa Sacchi (Provincia MB), con la collaborazione di:
Alfredo Bini, Emanuele Garda, Andrea Strini, Ferruccio
Tomasì, Stefano Turri

SISTEMA ECONOMICO TERRITORIALE
Pietro Lembi

SISTEMA DEL COMMERCIO

Aldo Redaelli, Francesco Redaelli,
con la collaborazione di:
Saverio D'Ambrosio (Provincia MB)

NORME DEL PIANO

Michele Schiavulli

**SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
ED ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE**

Andrea Giambarda (Provincia MB),
con la collaborazione di:
Angelo Armentano, Francesca Cella, Fabio Cervi,
Alma Grieco, Cinzia Vanzulli, Lorenzo Villa

**COORDINAMENTO REDAZIONALE
E SEGRETERIA**

Laura Brioschi (Provincia MB),
Ilaria Parisi

**SUPERVISIONE ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE,
GRAFICA**
Centro Studi PIM

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Fondazione Lombardia per l'Ambiente
Manuela Panzini, Stefano Pareglio (coordinamento
scientifico),
Silvia Agnello, Alice Pasquinelli, Silvia Ronchi

VALUTAZIONE D'INCIDENZA

Fondazione Lombardia per l'Ambiente
Mattia Busti, Antonia Tedesco

AUTORITA' COMPETENTE PER LA V.A.S.

Direttore Generale, Direttore Settore Ambiente e
Agricoltura, Responsabile del procedimento
(Provincia MB)

FASE DI RECEPIMENTO DELLA VERIFICA REGIONALE E DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA E DI CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Settore Pianificazione Territoriale e Parchi

Paolo Morazzoni, Direttore

Marco Longoni, Responsabile servizio pianificazione territoriale e S.I.T.I.

Laura Brioschi, ufficio piano

Alessandra Caironi, ufficio di piano

Francesca Davino, ufficio attuazione ptcp

Graziella De Gioia, servizio amministrativo, controllo di gestione, contenzioso urbanistico

Gabriele Elli, ufficio attuazione ptcp

Andrea Giambarda, ufficio S.I.T.I.

Bruno Grillini, servizio parchi e sistemi ambientali

Andrea Poli, ufficio parchi, rete verde e difesa del suolo

con la collaborazione dei Settori

Ambiente ed Agricoltura

Elisabetta Confalonieri, Direttore (da dic. 2012)

Fabio Sabatino Lopez Nunes, Direttore (fino a nov. 2012)

Avvocatura Provinciale, Affari Legali, Appalti e Contratti

Luciano Fiori, Direttore

Infrastrutture, Interventi strategici e mobilità

Antonio Infosini, Direttore

Turismo, Sport e Tempo Libero, Caccia e Pesca, Attività produttive, Politiche Giovanili

Saverio D'Ambrosio, Direttore



FASE DI APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Settore Territorio

Antonio Infosini, Direttore (da aprile 2013)

Marco Longoni, Responsabile servizio pianificazione territoriale e S.I.T.I.

Laura Brioschi, ufficio piano

Alessandra Caironi, ufficio di piano

Francesca Davino, ufficio attuazione ptcp

Graziella De Gioia, servizio amministrativo, controllo di gestione, contenzioso urbanistico

Gabriele Elli, ufficio attuazione ptcp

Andrea Giambarda, ufficio S.I.T.I.

Bruno Grillini, servizio parchi e sistemi ambientali

con la collaborazione dei Settori

Ambiente ed Agricoltura

Elisabetta Confalonieri, Direttore

Laura Casadei

Avvocatura e Affari generali

Luciano Fiori, Direttore

Gli elaborati che costituiscono il PTCP della Provincia di Monza e della Brianza sono:

RELAZIONE DI PIANO

DOCUMENTO OBIETTIVI

NORME DEL PIANO

ELABORATI CARTOGRAFICI

Tavola 1 Caratteristiche del sistema insediativo e interventi di trasformazione urbana di rilevanza sovracomunale

Tavola 2 Elementi di caratterizzazione ecologica del territorio

Tavola 3a Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica

Tavola 3b Rete della mobilità dolce

Tavola 4 Ambiti, sistemi ed elementi di degrado e compromissione paesaggistica

Tavola 5a Sistema dei vincoli e delle tutele paesistico-ambientali

Tavola 5b Parchi Locali di Interesse Sovracomunale

Tavola 6a Progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio (scala 1:30000)

Tavola 6a.1 Progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio (scala 1:25000)

Tavola 6a.2 Progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio (scala 1:25000)¹

Tavola 6b Viabilità di interesse paesaggistico

Tavola 6c Ambiti di azione paesaggistica

Tavola 6d Ambiti di interesse provinciale

Tavola 7a Rilevanze del sistema rurale

Tavola 7b Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico

Tavola 8 Assetto idrogeologico

Tavola 9 Sistema geologico e idrogeologico

Tavola 10 Interventi sulla rete stradale nello scenario programmatico

Tavola 11 Interventi sulla rete del trasporto su ferro nello scenario programmatico

Tavola 12 Schema di assetto della rete stradale nello scenario di piano

Tavola 13 Schema di assetto della rete del trasporto su ferro nello scenario di piano

Tavola 14 Ambiti di accessibilità sostenibile

Tavola 15 Classificazione funzionale delle strade nello scenario programmatico: individuazione delle strade ad elevata compatibilità di traffico operativo

Tavola 16 Aree urbane dismesse e aree urbane sottoutilizzate

ALLEGATO A

1 Schede tipologie di paesaggio

2 Repertori beni storico-architettonici, beni archeologici, alberi monumentali

3 Difesa del suolo. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - PAI

4 Linee guida per la determinazione del consumo di suolo alla scala comunale

5 Linee guida per la valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità

INDICE NTA

TITOLO I - Disposizioni generali

- Art. 1 Obiettivi del PTCP
- Art. 2 Elaborati del PTCP
- Art. 3 Varianti e modifiche
- Art. 4 Rapporti con i piani di settore e con i piani dei parchi regionali
- Art. 4bis Adeguamento della pianificazione locale alla pianificazione provinciale
- Art. 5 Valutazione di compatibilità
- Art. 5bis Osservatorio

TITOLO II - Sistemi territoriali

CAPO I - Sistema rurale-paesaggistico-ambientale

Sezione I - Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico

- Art. 6 Individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico
- Art. 7 Individuazione e disciplina delle aree destinate all'agricoltura

Sezione II - Ambiti a prevalente valenza ambientale e naturalistica

- Art. 8 Assetto idrogeologico
- Art. 9 Sistema delle acque sotterranee

Sezione III - Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica

Paragrafo I - Sistemi ed elementi di prevalente valore naturale

- Art. 10 Sistema delle acque superficiali
- Art. 11 Elementi geomorfologici
- Art. 12 Boschi e fasce boscate

Paragrafo II - Sistemi ed elementi di prevalente valore storico-culturale e simbolico-sociale

- Art. 13 Beni storico architettonici
- Art. 14 Aggregati storici
- Art. 15 Architettura civile residenziale
- Art. 16 Parchi e giardini storici
- Art. 17 Architetture religiose
- Art. 18 Architetture militari
- Art. 19 Luoghi della memoria
- Art. 20 Architetture e manufatti della produzione industriale
- Art. 21 Beni archeologici
- Art. 22 Paesaggio agrario
- Art. 23 Architetture e manufatti della produzione agricola
- Art. 24 Idrografia artificiale
- Art. 25 Filari e siepi
- Art. 26 Alberi monumentali
- Art. 27 Viabilità di interesse storico

Paragrafo III - Sistemi di prevalente valore fruitivo e visivo-percettivo

- Art. 28 Viabilità di interesse paesaggistico

Sezione IV - Ambiti di degrado o compromissione paesaggistica in essere

- Art. 29 Ambiti territoriali estrattivi e cave di recupero
- Art. 30 Ambiti di degrado e discarica

Sezione V - Sistemi di tutela paesaggistica

- Art. 31 Rete verde di ricomposizione paesaggistica
- Art. 32 Corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica
- Art. 33 Ambiti di azione paesaggistica
- Art. 34 Ambiti di interesse provinciale
- Art. 35 Rete della mobilità dolce
- Art. 36 Parchi locali di interesse sovracomunale
- Art. 36 bis Valutazione di incidenza di progetti e di piani di settore

Sezione VI - Previsioni programmatiche

- Art. 37 Programmi di azione paesaggistica

CAPO II - Sistema della mobilità

- Art. 38 Assetto ed interventi
- Art. 39 Promozione dell'accessibilità sostenibile
- Art. 40 Classificazione gerarchica e funzionale della viabilità di rilevanza sovracomunale
- Art. 41 Salvaguardia e tutela delle nuove infrastrutture per la mobilità

CAPO III - Sistema insediativo

- Art. 42 Sistema insediativo residenziale
- Art. 43 Insediamenti produttivi
- Art. 44 Attività commerciali
- Art. 45 Sostenibilità degli ambiti di trasformazione
- Art. 46 Modalità di governo del consumo di suolo
- Art. 47 Aree urbane dismesse e aree urbane sottoutilizzate

* * *

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Obiettivi del PTCP

1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) individua gli obiettivi generali relativi all'assetto ed alla tutela del territorio provinciale, connessi ad interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale, con particolare riguardo al Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con DCR 951 il 19/01/2010 ed ai suoi successivi aggiornamenti.

2. Gli obiettivi del PTCP sono indicati nel documento degli obiettivi.

Art. 2 - Elaborati del PTCP

1. Costituiscono elaborati del PTCP:

- relazione;
- documento degli obiettivi;
- norme del piano;
- tavola 1 "Caratteristiche del sistema insediativo e interventi di trasformazione urbana di rilevanza sovracomunale", scala 1:30.000;
- tavola 2 "Elementi di caratterizzazione ecologica del territorio", scala 1:30.000;
- tavola 3a "Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica", scala 1:30.000;
- tavola 3b "Rete della mobilità dolce", scala 1:30.000;
- tavola 4 "Ambiti, sistemi ed elementi di degrado e compromissione paesaggistica", scala 1:30.000;
- tavola 5a "Sistema dei vincoli e delle tutele paesaggistico-ambientali", scala 1:30.000;
- tavola 5b "Parchi Locali di Interesse Sovracomunale", scala 1:30.000;
- tavola 6a "Progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio", scala 1:30.000;
- tavola 6a.1 "Progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio", scala 1:25.000;
- tavola 6a.2 "Progetto di tutela e valorizzazione del paesaggio", scala 1:25.000²;
- tavola 6b "Viabilità di interesse paesaggistico", scala 1:30.000;
- tavola 6c "Ambiti di azione paesaggistica", scala 1:30.000;
- tavola 6d "Ambiti di interesse provinciale", scala 1:30.000;
- tavola 7a "Rilevanze del sistema rurale", 1:30.000;
- tavola 7b "Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico", scala 1:30.000;
- tavola 8 "Assetto idrogeologico", scala 1:30.000;
- tavola 9 "Sistema geologico ed idrogeologico", scala 1:30.000;
- tavola 10 "Interventi sulla rete stradale nello scenario programmatico", scala 1:40.000;
- tavola 11 "Interventi sulla rete del trasporto su ferro nello scenario programmatico", scala 1:40.000;
- tavola 12 "Schema di assetto della rete stradale nello scenario di piano", scala 1:40.000;
- tavola 13 "Schema di assetto della rete del trasporto su ferro nello scenario di piano", scala 1:40.000;
- tavola 14 "Ambiti di accessibilità sostenibile", scala 1:40.000;
- tavola 15 "Classificazione funzionale delle strade nello scenario programmatico: individuazione delle strade ad elevata compatibilità di traffico operativo", scala 1:40.000;
- tavola 16 "Aree urbane dismesse e aree urbane sottoutilizzate", 1:30.000;
- allegato A.

Art. 3 - Varianti e modifiche

1. Le varianti generali e parziali del PTCP sono approvate con il medesimo procedimento previsto dalla legge per l'approvazione del PTCP. Le varianti parziali possono riguardare parti specifiche del territorio provinciale ossia singoli elaborati o parti del PTCP.

2. L'approvazione, con la partecipazione e l'assenso della Provincia, di strumenti di pianificazione negoziata previsti dalla vigente legislazione o la conclusione di intese ai sensi dell'art.57 del D.Lgs.112/1998 produce gli effetti di cui all'articolo citato. Di tali atti viene data comunicazione preventiva al Consiglio Provinciale e alle eventuali Commissioni Consiliari competenti se costituite.

3. Le modifiche concernenti lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi previsti dal PTCP e gli aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano, sono approvati con le modalità semplificate procedurali di cui ai successivi commi. Sono, altresì, approvate con le citate modalità semplificate le modifiche concernenti i contenuti dell'Allegato A in quanto non incidenti sulle strategie generali del piano.

3bis. Rientrano tra gli aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano e non comportano un grado di protezione del suolo naturale inferiore rispetto a quello garantito alla data di approvazione del Ptcp:

- a. l'ampliamento degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico di cui all'art.6;
- b. l'ampliamento di ambiti territoriali compresi nella rete verde di ricomposizione paesaggistica di cui agli articoli 31 e 32;
- c. l'ampliamento di ambiti di azione paesaggistica di cui all'art.33;
- d. il riconoscimento di modifiche al perimetro dei Parchi locali di interesse sovracomunale che comportano riduzione della rete verde di ricomposizione paesaggistica ai sensi dell'art.36, a condizione che non si interrompano i corridoi ecologici e non ne venga ridotta sensibilmente l'ampiezza.

3ter. Rientra, altresì, tra gli aspetti di ambito locale che non incidono sulle strategie generali del piano il recepimento dei contenuti di pianificazione delle intese di cui agli articoli 32, 34 e 37, **purché i contenuti da recepire nel Ptcp siano ricompresi tra le casistiche specificate al precedente comma 3bis.**

4. Le modifiche sono adottate dal Presidente; il decreto deliberativo è pubblicato, per un periodo di quindici giorni, all'albo della Provincia ed agli albi degli enti locali territorialmente interessati con l'indicazione degli uffici, della Provincia e degli enti locali, presso i quali chiunque può prendere visione degli elaborati.

5. Il decreto deliberativo è altresì pubblicato, con le indicazioni di cui al comma 4, sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e trasmesso ai consiglieri provinciali.

6. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, chiunque vi abbia interesse può presentare le proprie osservazioni alla Provincia.

7. Il Presidente esamina le osservazioni ed assume le relative controdeduzioni approvando le modifiche. Il decreto deliberativo di approvazione è pubblicato con le stesse modalità previste per il decreto di adozione nel comma 4 del presente articolo e l'avviso dell'approvazione definitiva è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL). Il decreto è altresì trasmesso ai consiglieri provinciali.

8. Le modifiche concernenti la correzione di errori materiali e l'aggiornamento cartografico sono approvate dal Presidente su proposta del dirigente competente; il decreto deliberativo di approvazione è pubblicato, per un periodo di quindici giorni, all'albo della Provincia ed agli albi degli enti locali territorialmente interessati; l'avviso di approvazione è altresì pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL). Il decreto, con tutti gli elaborati, è altresì trasmesso ai consiglieri provinciali.

Art. 4 – Rapporti con i piani di settore aventi valenza territoriale e con i piani dei parchi regionali

1. Il PTCP indirizza e coordina la predisposizione e l'approvazione dei piani provinciali di settore ed, in genere, degli atti di competenza provinciale, di valenza territoriale.

2. Tali piani provinciali di settore assicurano il conseguimento degli obiettivi fissati nel PTCP, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti e possono costituire presupposto utile per l'approvazione, ove necessario, di varianti e modifiche al PTCP al fine di approfondire e sviluppare le previsioni di rango provinciale o sovracomunale nel medesimo già contenute.

3. I piani di settore, se non diversamente disciplinati da normative statali o regionali vigenti, sono adottati dal Consiglio provinciale; la deliberazione d'adozione è pubblicata, per un periodo di trenta giorni, all'albo della Provincia ed agli albi degli enti locali territorialmente interessati con l'indicazione degli uffici, della Provincia e degli enti locali, presso i quali chiunque può prendere visione degli elaborati.

4. La deliberazione è altresì pubblicata, con le indicazioni di cui al comma 3, sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

5. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, chiunque vi abbia interesse può presentare le proprie osservazioni alla Provincia.

6. Il Consiglio provinciale esamina le osservazioni ed assume le relative controdeduzioni approvando il piano. La stessa deliberazione, per le parti che eventualmente modificano i contenuti del Ptcp, costituisce variante del Ptcp stesso.

7. In applicazione dell'articolo 15, comma 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio» il PTCP, fermi restando i casi di prevalenza del PTCP di cui all'art.18 della medesima legge regionale, non disciplina le aree comprese nel territorio delle aree regionali protette, intendendosi i relativi strumenti di pianificazione totalmente recepiti nel PTCP medesimo.

Art. 4 bis - Adeguamento della pianificazione locale alla pianificazione provinciale

I Comuni recepiscono nei propri strumenti di governo del territorio le previsioni ad efficacia prescrittiva e prevalente previste dal Piano territoriale di coordinamento provinciale.

Art. 5 - Valutazione di compatibilità

1. La Provincia valuta la compatibilità dei propri atti, di quelli degli enti locali o di altri enti rispetto al PTCP accertando l'idoneità dell'atto ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.

2. Gli atti di pianificazione privi dei contenuti minimi specificati nelle presenti norme sono valutati non compatibili.

Art. 5 bis – Osservatorio

1. La Provincia, con apposito decreto deliberativo del Presidente, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del Ptcp istituisce l'«Osservatorio provinciale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali e della Rete ecologica provinciale» al fine di:

- promuovere studi, ricerche, sperimentazioni e interventi per la valorizzazione degli aspetti di tutela e degli aspetti funzionali inerenti gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, le aree agricole periurbane e la rete ecologica provinciale;
- valutare, anche con indicazioni relative ad incentivi ed al reperimento di risorse, gli elementi di strategicità, l'evoluzione e l'utilizzazione colturale degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico e periurbano, con particolare riguardo alle misure di sviluppo rurale per la valorizzazione della produzione agricola, delle tradizioni agricole e agro-alimentari e della tutela del paesaggio;
- valutare e coordinare gli aspetti di relazione tra agricoltura, ambiente e contenuti scientifici, tecnologici, formativi e produttivi connessi;
- valutare, anche con indicazioni relative ad incentivi ed al reperimento di risorse, lo stato di avanzamento dell'attuazione della rete ecologica provinciale e delle azioni volte alla sua valorizzazione e fruizione.

2. Trascorsi tre anni dall'approvazione del Ptcp, l'Osservatorio formula alla Provincia, sentiti i comuni interessati, un rapporto sul paesaggio agricolo e sugli elementi strategici di cui sopra al fine di elaborare una proposta di integrazione degli ambiti agricoli di interesse strategico e della rete ecologica nonché, annualmente, formula principi generali, strategie e programmi volti a consentire l'adozione di misure specifiche per la salvaguardia, la valorizzazione, la pianificazione, il recupero e la gestione del paesaggio.

L'Osservatorio assicura inoltre la definizione di obiettivi di qualità paesaggistica da perseguire con le politiche agricole in accordo con l'amministrazione regionale, assicurando lo scambio di esperienze e di informazioni con la Regione stessa e con le altre amministrazioni centrali.

3. L'Osservatorio partecipa alla definizione dei contenuti delle intese, e delle varianti conseguenti, previste agli articoli 32, 34, 37 al fine di garantire contenuti volti alla valorizzazione del patrimonio agricolo e della rete ecologica.

4. L'Osservatorio è presieduto dal Presidente dell'amministrazione provinciale o persona da lui delegata ed è composto da rappresentanti delle associazioni agricole maggiormente rappresentative sul territorio nonché da tecnici provinciali competenti nel settore pianificazione e tutela del paesaggio, ambiente, viabilità e infrastrutture, un delegato dell'assemblea dei sindaci, il presidente della Commissione Consiliare competente, qualora istituita, o un suo delegato e un soggetto in rappresentanza delle associazioni

ambientaliste del territorio, oltre che da altri soggetti, anche esterni all'amministrazione provinciale, da individuarsi in sede di istituzione dell'Osservatorio stesso.

5. L'Osservatorio promuove presso i Comuni la tutela delle aree agricole periurbane come componente paesaggistica e funzionale del territorio.

6. L'Osservatorio, nel quadro del sostegno allo sviluppo economico e del mantenimento dei livelli occupazionali sul territorio, svolge i propri compiti tenendo anche conto delle esigenze delle attività industriali e artigianali; in particolare:

- esamina, su istanza del Comune, eventuali proposte di ampliamento o di rilocalizzazione in contrasto con le previsioni prescrittive e prevalenti del Ptcp;
- valuta l'incidenza dell'intervento sul sistema agricolo, paesaggistico ed ecologico, tenuto conto delle condizioni minime di ammissibilità, con particolare riguardo agli aspetti ed ai contenuti di compensazione atti a garantire il bilancio quantitativo delle aree non-urbanizzate, come definite dalle Linee guida per la determinazione del consumo di suolo alla scala comunale contenute nell'allegato A, e di riqualificazione territoriale e paesaggistica;
- propone, nel caso, al Presidente i contenuti di pianificazione da recepire mediante la procedura d'intesa di cui all'art.34.4 e conseguenti varianti.

7. Condizioni minime delle proposte di cui al comma 6:

Il Consiglio provinciale definisce linee di indirizzo relative alle condizioni minime delle proposte di cui al precedente comma 6. **Una volta approvate dal Consiglio provinciale**, le linee di indirizzo hanno valore vincolante per la ricevibilità/ammissibilità delle proposte.

TITOLO II - Sistemi territoriali

CAPO I - Sistema rurale-paesaggistico-ambientale

Sezione I - Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico

Art. 6 - Individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS)

1. La tavola 7b individua, con valore prescrittivo e prevalente sino all'approvazione del PGT comunale ai sensi dell'art.18.2 lett. c), gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS). In tali ambiti si applicano le disposizioni di cui al titolo terzo della parte seconda della legge regionale 12/2005 (articoli da 59 a 62bis) e sono fatte salve le previsioni infrastrutturali riguardanti il sistema della mobilità di livello sovracomunale.

La tavola 7b individua altresì le aree destinate all'agricoltura dai Piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali; in tali aree si applicano le disposizioni dei PTC dei parchi regionali.

2. Obiettivi:

obiettivi 6.1, 6.2 del documento degli obiettivi.

3. Interventi altresì ammessi all'interno degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico:

- a. impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, se funzionali all'esercizio dell'attività agricola, nonché impianti di trattamento della frazione organica compreso il compostaggio verde; il piano provinciale di gestione dei rifiuti disciplina le modalità e i limiti;
- b. viabilità interpodereale funzionale all'esercizio dell'attività agricola e funzionale alla mobilità ciclo-pedonale e viabilità di interesse sovracomunale se non diversamente collocabile;
- c. interventi per la regimazione idraulica e la depurazione delle acque reflue e opere idrauliche di emungimento, se non diversamente collocabili.

4. All'interno degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico è vietata la collocazione di cartelli pubblicitari ad eccezione di quelli volti a segnalare e pubblicizzare le aziende agricole e le attività agrituristiche presenti sul territorio; è ammessa la posa di cartelli di segnaletica dei PLIS.

5. La disciplina di cui al titolo terzo della parte seconda della legge regionale 12/2005 si applica anche laddove vi sia sovrapposizione tra ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico e rete verde di ricomposizione paesaggistica di cui all'art.31 purché sia salvaguardata la continuità dei corridoi e dei varchi della rete ecologica regionale (RER).

6. Gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico sono assoggettati ad usi, tutele e valorizzazioni compatibili con le disposizioni del PTCP e, laddove esistenti, degli atti di programmazione e pianificazione regionale. In particolare, relativamente alle disposizioni del PTCP:

- a) per gli AAS ricadenti in ambiti qualificati a prevalente valenza ambientale e naturalistica si richiama la disciplina prevista dagli atti di pianificazione e programmazione degli enti gestori, oltre che gli artt. 8 e 9 delle presenti norme;
- b) per gli AAS ricadenti in ambiti qualificati di valenza paesaggistica (ambiti di rilevanza paesaggistica provinciale) si richiama la disciplina di cui agli artt. da 10 a 28 delle presenti norme;
- c) per gli AAS ricadenti in sistemi a rete (sistemi di tutela paesaggistica) si richiama la disciplina di cui agli artt. 31, 32, 33, 36 delle presenti norme.

Art. 7 - Individuazione e disciplina delle aree destinate all'agricoltura

1. I Comuni provvedono all'individuazione nel PGT delle aree destinate all'agricoltura assumendo obbligatoriamente l'individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico di cui al precedente articolo 6 nonché individuando le altre aree agricole di interesse comunale.

2. L'individuazione delle aree destinate all'agricoltura tiene conto dei criteri di cui alla DGR n.8/8059 del 19 settembre 2008 e, in particolare, dei seguenti criteri:

- a. favorire la diffusione ed il potenziamento dell'azienda produttiva specializzata, strutturata e competitiva, orientata al prodotto con metodologie ad elevata compatibilità ambientale e con pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità e della sicurezza alimentare dei prodotti;
- b. tutelare le aziende multifunzionali, ossia le aziende orientate all'offerta dei servizi agronomici ambientali e ricreativi;
- c. conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi escludendone la compromissione a causa dell'insediamento di attività non connesse alle attività agricole;
- d. mantenere e favorire la continuità delle aree agricole e dei sistemi agroforestali, anche con riferimento alle previsioni dei Comuni confinanti nonché in relazione alla presenza della rete verde di ricomposizione paesaggistica e all'esigenza di contrastare i fenomeni di conurbazione e di saldatura degli insediamenti urbani, valorizzando in particolare il ruolo dell'attività agricola nelle aree di frangia periurbana;
- e. disincentivare i processi di frammentazione del sistema podere delle aziende agricole prestando particolare attenzione al disegno delle infrastrutture stradali;
- f. valorizzare la presenza di attività di tipo agriturismo e didattico o di vendita diretta di materie prime prodotte in azienda ed in generale di attività legate alla multifunzionalità del settore agroforestale;
- g. favorire la produzione di prodotti agroalimentari tradizionali o tipici (marchi Doc, Docg, Igp, Dop) o di materie prime la cui lavorazione concorrerà alla produzione degli stessi;
- h. consolidare la presenza di elementi distintivi del paesaggio agricolo tradizionale, di edifici e manufatti di valore storico (cascine, mulini, opere idrauliche, etc);
- i. incentivare la presenza di aree agroforestali che svolgono azioni di protezione ambientale e di presidio idrogeologico.
- j. favorire l'uso agricolo delle aree contigue ai Parchi Regionali.

3. In sede d'individuazione delle aree destinate all'agricoltura, i Comuni hanno la facoltà di apportare all'individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico:

- rettifiche ossia correzioni di errori evidenziati da oggettive risultanze riferite alla scala comunale;
- precisazioni ossia integrazioni in relazione all'accertamento dell'uso concreto ed effettivo di singole aree ovvero alla presenza di manufatti e impianti compatibili con lo svolgimento delle attività agricole;
- miglioramenti ossia integrazioni degli ambiti che garantiscano più efficacemente il conseguimento degli obiettivi del PTCP.

4. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. individuazione delle aree destinate all'agricoltura assumendo obbligatoriamente la distinzione tra gli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico e le altre aree agricole di interesse comunale;
- b. disciplina d'uso, di valorizzazione e di salvaguardia delle aree destinate all'agricoltura in conformità con quanto previsto dall'articolo 6 e dal presente articolo.

Sezione II - Ambiti a prevalente valenza ambientale e naturalistica

Art. 8 - Assetto idrogeologico

1. La tavola 8 definisce l'assetto idrogeologico del territorio provinciale attraverso l'individuazione dei seguenti elementi: le fasce fluviali, le aree a rischio idrogeologico molto elevato, il quadro del dissesto idrogeologico ed il relativo aggiornamento, le classi di fattibilità geologica 4, le aree allagabili con tempo di ritorno di cento anni, le aree a diversa suscettività al fenomeno degli Occhi pollini.

2. Obiettivi:

obiettivo 7.1 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

utilizzare - a meno che sia dimostrata l'inapplicabilità - tecniche di ingegneria naturalistica per gli interventi, ove necessari, di messa in sicurezza e di consolidamento realizzati nelle aree di dissesto idrogeologico, nel rispetto della naturale permeabilità dei terreni, dei valori paesaggistici locali e degli aspetti naturalistico-ecologici tipici dell'intorno.

4. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. rilevazione dei dissesti idrogeologici causati da dinamiche fluviali e di tipo geomorfologico nonché aggiornamento costante di tali rilevazioni con delimitazione cartografica su carta tecnica regionale in scala 1:10.000;
- b. attribuzione ai predetti dissesti di adeguata classificazione di fattibilità geologica ed adozione, a seconda della necessità, di misure di intervento strutturale e/o regole per un uso del suolo che non pregiudichi gli equilibri idrogeologici e non alteri i valori paesaggistici e ambientali presenti; nelle aree a suscettività al fenomeno degli Occhi pollini, la classificazione, le misure e le regole predette tengono conto delle linee guida contenute nella Relazione;
- c. individuazione delle infrastrutture e dei manufatti ricadenti in aree soggette a rischio idrogeologico o che costituiscono elemento di rischio e promuoverne la delocalizzazione;
- d. verifica dello stato di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ed attribuzione alle aree interessate di una adeguata classe di fattibilità geologica;
- e. per le aree allagabili con tempo di ritorno di cento anni, in caso di previsione di trasformazione urbanistica e infrastrutturale:
 1. verifica del grado di rischio idrogeologico ed attribuzione di una specifica classe di fattibilità geologica;
 2. indicazione della compatibilità della trasformazione con il grado di rischio idrogeologico verificato e definizione, se necessario, di misure ed accorgimenti per prevenire il rischio idrogeologico, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 10.
- f. recepimento dei contenuti del PAI (Piano stralcio di Assetto Idrogeologico) vigente, in riferimento alla delimitazione delle fasce fluviali, le aree a rischio idrogeologico molto elevato, il quadro del dissesto, nonché le relative disposizioni delle Norme di attuazione del PAI, e del PGRA (Piano di gestione del rischio alluvioni);
- g. inclusione, nello studio geologico di cui all'art.57 della LR 12/2005, della problematica antisismica.

5. Valutazione di compatibilità:

la Provincia verifica lo stato di attuazione degli adempimenti comunali relativi al PAI ed al PGRA, indicando le eventuali procedure e/o approfondimenti ancora non attivati che concorrono ad attuare l'assetto di progetto previsto dal PAI.

Art. 9 - Sistema delle acque sotterranee

1. La tavola 9 individua le aree di ricarica degli acquiferi e, al loro interno, le aree di ricarica diretta degli acquiferi.

2. Obiettivi:

obiettivo 7.2.1 del documento degli obiettivi.

3. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. analisi storica delle oscillazioni piezometriche al fine di valutare l'entità delle escursioni minime e massime stagionali della falda freatica e delle falde profonde;
- b. analisi dello stato qualitativo delle acque sotterranee, con considerazioni sull'evoluzione temporale;
- c. analisi della vulnerabilità degli acquiferi e dei più rilevanti potenziali centri di pericolo per l'inquinamento della falda, anche in relazione alle specifiche tipologie di contaminanti rinvenute nell'area;
- d. definizione della zona di rispetto dei pozzi pubblici, come indicata negli atti autorizzativi, evidenziando

- la presenza di insediamenti e/o attività incompatibili;
- e. criteri progettuali per le nuove trasformazioni urbanistiche e infrastrutturali volti:
 1. all'immissione delle acque meteoriche nel sottosuolo nelle porzioni di territorio classificate come aree di ricarica e ricarica diretta della falda ad esclusione delle aree a suscettività al fenomeno degli Occhi pollini, fatte salve norme più restrittive dei regolamenti locali di igiene;
 2. all'invaso temporaneo delle acque meteoriche, laddove possibile in ambiente naturale, in aree idonee e con svuotamento drenante spontaneo, al fine di non creare condizioni di surplus nella rete di drenaggio urbano;
 3. al risparmio idrico, al riciclo e riutilizzo delle acque meteoriche, alla distinzione delle reti di distribuzione in acque di alto e basso livello qualitativo.

Sezione III - Ambiti, sistemi ed elementi di rilevanza paesaggistica provinciale

Paragrafo I - Sistemi ed elementi di prevalente valore naturale

Art. 10 - Sistema delle acque superficiali

1. La tavola 9 individua il sistema delle acque superficiali distinguendo il reticolo idrografico naturale ed artificiale.

2. Obiettivi:

obiettivi 5.2.9, 5.2.10, 5.3.7, 5.4.7, 5.4.8, 5.5.5, 7.2.2 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

- a. nella realizzazione e manutenzione straordinaria di interventi di difesa del suolo, di regimazione idraulica, di riqualificazione fluviale nonché di infrastrutture in attraversamento di corsi d'acqua, prevedere:
 1. soluzioni che integrino la prevenzione del rischio idraulico con la riqualificazione paesaggistico-ambientale;
 2. l'utilizzo di tecniche che favoriscano la permeabilità degli alvei e delle sponde, come l'ingegneria naturalistica o, più in generale, accorgimenti ispirati ai principi della riqualificazione fluviale, a meno che sia dimostrata la loro specifica inapplicabilità;
 3. modalità di intervento che, negli ambiti del tessuto urbano consolidato, rimandino a tecniche della tradizione locale, coerenti con le tipologie costruttive di valore storico-testimoniale e con le valenze paesaggistiche dei luoghi, ove le tecniche e gli accorgimenti indicati ai numeri 1 e 2 risultino inapplicabili per inefficacia o dimostrata impossibilità;
 4. ripristino, ove possibile, delle sezioni di deflusso a cielo aperto e riqualificazione paesaggistico-ambientale dell'alveo e delle sponde dei corsi d'acqua naturali;
 5. ripristino, ove possibile, delle sezioni naturali degli alvei fluviali attraverso la dismissione dei tratti realizzati artificialmente e delle tombature.
- b. nella realizzazione delle vasche di laminazione delle piene fluviali e dei canali di by-pass, assicurare, compatibilmente con gli spazi disponibili, che le vasche ed i canali assumano un aspetto naturaliforme che si integri col paesaggio circostante al fine di favorire la creazione di contesti in cui vengano svolte anche funzioni ecologico-ambientali e/o attività agricole.

4. Previsioni prescrittive e prevalenti:

- a. è vietata l'impermeabilizzazione degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua naturali, fatta esclusione per le opere infrastrutturali di attraversamento, per gli interventi atti alla regolazione e/o derivazione delle acque e per interventi unicamente finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e di difesa del suolo a condizione che il relativo sviluppo longitudinale non superi quello trasversale;
- b. è vietata la realizzazione di scogliere o primate, ad eccezione degli interventi di restauro o rafforzamento di quelle esistenti non riconvertibili e delle esclusioni di cui al precedente punto a; in ogni caso scogliere e primate devono essere formate da materiali lapidei caratteristici della realtà lombarda;
- c. è vietato l'uso del calcestruzzo a vista nelle opere edilizie ed infrastrutturali; i rivestimenti devono essere coerenti con le tipologie tradizionali.

5. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. individuazione del sistema delle acque superficiali verificando e dettagliando i tratti idrografici;
- b. integrazione e valorizzazione dei tratti idrografici con il disegno complessivo degli interventi urbanistici e infrastrutturali, garantendo la continuità e la funzionalità ecologico-ambientale e la coerenza con le naturali dinamiche del corso d'acqua;
- c. gli interventi edilizi devono garantire la fruibilità e l'accessibilità degli ambiti e delle pertinenze dei

- corsi d'acqua, evitando la saldatura e la chiusura degli spazi residuali rimasti liberi; evitare, ove possibile, che il retro degli edifici sia rivolto verso il corso d'acqua;
- d. per gli interventi a consumo di suolo ai sensi dell'art.46.2, definizione di un sistema di valutazione dell'incidenza delle nuove aree impermeabilizzate sul deflusso delle acque meteoriche nei recettori naturali ed artificiali, ai fini del mantenimento dell'invarianza idraulica e idrologica.

Art. 11 - Elementi geomorfologici

1. La tavola 9 individua i principali elementi geomorfologici distinguendo gli ambiti vallivi dei corsi d'acqua, gli orli di terrazzo, le creste di morena e i geositi di rilevanza regionale e provinciale. Ai geositi di rilevanza provinciale si applica la disciplina prevista dal Piano paesaggistico regionale per i geositi di rilevanza regionale.

2. Obiettivi:

obiettivo 7.3 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

- a. nelle aree incluse negli ambiti vallivi dei corsi d'acqua:
1. deve essere favorito il naturale scorrimento delle acque fluviali, l'evoluzione delle relative dinamiche geomorfologiche ed ecosistemiche e la permeabilità dei terreni;
 2. è favorita l'attività agricola purché la stessa non produca modifiche all'assetto morfologico dei luoghi; sono fatti salvi gli interventi di miglioramento fondiario atti al buon governo delle acque meteoriche e irrigue ad esclusione di scavi e riporti di terreno la cui entità introduce un evidente grado di artificialità e di incoerenza rispetto al naturale assetto dei luoghi;
 3. deve essere favorita la delocalizzazione delle edificazioni esistenti;
- b. l'altezza delle nuove edificazioni da realizzarsi in prossimità degli orli di terrazzo, al di fuori della fascia di cui al successivo comma 4.b, non deve occluderne la vista;
- c. l'altezza delle nuove edificazioni da realizzarsi sui fianchi delle creste di morena, non deve superare la quota del relativo culmine impedendone la vista.

4. Previsioni prescrittive e prevalenti:

- a. non sono ammesse nuove edificazioni nelle aree incluse negli ambiti vallivi dei corsi d'acqua;
- b. non sono ammesse nuove edificazioni nella porzione di territorio che comprende l'orlo di terrazzo, la sua scarpata morfologica, nonché una fascia di profondità di dieci metri a partire dall'orlo di terrazzo verso il ripiano superiore e dal piede della scarpata verso il ripiano inferiore;
- c. non sono ammesse nuove edificazioni sul culmine delle creste di morena.

Le previsioni prescrittive e prevalenti si applicano agli elementi geomorfologici individuati alla tavola 9, salvo migliore e più puntuale individuazione effettuata nel PGT.

5. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. verifica e individuazione puntuale degli elementi geomorfologici, **tenuto conto dei criteri ed indirizzi di Regione Lombardia per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e dei dati conoscitivi messi a disposizione da Regione Lombardia;**
- b. riconoscimento di ulteriori - rispetto a quelli individuati dal PTCP - elementi geomorfologici che caratterizzano la struttura morfologica locale applicando una specifica disciplina di conservazione e valorizzazione;
- c. attribuzione di un'adeguata classe di fattibilità geologica agli elementi geomorfologici.

Art. 12 - Boschi e fasce boscate

1. La tavola 3a individua i boschi e le fasce boscate. Il PIF - Piano d'indirizzo forestale aggiorna la ricognizione delle aree aventi connotazione di bosco ai sensi delle vigenti normative; l'identificazione nel PTCP non ha carattere di cogenza individuando esclusivamente un rilievo temporaneo su una consistenza che ha forte carattere evolutivo.

2. Obiettivi:

obiettivi 5.2.11, 5.4.9 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

- a. promuovere l'incremento delle aree boscate, soprattutto con finalità di barriera visuale e acustica o per la realizzazione di corridoi verdi di accompagnamento alla realizzazione di infrastrutture viabilistiche anche in funzione di misure compensative;
- b. escludere la frammentazione delle aree boscate esistenti a seguito di interventi edificatori; l'attuazione di progetti infrastrutturali dovrà produrre azioni compensative a risarcimento della

- sottrazione di aree boscate;
 - c. promuovere la connessione con le aree a verde attrezzato e i percorsi ciclo pedonali esistenti;
 - d. controllare ed eliminare le specie estranee ed infestanti;
 - e. prevedere, nel caso di tagli di elementi arborei che compromettano l'integrità dell'area boscata, nuovi impianti atti a consolidare il ruolo paesaggistico-ambientale dell'area stessa.
- Le azioni devono essere attuate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia forestale.

Paragrafo II - Sistemi ed elementi di prevalente valore storico-culturale e simbolico-sociale

Art. 13 - Beni storico architettonici

1. La tavola 3a individua i beni storico architettonici.
2. Obiettivi:
obiettivi 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1 del documento degli obiettivi.
3. Indirizzi:
 - a. conservazione dei caratteri architettonici, morfologici e materici dei beni individuati: gli interventi edilizi dovranno essere indirizzati al loro mantenimento, alla riqualificazione di quelli degradati e alla rimozione delle superfetazioni incongrue nel rispetto della stratificazione cronologica e materica di tutte le componenti dei caratteri;
 - b. rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio negli adeguamenti tecnologici che si rendano necessari.

Art. 14 - Aggregati storici

1. La tavola 3a individua gli aggregati storici: i centri storici, i nuclei storici, i comparti storici al 1930 e gli insediamenti rurali.
2. Obiettivi:
obiettivi 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.1 del documento degli obiettivi.
3. Indirizzi:
 - a. i necessari adeguamenti tecnologici dovranno essere effettuati nel rispetto dei caratteri architettonici dell'edificio;
 - b. negli interventi tenere conto dell'intero fronte edificato e non del singolo edificio o di una porzione di esso;
 - c. negli interventi di manutenzione rimuovere gli elementi di alterazione;
 - d. gli elementi costitutivi dei centri identificati come insediamenti rurali dovranno essere rilevati e classificati per qualità tipologica e stato di conservazione dei caratteri originali per salvaguardarne i caratteri e i rapporti con le strutture del contesto agricolo, particolarmente in relazione a interventi di rifunionalizzazione.
4. Contenuti minimi degli atti di PGT:
 - a. i Comuni effettuano una identificazione e perimetrazione dei centri e nuclei storici seguendo le modalità definite dal Piano paesaggistico regionale con particolare riferimento alla cartografia IGM di prima levata; al fine di una identificazione degli elementi di specifica caratterizzazione del tessuto storico locale è necessario integrare questa ricognizione con riferimento alle seguenti cartografie: Catasto di Carlo VI (cosiddetto catasto teresiano), catasto Lombardo-Veneto, catasto cessato, IGM levata del 1930;
 - b. il piano delle regole rileva le aggregazioni degli edifici storici in fronti e spazi urbani classificati secondo omogeneità tipologica e morfologica e integrità delle connotazioni originali; la qualità dei caratteri così riconosciuti costituirà la base per l'articolazione della carta di sensibilità paesaggistica secondo la quale le commissioni locali per il paesaggio valuteranno l'ammissibilità degli interventi proposti.

Art. 15 - Architettura civile residenziale

1. La tavola 3a individua le architetture civili residenziali: le ville storiche, le case e i palazzi.
2. Obiettivi:
obiettivi 5.3.3, 5.5.2 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

- a. conservare e valorizzare il rapporto fra l'architettura principale e i parchi e giardini di sua pertinenza;
- b. promuovere la tutela dei singoli episodi e identificare nell'ambito dello strumento urbanistico una fascia di salvaguardia al fine di conservarne la fruizione visiva dagli spazi pubblici e preservarne l'immagine consolidata nella memoria dei cittadini;
- c. attenersi quanto più possibile ai metodi della conservazione del progetto originario per preservare al meglio la struttura compositiva, i materiali e i caratteri costruttivi quali elementi testimoniali costitutivi del bene.

4. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. i Comuni identificano gli elementi che compongono questo sistema e li classificano per età (desunta dalla cartografia storica e/o da documentazione specifica), tipo, morfologia, rilevanza nel contesto paesaggistico e stato di conservazione materico e strutturale. Per l'identificazione di tali elementi, particolare riferimento dovrà essere la cartografia IGM di prima levata la quale dovrà essere posta in relazione e confronto, per effettuare una più puntuale loro identificazione e caratterizzazione, con le seguenti cartografie: Catasto di Carlo VI (cosiddetto catasto teresiano); catasto Lombardo-Veneto; catasto cessato; IGM levata del 1930;
- b. i Comuni provvedono alla ricognizione cartografica delle ville storiche con particolare attenzione a identificare le unità culturali costituite da ville, giardini, parchi, comparti/nuclei/terreni agricoli loro attinenti e pertinenze varie oltre che da viali o sentieri alberati che conducono a questi complessi, rilevando anche eventuali assi prospettici focalizzati sui nuclei architettonici.

Art. 16 - Parchi e giardini storici

1. La tavola 3a individua i parchi ed i giardini storici.

2. Obiettivi:

obiettivi 5.2.3, 5.4.3 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

- a. programmare gli interventi di valorizzazione dei parchi e giardini storici degradati ed abbandonati, rispettando le caratteristiche originali residue;
- b. evitare gli usi dell'area che possano alterare o danneggiare lo stato del luogo;
- c. conservare il rapporto originale tra parco o giardino storico e l'architettura di cui è pertinenza;
- d. rimuovere o mitigare gli elementi di arredo e gli impianti incongruenti o limitarne l'impatto, nel caso di nuove realizzazioni, sui caratteri storici dell'architettura vegetale.

4. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. i Comuni identificano i parchi e i giardini storici e li classificano per età (desunta dalla cartografia storica e/o da documentazione specifica), tipo, morfologia, rilevanza nel contesto paesaggistico e stato di conservazione materico e strutturale. Per l'identificazione di tali elementi, particolare riferimento dovrà essere la cartografia IGM di prima levata, la quale dovrà essere posta in relazione e confronto, per effettuare una più puntuale loro identificazione e caratterizzazione, con le seguenti cartografie: Catasto di Carlo VI (cosiddetto catasto teresiano); catasto Lombardo-Veneto; catasto cessato; IGM levata del 1930;
- b. i Comuni provvedono alla ricognizione cartografica di parchi e giardini storici con particolare attenzione a identificare, laddove esistenti, le unità culturali costituite da ville, giardini, parchi, comparti/nuclei/terreni agricoli loro attinenti e pertinenze varie oltre che da viali o sentieri alberati che conducono a questi complessi, rilevando anche eventuali assi prospettici focalizzati su questi nuclei.

Art. 17 - Architetture religiose

1. La tavola 3a individua le architetture religiose: le chiese o gli edifici per il culto, i monasteri, le abbazie, i conventi, i chiostri, i seminari, i monumenti e gli altri edifici religiosi.

2. Obiettivi:

obiettivi 5.4.4, 5.5.3 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

- a. valutare l'ammissibilità degli interventi negli ambiti circostanti gli edifici religiosi in relazione alla percezione sociale del contenuto artistico/simbolico espresso da tali architetture, l'altezza dei nuovi edifici non dovrà sovrastare quella del campanile;

- b. conservare cappelle o edicole sacre e mantenere la loro localizzazione in rapporto alla viabilità storica.

Art. 18 - Architetture militari

1. La tavola 3a individua le architetture militari: i castelli, le fortezze, le torri e le altre strutture legate alla storia militare.
2. Obiettivi:
obiettivi 5.2.4, 5.3.4, 5.5.4 del documento degli obiettivi.
3. Indirizzi:
 - a. favorire una migliore fruizione percettiva;
 - b. evitare che nuovi edifici sovrastino le torri impedendone la percezione dal contesto urbano/territoriale.

Art. 19 - Luoghi della memoria

1. La tavola 3a individua i luoghi della memoria: i luoghi della devozione popolare ed i luoghi di battaglie.
2. Obiettivi:
obiettivo 5.3.4 del documento degli obiettivi.
3. Indirizzi:
 - a. evitare che siano localizzate attività incompatibili con il valore simbolico attribuito ai luoghi;
 - b. preservare il contesto per favorire una migliore fruizione percettiva.

Art. 20 - Architetture e manufatti della produzione industriale

1. La tavola 3a individua le architetture e manufatti della produzione industriale: i setifici, le filande, i cotonifici ed altri impianti del settore tessile, le fornaci, le industrie per materiali edili o ceramica, gli impianti per la produzione di energia e gli altri impianti industriali.
2. Obiettivi:
obiettivi 5.2.5, 5.4.5 del documento degli obiettivi.
3. Indirizzi:
 - a. rendere gli interventi compatibili con i caratteri tipologici e materici di queste architetture;
 - b. prevenire l'abbandono e il degrado prevedendo interventi di riuso per funzioni compatibili con l'organismo tipologico originale;
 - c. i Comuni promuovono la schedatura dei complessi di maggiore pregio architettonico/testimoniale e il loro inserimento in circuiti di fruizione turistico/ricreativa.

Art. 21 - Beni archeologici

1. La tavola 3a individua i beni archeologici ed i Comuni nei quali sono presenti siti archeologici.
2. Obiettivi:
obiettivi 5.2.6, 5.3.1, 5.4.1 del documento degli obiettivi.
3. Indirizzi:
nelle aree a rischio archeologico evitare gli scavi, lo spianamento o lo sbancamento di terreni con eliminazione di dossi e terrazzi. Nei casi di imprescindibile necessità, le operazioni di scavo dovranno essere effettuate in presenza di un funzionario della Soprintendenza Archeologica della Lombardia.
4. Contenuti minimi degli atti di PGT:
definire, in accordo con la Soprintendenza archeologica, all'intorno dei siti archeologici, un'area di rispetto che determini le migliori condizioni di fruizione del significato simbolico-culturale preservando l'ambito dalla realizzazione di interventi impropri.

Art. 22 – Paesaggio agrario

1. Obiettivi:

obiettivi 5.2.7, 5.3.5 del documento degli obiettivi.

2. Contenuti minimi degli atti di PGT:

i PGT identificano gli ambiti di particolare rappresentatività per completezza e integrità delle componenti di sistema del paesaggio agrario e promuovono azioni di salvaguardia degli elementi costitutivi e delle loro relazioni reciproche percettive, strutturali e fruibili.

Art. 23 - Architetture e manufatti della produzione agricola

1. La tavola 3a individua le architetture ed i manufatti della produzione agricola: le cascine, le case coloniche, le stalle, i fienili e altri edifici rurali, i mulini.

2. Obiettivi:

obiettivi 5.2.8, 5.3.6, 5.4.6 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

- a. orientare la riqualificazione edilizia e funzionale alla conservazione dei caratteri storico tradizionali, architettonici e materici e alla salvaguardia delle relazioni fisiche e percettive con il contesto;
- b. evitare l'accostamento di edifici dissonanti per caratteristiche dimensionali e compositive con gli episodi di maggiore caratterizzazione storica e notorietà locale;
- c. conservare il rapporto tra la cascina e la viabilità alberata di accesso, che costituisce un asse percettivo qualificato.

Art. 24 - Idrografia artificiale

1. La tavola 3a individua l'idrografia artificiale: le rogge, il Canale Villoresi ed il Naviglio di Paderno.

2. Obiettivi:

obiettivi 5.2.9, 5.3.7, 5.4.8, 5.5.5 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

- a. con riferimento alle rogge gli interventi manutentivi e gli eventuali adeguamenti tecnologici dovranno essere effettuati nel rispetto dei caratteri costruttivi e materici dei manufatti; gli interventi dovranno essere indirizzati al mantenimento e valorizzazione delle componenti storiche e alla riqualificazione di quelle in stato di precaria conservazione; in situazioni di particolare valenza ambientale del contesto, sono ammessi interventi di mitigazione dell'impronta artificiale a favore di un modello più naturale;
- b. con riferimento al Canale Villoresi ed al Naviglio di Paderno:
 1. rimozione di arredi, cartellonistica e segnaletica incongruenti o invasivi;
 2. gli interventi di manutenzione o restauro dei ponti esistenti devono valutare e rispettare la qualità storico/testimoniale del manufatto;
 3. particolare attenzione sarà posta ai ponti/canale di scavalco dei corsi d'acqua naturali quali manufatti storici di particolare valore testimoniale e paesaggistico.

4. Previsioni prescrittive e prevalenti per il Canale Villoresi ed il Naviglio di Paderno:

Fatte salve differenti disposizioni e contenuti del *Piano territoriale regionale d'area Navigli* (PTRA Navigli), avente efficacia diretta e cogente per Province e Comuni interessati:

- a. nei territori compresi entro la fascia di cinquanta metri lungo entrambe le sponde è fatto comunque divieto di prevedere e realizzare nuovi interventi, che non siano di completamento dei centri e nuclei esistenti, per: grandi strutture di vendita e centri commerciali, impianti per il trattamento rifiuti, ambiti estrattivi e impianti di lavorazione inerti, impianti industriali e residenze;
- b. nei territori compresi in una fascia di dieci metri lungo entrambe le rive sono in ogni caso ammessi solo interventi per la gestione e manutenzione del canale e il recupero di manufatti idraulici e opere d'arte, interventi di riqualificazione e valorizzazione delle sponde e delle alzaie nonché di sistemazione e potenziamento del verde, con specifica attenzione alla fruizione ciclo-pedonale delle fasce rivierasche e alla massima limitazione di percorsi e aree di sosta per mezzi motorizzati;
- c. tutti gli interventi a scavalco del Naviglio di Paderno o del Canale Villoresi, nuovi o in adeguamento di opere esistenti, dovranno sempre garantire la navigabilità del corso d'acqua, evitando tassativamente strutture a raso.

5. Contenuti minimi degli atti di PGT:

I PGT dei territori interessati dal *Piano territoriale regionale d'area Navigli* (PTRA Navigli) recepiscono le **Varie alla NORME DEL PIANO**

Recepimento verifica regionale sett. 2018

prescrizioni in esso contenute e declinano gli indirizzi e i criteri che il PTRa individua per le sezioni paesaggio, territorio e turismo.

Art. 25 – Filari e siepi

1. Obiettivi:

obiettivi 5.2.11, 5.2.12, 5.5.6 del documento degli obiettivi.

2. Contenuti minimi degli atti di PGT:

I PGT rilevano nell'apposita carta degli elementi di caratterizzazione paesaggistica allegata al piano delle regole la presenza di filari e siepi integrativa della rilevazione contenuta nella cartografia del PTCP e promuovono azioni di sensibilizzazione e incentivazione alla loro conservazione.

Art. 26 – Alberi monumentali

1. La tavola 3a individua i Comuni nei quali sono presenti alberi monumentali.

2. Obiettivi:

obiettivi 5.3.8, 5.5.7 del documento degli obiettivi.

3. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. i PGT rilevano la presenza sul proprio territorio degli alberi monumentali individuati in base alle norme vigenti e identificano un'adeguata area di rispetto all'interno della quale inibire opere che possano sovrapporsi impropriamente con la percezione di questi preziosi esemplari arborei compromettendo la fruizione del loro significato simbolico.

Art. 27 - Viabilità di interesse storico

1. La tavola 3a individua la viabilità di interesse storico: la rete stradale principale, le stazioni ferroviarie o tranviarie, i caselli ferroviari, i ponti o gli attraversamenti.

2. Obiettivi:

obiettivi 5.2.13, 5.3.9, 5.4.10, 5.5.8 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

- a. i Comuni ripristinano e conservano le denominazioni stradali tradizionali, specie se connesse ad antiche direttrici viarie;
- b. i Comuni prestano attenzione alla viabilità degli spazi centrali e quella a loro afferente favorendo la pedonalizzazione e il recupero della pavimentazione e degli arredi originari.

4. Contenuti minimi degli atti di PGT:

i Comuni individuano e catalogano come beni di interesse storico e culturale i manufatti e le opere attinenti alla viabilità storica, definendo le relative norme di salvaguardia.

Paragrafo III - Sistemi di prevalente valore fruitivo e visivo-percettivo

Art. 28 - Viabilità di interesse paesaggistico (VIP)

1. Fanno parte della viabilità di interesse paesaggistico:

- a. le strade panoramiche, che offrono ampie visuali del territorio latitante;
- b. le strade rurali, che collegano fra loro fondi e insediamenti agricoli;
- c. i tracciati guida paesaggistici e le strade panoramiche di interesse regionale individuati nel Piano Paesaggistico Regionale.

La tavola 6b individua le strade panoramiche di rilevanza provinciale, esistenti ed in progetto.

2. Obiettivi:

obiettivo 5.5.10 del documento degli obiettivi.

3. Previsioni prescrittive e prevalenti:

- a. nella fascia di rispetto delle strade panoramiche, individuata ai sensi del comma 5, non possono essere realizzate nuove edificazioni. Sono comunque fatte salve le previsioni degli atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del PTCP; è ammessa l'eventuale applicazione di strumenti perequativi, anche sulla base dei criteri che verranno stabiliti dalla Provincia con apposito provvedimento;

- b. lungo le strade panoramiche è vietata la collocazione di cartelli pubblicitari.

4. Indirizzi:

la localizzazione e la progettazione di nuove rotatorie lungo le strade di interesse paesaggistico deve garantire la salvaguardia dei valori paesaggistici del contesto territoriale.

5. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. i Comuni individuano adeguate fasce di rispetto lungo le strade panoramiche, la cui ampiezza è valutata in relazione ai caratteri paesaggistici del contesto di cui tutelare la percepibilità, e definiscono la relativa disciplina di tutela;
- b. i Comuni possono individuare strade panoramiche di rilevanza comunale, da sottoporre ad analoga tutela;
- c. i Comuni individuano - nel piano dei servizi - e disciplinano - nel piano delle regole - la rete delle strade rurali d'interesse pubblico, composta dalla rete di strade vicinali, consortili e comunali d'equipaggiamento degli spazi aperti, disponendo che le strade rurali non possano essere trasformate nell'uso, siano mantenute prioritariamente nella pavimentazione priva di manto bitumato e vengano precluse al traffico motorizzato, fatta eccezione per i mezzi agricoli e di servizio;
- d. i Comuni prevedono azioni di valorizzazione, riqualificazione e salvaguardia del contesto paesaggistico dei tracciati e delle strade di cui al comma 1.c.

Sezione IV - Ambiti di degrado o compromissione paesaggistica in essere

Art. 29 - Ambiti territoriali estrattivi e cave di recupero

1. Le tavole 4 e 9 individuano gli ambiti territoriali estrattivi e le cave di recupero. La programmazione delle attività di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali di cava si attua attraverso il Piano provinciale cave, tenuto conto delle esigenze di coordinamento di cui all'art.4.

2. Obiettivi:

obiettivo 7.4 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

- a. favorire, per le cave sopra falda, i recuperi morfologici con riempimento delle depressioni finalizzati al ripristino delle forme originarie del territorio;
- b. favorire progetti di recupero delle attività estrattive che consentano, anche in settori limitati, la visione degli affioramenti dei terreni a fini didattico-culturali, per la diffusione della cultura delle scienze della terra;
- c. porre particolare attenzione nei progetti di recupero e di riqualificazione ambientale previsti dalla normativa vigente, al rapporto con il paesaggio agrario e/o urbano circostante, ai caratteri storici propri dell'ambito, alla continuità delle aree verdi nonché al rispetto delle visuali sensibili;
- d. favorire la laminazione delle piene fluviali nei progetti di recupero delle cave ricadenti negli ambiti vallivi dei corsi d'acqua.

4. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. individuazione degli ambiti territoriali estrattivi e delle cave di recupero;
- b. attribuzione agli ambiti territoriali estrattivi ed alle cave di recupero di una specifica classe di fattibilità geologica in relazione alla potenziale instabilità dei terreni o al rischio di contaminazione delle acque sotterranee sulla base delle caratteristiche idrogeologiche del contesto;
- c. individuazione delle aree che sono state oggetto di pregressa attività estrattiva, non comprese nel Piano cave provinciale e non ancora recuperate.

Art. 30 - Ambiti di degrado e discarica

1. La tavola 4 individua gli ambiti di degrado e discarica.

2. Obiettivi:

obiettivo 7.4 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

- a. definire interventi di riqualificazione paesaggistico-ambientale i cui caratteri dovranno essere individuati in rapporto alle aree contigue e alle loro specifiche problematiche;
- b. assicurare la congruenza dei caratteri morfologici e tipologici delle eventuali nuove edificazioni con

- il contesto paesistico e, in particolare, tendere a consolidare o risolvere un margine incompiuto;
- c. evitare di localizzare nuove aree di discarica all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica o comunque in rapporto visivo diretto con elementi o sistemi di rilevanza paesaggistica individuati nella tavola 3a. Nei casi che si ritengano compatibili dovrà in ogni caso essere previsto prioritariamente un progetto di recupero paesaggistico delle aree a ciclo concluso.

Sezione V - Sistemi di tutela paesaggistica

Art. 31 - Rete verde di ricomposizione paesaggistica (RV)

1. La tavola 6a individua, con valore prescrittivo e prevalente, la rete verde di ricomposizione paesaggistica - con valenza anche di rete ecologica - quale unità di riferimento degli spazi rurali, naturali e periurbani. La disciplina del presente articolo non si applica alle aree comprese nei Parchi regionali.

2. Obiettivi:

obiettivo 5.1.1 del documento degli obiettivi.

3. Previsioni prescrittive e prevalenti:

- a. all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica, individuata ai sensi del comma 1 o definita ai sensi dei commi 4 e 5, non possono essere realizzate opere che comportino l'impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve le previsioni del titolo terzo della parte seconda della legge regionale 12/2005 per le aree ricomprese all'interno degli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico nonché le previsioni degli atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del PTCP, e perduranti, e la viabilità di interesse sovracomunale se non diversamente collocabile; è ammessa l'eventuale applicazione di strumenti perequativi, anche sulla base dei criteri che verranno stabiliti dalla Provincia con apposito provvedimento; in ogni caso, le aree oggetto di perequazione, quali aree cedenti i diritti edificatori, dovranno mantenere destinazioni d'uso compatibili con la finalità ecologica ed ambientale della rete verde di ricomposizione paesaggistica;
- b. la realizzazione di opere che comportino l'impermeabilizzazione del suolo (inclusi gli interventi di tipologia infrastrutturale e le opere pubbliche), previste da atti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data di adozione del PTCP all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica, ed i progetti di viabilità di interesse sovracomunale dovranno contemplare interventi di mitigazione (tra i quali la realizzazione di passaggi faunistici) e compensazione territoriale, garantendo in ogni caso che non venga compromessa la continuità e la funzionalità ecologica del corridoio stesso. Si considerano attuate le previsioni il cui strumento attuativo sia già stato adottato dall'organo competente, o per i quali sia stato attivato l'intervento sostitutivo come previsto dall'art.14 della LR 12/2005, e quelle il cui titolo abilitativo sia efficace alla data di approvazione del Ptcp;
- c. all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica è vietata la collocazione di cartelli pubblicitari;
- d. laddove la rete verde si sovrappone agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, è ammesso quanto previsto al comma 3 dell'art.6;
- e. all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica sono consentiti ampliamenti dei cimiteri esistenti;
- f. all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica sono ammessi interventi per la regimazione idraulica e la depurazione delle acque reflue e opere idrauliche di emungimento, se non diversamente collocabili.

4. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. i Comuni provvedono, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, alla eventuale ridefinizione della rete verde di ricomposizione paesaggistica con facoltà di apportare modifiche all'individuazione effettuata dal PTCP limitatamente ai seguenti casi:
 - rettifiche ossia correzioni di errori evidenziati da oggettive risultanze riferite alla scala comunale;
 - miglioramenti ossia integrazioni che, garantendo la continuità della rete, assicurino più efficacemente il conseguimento degli obiettivi del Piano.

Con riferimento invece alle modifiche comunali eventualmente proposte ai sensi dell'art.13.5 della LR 12/2005:

 - non possono riguardare aree ricomprese all'interno degli ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico;
 - devono essere motivate anche dal punto di vista ecologico;
 - devono garantire la valenza di connessione ecologica degli ambiti interessati;
- b. definizione degli interventi di mitigazione e di compensazione territoriale di cui al comma 3.b;
- c. i Comuni, in sede di redazione del PGT, provvedono all'individuazione delle reti ecologiche

comunali tenendo conto di quanto indicato dalla DGR 10962/2009 e dei seguenti criteri e indicazioni:

- Nodi della rete. I nodi principali (o gangli) della rete verde di ricomposizione paesaggistica coincidono con le aree incluse nei PLIS e nei Parchi Regionali.
Il Comune integra nella rete ecologica comunale i nodi della rete verde di ricomposizione paesaggistica, individuando eventuali gangli secondari caratterizzati da particolare compattezza territoriale e ricchezza di elementi naturali.
Definisce inoltre opportune modalità di intervento in modo che non vengano pregiudicati gli obiettivi di funzionalità ecologica propri dei nodi stessi.
- Corridoi e connessioni ecologiche. Lo scopo dei corridoi individuati dalla rete verde di ricomposizione paesaggistica nella sua funzione di Rete Ecologica Provinciale è quello di collegare ambienti naturali diversificati fra loro agevolando lo spostamento della fauna e garantendo così il mantenimento della biodiversità a scala territoriale.
Il Comune integra nella rete ecologica comunale i corridoi individuati dalla rete verde di ricomposizione paesaggistica integrandoli eventualmente in base alle risultanze delle indagini conoscitive a scala locale.
Definisce inoltre opportune modalità di intervento in modo che non vengano pregiudicati gli obiettivi di funzionalità ecologica propri dei corridoi stessi.
- Varchi funzionali della rete ecologica. La rete verde di ricomposizione paesaggistica individua i varchi, in corrispondenza dei corridoi funzionali al progetto di rete ecologica, dove l'andamento dell'espansione urbana ha determinato una significativa riduzione degli spazi liberi; in corrispondenza di tali varchi deve essere evitata la saldatura dell'urbanizzato mantenendo lo spazio minimo tra i fronti degli edifici o delle opere di urbanizzazione, ivi comprese strade e altre superfici non naturali.
I varchi sono aree prioritarie per la collocazione di progetti di rinaturazione con lo scopo del rafforzamento del corridoio ecologico.
Il Comune integra nella rete ecologica comunale tali varchi, e individua eventuali altri varchi rilevabili a scala locale, prevedendo opportune modalità di intervento allo scopo di salvaguardare la continuità dei corridoi ecologici.
- Barriere infrastrutturali. La REC individua, all'interno dei corridoi ecologici, le eventuali interferenze dovute alla presenza di barriere infrastrutturali, prevedendo le azioni da attuare al fine di rendere permeabile la cesura con la realizzazione di passaggi faunistici opportunamente equipaggiati di copertura vegetale.

5. La Provincia promuove i programmi di azione paesaggistica, di cui all'articolo 37, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2.

Art. 32 – Corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica (CTRV)

1. Il corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica, interessato dal tracciato dell'autostrada Pedemontana, coincide con la porzione di rete verde contenuta entro una fascia di 1.000 metri per lato dall'asse del tracciato principale e di 500 metri per lato dall'asse delle opere connesse; tale fascia è rappresentata sulla tavola 6a.

Il corridoio trasversale della rete verde di ricomposizione paesaggistica ha rilevanza paesaggistico-territoriale sovralocale.

2. Obiettivi:

obiettivo 5.1.1 del documento degli obiettivi

3. Previsioni prescrittive e prevalenti:

- a. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del precedente art.31 ad eccezione di quanto segue:
 - non sono fatte salve le previsioni a consumo di suolo, ai sensi dell'art.46, riguardanti Ambiti di trasformazione di cui al Documento di piano dei Pgt; si considerano attuate le previsioni riguardanti ambiti di trasformazione il cui strumento attuativo sia già stato adottato dall'organo competente, o per i quali è stato attivato l'intervento sostitutivo come previsto dall'art.14 della LR 12/2005, alla data di approvazione del Ptcp e quelle il cui titolo abilitativo sia efficace alla data di approvazione del Ptcp.
- b. Per l'attuazione del Ptcp, ai sensi dell'art.15.7bis della LR 12/2005, l'eventuale riproposizione delle previsioni di cui al precedente punto a. necessita di azioni di coordinamento definite dalla Provincia d'intesa con il Comune interessato.
- c. L'individuazione ed i contenuti di eventuali ambiti di trasformazione vengono definiti, in coerenza

con gli obiettivi del PTCP, dalla Provincia d'intesa con il Comune mediante gli istituti previsti dall'ordinamento giuridico.

4. Indirizzi:

- a. definire una organizzazione territoriale che, a partire dall'infrastruttura autostradale, coniughi le esigenze di valorizzazione territoriale ed economica con quelle di tutela ambientale e paesaggistica;
- b. salvaguardare e valorizzare, soprattutto sotto il profilo paesaggistico/ambientale, le aree libere con termini all'infrastruttura autostradale, potenziando le connessioni verdi;
- c. avviare un processo di contenimento del consumo di suolo.

5. Per quanto attiene alla procedura d'intesa, che è avviata dalla Provincia su richiesta del Comune interessato, si rimanda a quanto in merito specificato al comma 4 del successivo articolo 34.

6. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. In aggiunta a quanto previsto al comma 4, punto c. del precedente art.31, i PGT devono prevedere specifiche azioni mirate:
 - alla messa in rete di tutte le risorse verdi presenti sul territorio lungo l'infrastruttura autostradale (parchi, PLIS, aree agricole, etc.) anche in sinergia con le reti ecologiche;
 - al ripristino di funzionalità ecologiche su aree ad oggi impermeabilizzate;
 - alla minimizzazione del consumo di suolo;
 - alla conservazione della percezione statica e dinamica del paesaggio da e verso il tracciato stradale;
 - al potenziamento delle aree di forestazione, mettendole a sistema con le aree/opere di mitigazione e compensazione già definite in sede di progettazione del tracciato autostradale Pedemontano;
 - a controllare il fenomeno di urbanizzazione lungo l'asse autostradale e qualunque intervento di compromissione del suolo.
- b. Riconoscimento della disciplina di cui al comma 3.

Art. 33 - Ambiti di azione paesaggistica (AAP)

1. La tavola 6c individua gli Ambiti di azione paesaggistica sui quali avviare politiche attive di riqualificazione del paesaggio.

Gli ambiti di azione paesaggistica comprendono:

- a. gli ambiti di riqualificazione paesaggistica, nella Brianza centro-occidentale;
- b. la maglia di primo appoggio paesaggistico, a sua volta distinta in ambiti di potenziamento della naturalità dei corridoi fluviali e vallivi e ambiti di riorganizzazione della relazione fra paesaggio agricolo e urbanizzato, nella Brianza orientale.

2. Obiettivi:

obiettivo 5.1.2 del documento degli obiettivi.

3. La Provincia, in attuazione di quanto previsto dal primo comma, promuove i programmi di azione paesaggistica di cui all'articolo 37, secondo gli indirizzi precisati nel medesimo articolo.

Art. 34 - Ambiti di interesse provinciale (AIP)

1. La tavola 6d individua, con valore prescrittivo e prevalente, all'interno degli ambiti di azione paesaggistica e all'esterno dell'attuale individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, della rete verde di ricomposizione paesaggistica, dei parchi regionali e dei PLIS, gli ambiti di interesse provinciale. Tali ambiti sono da ritenersi strategici dal punto di vista paesaggistico per il mantenimento di spazi inediti fra tessuti urbanizzati limitrofi e per conservare l'identità propria di ogni nucleo urbano.

Gli ambiti di interesse provinciale hanno rilevanza paesaggistico-territoriale sovralocale.

Nel caso di aree agricole, anche periurbane, previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di approvazione del Ptcp e incluse negli ambiti di interesse provinciale non si applicano le previsioni prescrittive e prevalenti nei limiti di cui al successivo comma 3.

I Comuni interessati dalla individuazione degli ambiti di interesse provinciale hanno la facoltà di richiedere l'estensione di ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, anche se compresi negli ambiti stessi, fermo restando la procedura di variante ai sensi dell'art.3, commi da 3 a 7.

2. Obiettivi:

obiettivi 5.1.3, 5.1.2 e 3.1 del documento degli obiettivi.

3. Previsioni prescrittive e prevalenti:

- a. Per l'attuazione del Ptcp, ai sensi dell'art.15.7bis della LR 12/2005, l'eventuale previsione di interventi a consumo di suolo (come definiti all'art.46) all'interno di ambiti di interesse provinciale, necessita di azioni di coordinamento definite dalla Provincia d'intesa con i Comuni interessati.

- b. Nei casi di cui al precedente punto a. le previsioni urbanistiche degli ambiti di interesse provinciale vengono definite, in coerenza con gli obiettivi del PTCP, dalla Provincia d'intesa con i Comuni mediante gli istituti previsti dall'ordinamento giuridico.

Gli ambiti di interesse provinciale rappresentati sulla tavola 6d sono da considerarsi, ai fini dell'intesa, ambiti minimi di pianificazione.

L'individuazione degli ambiti di interesse provinciale non produce effetti sull'individuazione e sulla disciplina delle aree destinate all'agricoltura previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data di approvazione del Ptcp, così come sulla eventuale procedura di riconoscimento o modificazione di perimetri dei Parchi locali di interesse sovracomunale e sulla viabilità di rilevanza sovracomunale esistente o prevista.

Si considerano attuate le previsioni il cui strumento attuativo sia già stato adottato dall'organo competente, o per i quali sia stato attivato l'intervento sostitutivo come previsto dall'art.14 della LR 12/2005, e quelle il cui titolo abilitativo sia efficace alla data di approvazione del Ptcp.

- c. Eventuali interventi a consumo di suolo, stabiliti in sede di intesa, si dovranno comunque prevedere:

- la conservazione dello spazio libero in misura del tutto prevalente. È spazio libero, in antitesi al suolo consumato, la superficie dell'ambito conservata all'uso naturale, agricolo o a parchi e giardini, ossia il territorio non-urbanizzato, come definito dalle Linee guida per la determinazione del consumo di suolo alla scala comunale contenute nell'Allegato A. La prevalenza è determinata al netto del suolo già urbanizzato interno all'ambito;
- una localizzazione dell'edificazione che garantisca la conservazione di uno spazio libero circostante appoggiandosi al tessuto urbano già esistente;
- misure di compensazione territoriale;

- c.bis Non necessita dell'azione di coordinamento di cui al comma 3.a la previsione di interventi a consumo di suolo qualora, garantita la coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 e con quanto indicato al precedente punto c, sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- l'ambito minimo di pianificazione giace interamente sul territorio di un unico comune;
- l'ambito minimo di pianificazione è di estensione inferiore ai 10.000 mq.

Nel caso in cui il rispetto di tali condizioni comporti variante agli atti di Pgt, o sia verificato nel contesto di una variante di Pgt, la variante è soggetta alla valutazione di compatibilità al Ptcp.

Nel caso in cui le previsioni degli atti di Pgt siano valutate dal Comune coerenti con gli obiettivi dell'art.34 e rispondenti alle condizioni sopra fissate, il Comune ne prende atto e trasmette tale valutazione alla Provincia, che si esprime in merito entro 30 giorni; in caso di mancata espressione, la stessa dovrà intendersi come favorevole.

- c.ter Non rilevano, ai fini dell'applicazione della disciplina del presente comma, gli ambiti di interesse provinciale di estensione pari o inferiore a 100 mq.

- c.quater In sede di azione di coordinamento l'ambito di intesa può essere esteso ad aree non comprese nell'ambito di interesse provinciale di riferimento purché, sentiti tutti gli enti coinvolti, ciò non determini una diminuzione delle previsioni di tutela contenute nel Ptcp.

- d. all'interno degli ambiti di interesse provinciale è vietata la collocazione di cartelli pubblicitari.

4. La procedura d'intesa di cui al comma 3.a è avviata dalla Provincia su richiesta di uno dei Comuni ricadenti nell'ambito di interesse provinciale oggetto dell'intesa stessa.

La Provincia, contestualmente all'avvio della procedura d'intesa, convoca a un tavolo di pianificazione i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti pubblici, il cui coinvolgimento si renda necessario in ragione delle rispettive competenze, per la definizione dei contenuti di pianificazione.

Sulla base della proposta conclusiva è redatto uno schema d'intesa, che viene approvato dalla Provincia, con decreto deliberativo del Presidente, e dai Comuni; lo schema d'intesa è pubblicato sui siti web delle amministrazioni interessate e l'avviso di approvazione è pubblicato sul BURL.

Qualora l'intesa comporti variante del Ptcp, la stessa avverrà con le modalità semplificate di cui all'art.3, commi da 3 a 7, nel caso in cui i contenuti di pianificazione da recepire nel Ptcp siano ricompresi tra le casistiche di cui all'art.3.3bis; qualora l'intesa assuma il valore di accordo di programma, la sua approvazione, ai sensi dell'art. 17.12 della LR 12/2005, comporta automatica variante del PTCP.

Il riconoscimento della rilevanza paesaggistico-territoriale degli ambiti di interesse provinciale prescinde dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento di approvazione del Ptcp, fermo restando che le previsioni prescrittive e prevalenti di cui al comma 3 non hanno effetti sulle aree agricole, anche periurbane, dei predetti strumenti.

5. Contenuti minimi degli atti di PGT:
Riconoscimento della disciplina del presente articolo.

Art. 35 - Rete della mobilità dolce

1. La tavola 3b individua le infrastrutture della mobilità dolce.

2. Obiettivi:
obiettivi 5.2.14, 5.4.11, 5.5.9 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

- recuperare le infrastrutture dismesse o sottoutilizzate come parti integranti della rete;
- separare la mobilità dolce dalla rete stradale motorizzata;
- valorizzare, in armonia con gli altri piani di azione, la rete stradale secondaria e, in particolare, quella rurale come infrastruttura dedicata alla fruizione pubblica del paesaggio;
- favorire l'intermodalità bici-ferro e bici-gomma e la stretta interconnessione fra trasporto pubblico locale e rete di mobilità dolce;
- integrare la rete della mobilità dolce con la ricostruzione del sistema agro ambientale.

4. La Provincia promuove, attraverso specifici Piani di settore nonché attraverso i programmi di azione paesaggistica di cui all'articolo 37, la realizzazione dell'assetto della rete della mobilità dolce, stabilito anche sulla base delle infrastrutture individuate nella tavola 3b, avente come obiettivo la manutenzione e la valorizzazione dei percorsi già esistenti o la realizzazione di nuovi percorsi anche a seguito di interventi di compensazione territoriale connessi a grandi opere infrastrutturali. I programmi di azione paesaggistica sono redatti in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 3.

Art. 36 - Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS)

1. La tavola 5b individua i PLIS, che costituiscono - quali componenti della rete verde di ricomposizione paesaggistica provinciale - contenuto qualificante del PTCP, connesso ad interessi di rango provinciale.

2. Obiettivi:
obiettivo 5.1.1 del documento degli obiettivi

3. Previsioni prescrittive e prevalenti:

- il riconoscimento di nuovi PLIS o di ampliamenti di PLIS esistenti costituisce estensione della Rete verde di ricomposizione paesaggistica provinciale;
- all'interno dei PLIS è vietata la collocazione di cartelli pubblicitari; è ammessa la posa di cartelli di segnaletica dei PLIS.

4. Le proposte di nuovi PLIS o di modifiche comunali concernenti i perimetri dei PLIS sono formulate attraverso il Documento di piano dei Pgt, **ad eccezione dei casi di modifica del perimetro dei Plis conseguente all'inclusione del territorio in aree regionali protette.**

In sede di formale procedura di riconoscimento delle modifiche al perimetro del PLIS, la Provincia, nelle ipotesi di riduzione dello stesso, si esprime in merito all'eventuale esclusione dalla Rete verde di ricomposizione paesaggistica delle aree sottratte al PLIS. L'espressione è effettuata in ragione delle valenze paesaggistiche ed ecologico-naturalistiche ad esse riconosciute. In caso di espressione favorevole all'esclusione dalla Rete verde della superficie in diminuzione, la Provincia avvia le conseguenti modifiche al PTCP secondo le modalità disciplinate all'articolo 3, commi da 3 a 7.

L'ampliamento della rete verde ai sensi del precedente comma 3.a comporta il solo aggiornamento cartografico del Ptcp.

5. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- individuazione del perimetro dei PLIS, distinguendo tra:
 - perimetro riconosciuto;
 - eventuale perimetro di nuova proposta;
- precisazione delle valenze paesaggistiche, storiche, geologiche ed ecologico-naturalistiche che motivano la proposta di eventuale nuova perimetrazione;
- definizione di specifica norma di salvaguardia per le aree proposte in PLIS;

- d. riconoscimento della disciplina del presente articolo.

Art. 36bis – Valutazione di incidenza e Siti della Rete Natura 2000

1. Indirizzi:

Al fine di garantire il mantenimento della funzionalità ecologica tra i Siti della Rete Natura 2000, i tracciati di nuova viabilità e di potenziamento della viabilità esistente devono:

- a. minimizzare gli impatti sugli habitat di interesse comunitario sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio, nel rispetto delle norme e delle misure di conservazione per habitat e specie indicate nei Piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000 coinvolti;
- b. prevedere adeguate misure di mitigazione, tra le quali la realizzazione di passaggi faunistici, e di compensazione;
- c. ridurre al minimo gli impatti su ecosistemi, flora e fauna.

2. Previsioni prescrittive e prevalenti:

- a. sono sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza di cui al DPR 357/1997:
 - i progetti di nuova viabilità e di potenziamento della viabilità esistente ricadenti in Siti della Rete Natura 2000 o adiacenti ad essi;
 - i piani provinciali di settore potenzialmente interferenti con i Siti della Rete Natura 2000 e/o con la rete verde di ricomposizione paesaggistica di cui all'art.31;
- b. sono sottoposti a verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di incidenza:
 - i progetti di nuova viabilità e di potenziamento della viabilità esistente interferenti con la rete verde di ricomposizione paesaggistica di cui all'art.31;
 - i progetti su aree interne alla rete ecologica regionale ed escluse dalla rete verde di ricomposizione paesaggistica;
 - le varianti generali e parziali del Ptcp di cui all'art.3.1.

3. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. recepimento della disciplina del presente articolo;
- b. individuazione, per i Comuni territorialmente interessati dai Siti della Rete Natura 2000, della presenza di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) conformandosi alle disposizioni dei relativi piani di gestione.

Sezione VI - Previsioni programmatiche

Art. 37 - Programmi di azione paesaggistica

1. Obiettivi:

obiettivo 5.1.2 del documento degli obiettivi.

2. La Provincia, ai sensi dell'articolo 15, comma 7 bis della legge regionale 12/2005, d'intesa con i Comuni interessati, predispone programmi di azione paesaggistica aventi come obiettivo la riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio e volti alla definizione delle regole di carattere sovracomunale e degli atti programmatici idonei a perseguire gli obiettivi del PTCP.

3. I programmi di azione paesaggistica riguardano:

- a. la Rete verde di ricomposizione paesaggistica, di cui all'articolo 31;
- b. gli Ambiti di azione paesaggistica, di cui all'articolo 33;
- c. la Rete della mobilità dolce, di cui all'articolo 35.

4. Indirizzi:

i programmi di azione paesaggistica devono contenere norme e procedure:

- a. relativamente agli Ambiti di riqualificazione paesaggistica, per:
 - recuperare e risanare le aree dismesse o degradate e gli edifici o monumenti in deperimento o da riqualificare;
 - conservare i caratteri costitutivi del paesaggio agrario e naturale ancora riconoscibili;
 - ampliare le superfici destinate a parchi pubblici e valorizzare l'accessibilità pedonale della trama dei percorsi rurali;
 - provvedere all'ordinata distribuzione dei valori edificabili o di altri interventi trasformativi associata ad adeguate misure di compensazione territoriale;
- b. relativamente alla Maglia di primo appoggio paesaggistico, per:
 - riforestare e rinaturalizzare le sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali;
 - ricomporre la vegetazione ed i modellamenti del suolo del paesaggio agrario tradizionale;
 - recuperare e riqualificare gli edifici rurali ed i monumenti in abbandono o in stato di degrado;

- stipulare convenzioni fra Enti pubblici e operatori agricoli per il raggiungimento degli obiettivi del piano.

CAPO II - Sistema della mobilità

Art. 38 - Assetto ed interventi

1. Le tavole 10 e 11 individuano gli interventi sulla rete stradale e sulla rete del trasporto su ferro nello scenario programmatico; le tavole 12 e 13 rappresentano lo schema di assetto della rete stradale e della rete del trasporto su ferro nello scenario di piano; la tavola 14 individua gli ambiti di accessibilità sostenibile; la tavola 15 rappresenta la classificazione funzionale delle strade nello scenario programmatico ed individua le strade ad elevata compatibilità di traffico operativo.

2. Obiettivi:
obiettivi 4.1, 4.2 del documento degli obiettivi.

Art. 39 - Promozione dell'accessibilità sostenibile

1. La figura 4.5 della relazione individua la rete stradale interessata dal transito dei servizi di trasporto pubblico su gomma in esercizio alla data di adozione del piano, evidenziando le direttrici che presentano i maggiori livelli di servizio e di utenza. La tavola 13 individua i nodi della rete di trasporto in sede propria che presentano i più elevati livelli di servizio. La tavola 14 individua gli ambiti di accessibilità sostenibile.

2. Obiettivi:
obiettivo 3.3 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

- a. i PGT localizzano le nuove espansioni residenziali e produttive entro ambiti di accessibilità sostenibile o comunque a contatto con essi. Fanno parte dell'ambito di accessibilità sostenibile:
 - il tessuto urbano consolidato;
 - all'esterno dei tessuti di cui al punto precedente, l'ambito entro il quale si raggiunge un sistema di trasporto collettivo di servizio pubblico definito da una distanza di seicento metri dalla stazione o fermata di un mezzo su ferro o comunque in sede propria o da una distanza di trecento metri da una strada percorsa da una o più linee del trasporto pubblico locale;
- b. i PGT localizzano i servizi pubblici con ampio bacino di utenza nonché le attività e funzioni che concentrano un rilevante numero di addetti o utenti, in prossimità dei nodi individuati dalla tavola 13 ovvero, in mancanza degli stessi, dei nodi di maggiore accessibilità presenti nel territorio comunale.

4. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. delimitazione dell'ambito di accessibilità sostenibile, in relazione alle specifiche condizioni locali e facendo riferimento, per quanto riguarda il servizio di autobus, alle linee esistenti alla data di adozione del PGT;
- b. individuazione dei nodi di massima accessibilità;
- c. individuazione delle funzioni di cui al comma 3, lettera b, da localizzare in corrispondenza dei nodi di maggiore accessibilità.

Art. 40 - Classificazione gerarchica e funzionale della viabilità di rilevanza sovracomunale

1. Il Ptcp, anche in previsione del Piano del traffico per la viabilità extraurbana di cui all'art.36.3 del Codice della strada, prefigura sulla Tavola 12 una prima definizione della rete stradale di rilevanza sovracomunale articolandone la classificazione secondo tre livelli gerarchici:

- primo livello con funzione di supporto alla maglia portante autostradale;
- secondo livello comprendente le connessioni necessarie al fine di garantire una più articolata distribuzione delle relazioni intercomunali;
- terzo livello di penetrazione nelle aree urbane.

In Tavola 12 sono precisate le corrispondenze dei suddetti livelli con la classificazione funzionale operante a livello regionale (DGR VII/19709 del 3.12.2004).

2. Obiettivi:
obiettivo 4.1 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

Nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione dello stesso:

- a. i Comuni definiscono nel PGT, con riferimento alle strade esistenti di primo e secondo livello per il loro intero percorso:
 - fasce di rispetto ritenute idonee a garantire adeguate condizioni di qualità ambientale degli insediamenti;
 - corridoi di salvaguardia per eventuali futuri allargamenti del corpo stradale che consentano, ove possibile, per gli itinerari l'uniformazione della piattaforma stradale alle dimensioni minime previste, per la tipologia di riferimento, dal D.M. 5 novembre 2001, n. 6792 - "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade";
 - regole per gli accessi laterali e le intersezioni in funzione del livello e del ruolo della strada;
- b. gli enti gestori/proprietari (anche a seguito di trasferimento della proprietà) per assicurare il funzionamento della viabilità di rilevanza sovracomunale delle strade classificate di primo o di secondo livello garantiscono, nel rispetto del principio di sussidiarietà, le funzioni ad esse attribuite al comma 1.

4. Contenuti minimi degli atti di PGT:

presa d'atto della classificazione della viabilità effettuata dal PTCP; individuazione per le strade di primo e secondo livello delle relative fasce di rispetto inedificabili e dei corridoi di salvaguardia; definizione della normativa per gli accessi laterali e le intersezioni.

Art. 41 – Salvaguardia e tutela delle nuove infrastrutture per la mobilità

1. Obiettivi:

obiettivo 4.1 del documento degli obiettivi.

2. Indirizzi:

i Comuni definiscono ed applicano misure di salvaguardia dei nuovi tracciati - previsti dalla programmazione nazionale, regionale e provinciale - delle infrastrutture per la mobilità assicurando una distanza da esse delle nuove previsioni insediative definita in base ai seguenti criteri:

- a. sotto il profilo della tutela paesaggistica: valgono le disposizioni di cui all'articolo 28, quando il tracciato stradale di nuova previsione sia classificato come strada panoramica nella tavola 6b, se già individuato, ovvero presenti le condizioni per essere considerato tale;
- b. sotto il profilo della qualità urbanistica e del consumo di suolo: evitare che la presenza della strada dia luogo a fenomeni di urbanizzazione lineare lungo il tracciato;
- c. siano garantiti corridoi di salvaguardia per la realizzazione dei nuovi tracciati nel rispetto delle dimensioni minime previste, per la tipologia di riferimento, dal D.M. 6792/2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade";
- d. la disciplina urbanistica all'interno dei corridoi di salvaguardia, individuati dai Comuni ai sensi del comma 4, dovrà escludere ogni nuova previsione insediativa, ad eccezione delle funzioni a servizio della strada e fatta salva l'eventuale edificabilità connessa con l'esercizio dell'agricoltura nonché la realizzazione di strutture non presidiate stabilmente quali impianti tecnologici e simili.

3. Previsioni prescrittive e prevalenti:

Le due tabelle sottostanti individuano gli interventi infrastrutturali la cui localizzazione, comprensiva dei corridoi di salvaguardia, assume valore prescrittivo e prevalente ai sensi dell'art.18 della L.R. 12/2005.

TABELLA 1

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI STRADALI	RIFERIMENTO PROGETTUALE	SALVAGUARDIA OPERANTE	DIMENSIONAMENTO CORRIDOI DI SALVAGUARDIA
Sistema Viabilistico Pedemontano	Progetto definitivo approvato dal CIPE (delibera n.97 del 06/11/2009), versione adeguata dal soggetto aggiudicatore in ottemperanza alle prescrizioni ivi espresse e trasmessa agli enti interessati con nota del 23/12/2010. Vincolo reiterato dal CIPE con Delibera n.1 del 19.01.2017 pubblicata sulla G.U. n.148 del 27.06.2017	art.166 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
Terza Corsia S.S. 35 "dei Giovi" – tratta Milano-Meda	Studio di fattibilità trasmesso da Provincia di Milano/Soc. Milano Serravalle Milano Tangenziali Spa in data 25/05/2009	art.18 comma 2 L.R. 12/2005	Ampiezza pari alla fascia di rispetto da Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione (Art.16-18 DL 285/1992 e Art.26-28 DPR 495/1992), ridotta del 50% all'interno dei centri abitati

TABELLA 2

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI FERROVIARI	PROGETTO DI RIFERIMENTO	SALVAGUARDIA OPERANTE	DIMENSIONAMENTO CORRIDOI DI SALVAGUARDIA
Gronda ferroviaria di Nord-Est Seregno-Bergamo	Preliminare approvato dal CIPE (Delibera n. 150 del 2.12.2005 pubblicata sulla G.U. n. 125 del 31.5.2006)	art.165 D.Lgs 163/2006	Ampiezza come da progetto di riferimento
Quadruplicamento della linea RFI Monza-Chiasso	Preliminare presentato il 5.6.2003 licenziato favorevolmente dalla Regione nell'ambito dell'iter di Legge Obiettivo (d.g.r. n.VII/18612 del 5.8.2004)	art.165 D.Lgs 163/2006 (dall'approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE)	Ampiezza come da progetto di riferimento

4. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- per le previsioni infrastrutturali non comprese nel comma 3, definizione dell'ampiezza dei corridoi di salvaguardia anche rispetto alle previsioni urbanistiche di insediamenti abitativi e/o produttivi e in ragione della morfologia, della natura del terreno e della vegetazione, delle opere di mitigazione previste, dei vincoli presenti e di ogni altra circostanza locale rilevante;
- recepimento della localizzazione, comprensiva dei corridoi di salvaguardia, degli interventi infrastrutturali di cui al comma 3.

Gli aggiornamenti annuali del PTR relativi all'approvazione degli *Obiettivi prioritari di interesse regionale* (art.20.4, LR 12/2005) costituiscono, in ogni caso, riferimento prevalente ai fini del recepimento nel PGT degli interventi infrastrutturali per la mobilità.

CAPO III - Sistema insediativo

Art. 42 - Sistema insediativo residenziale

1. Obiettivi:

obiettivo 3.4 del documento degli obiettivi.

2. Indirizzi:

- i Comuni esplicitano nel PGT i criteri e le modalità di determinazione degli obiettivi quantitativi di

Variente alle NORME DEL PIANO

Recepimento verifica regionale sett. 2018

sviluppo residenziale complessivo, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali gli obiettivi di sviluppo siano ambientalmente sostenibili e coerenti con gli obiettivi del PTCP e con le previsioni di livello sovracomunale, con particolare riferimento a:

1. la minimizzazione del consumo di suolo, in coerenza con l'utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche;
 2. la tutela dei beni paesaggistici e della qualità del paesaggio;
 3. la qualità e la salubrità del contesto urbano;
 4. la compatibilità dei carichi insediativi indotti con i livelli di servizio della viabilità interessata con riferimento allo schema di assetto della rete stradale nello scenario di piano di cui alla tavola 12;
 5. l'uso efficiente delle reti di urbanizzazione primaria, la buona accessibilità ai servizi e ai sistemi di trasporto pubblico;
 6. la possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale;
 7. il quadro complessivo delle previsioni insediative dei Comuni contermini;
- b. i Comuni classificati dal PRERP (Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica) ad alta tensione abitativa individuano una quota di edilizia residenziale sociale all'interno dell'offerta complessiva prevista dal PGT.
3. Contenuti minimi degli atti di PGT:
- a. determinazione della capacità insediativa residenziale;
 - b. determinazione, limitatamente ai Comuni classificati ad alta tensione abitativa, della domanda relativa ai soggetti che non possono accedere al mercato libero;
 - c. determinazione delle distanze minime tra gli insediamenti residenziali e la viabilità di primo livello, gli insediamenti produttivi e gli allevamenti intensivi, sia esistenti che di nuova previsione;
 - d. valutazione degli effetti delle previsioni di piano sulla rete viabilistica sulla base delle modalità stabilite dalle Linee guida per la valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità contenute nell'Allegato A.
4. Valutazione di compatibilità:
- la Provincia verifica la coerenza della determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo residenziale con gli indirizzi di cui al comma 2.

Art. 43 - Insediamenti produttivi

1. La tavola 15 individua la viabilità ad elevata compatibilità di traffico operativo in quanto potenzialmente idonea ad accogliere insediamenti che generano traffici di qualche rilevanza e in quanto consente di accedere alla grande viabilità di scorrimento senza transitare attraverso centri urbani e zone residenziali, fatte salve le verifiche derivanti da eventuali altri criteri di valutazione.

2. Obiettivi:
obiettivo 3.2 del documento degli obiettivi.

3. Indirizzi:

i PGT conseguono l'obiettivo della compatibilità degli insediamenti produttivi assicurando:

- a. la compatibilità urbanistica, che riguarda i rapporti tra l'insediamento produttivo e i tessuti urbani e residenziali circostanti, con riferimento ai possibili impatti determinati dalla presenza delle attività produttive nei confronti della vivibilità dei centri abitati e alle possibili limitazioni all'efficienza e allo sviluppo delle attività produttive stesse derivanti dalla promiscuità con altre funzioni;
- b. la compatibilità logistica, che presuppone la possibilità di accedere alla rete stradale di grande comunicazione e alle piattaforme logistiche intermodali senza attraversare centri abitati e zone residenziali e riguarda, inoltre, le condizioni di accessibilità al trasporto pubblico per gli addetti ed al sistema ferroviario per le merci;
- c. la compatibilità infrastrutturale, che presuppone:
 1. l'adeguatezza o l'adeguamento del sistema viario, anche indirettamente interessato, a sostenere il traffico indotto dal nuovo insediamento, mantenendo congrui standard prestazionali e di sicurezza della circolazione;
 2. l'adeguatezza o l'adeguamento delle reti di urbanizzazione primaria;
 3. l'uso efficiente delle reti stesse, tale da evitare aggravii di costi di gestione e manutenzione per i gestori;
- d. la compatibilità ambientale e paesaggistica, che riguarda la collocazione dell'insediamento produttivo nei confronti di zone di elevato pregio ambientale o paesaggistico e delle strade panoramiche, privilegiando la collocazione all'esterno degli ambiti di ricarica diretta degli acquiferi di cui alla Tavola 9.

4. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. valutazione della compatibilità degli insediamenti produttivi esistenti sotto i profili di compatibilità di cui al comma 3 e classificazione in relazione al grado di compatibilità;
- b. previsione, per gli insediamenti che presentano rilevanti aspetti di incompatibilità, di misure idonee a migliorarne la compatibilità ovvero definizione di un programma di rilocalizzazione e di diversa utilizzazione dell'area;
- c. individuazione delle aree destinate ai nuovi insediamenti produttivi o alla ricollocazione di quelli che presentano rilevanti aspetti di incompatibilità in modo che siano del tutto esenti da incompatibilità;
- d. valutazione degli effetti delle previsioni di piano sulla rete viabilistica sulla base delle modalità stabilite dalle Linee guida per la valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità contenute nell'Allegato A.

Art. 44 - Attività commerciali

1. Obiettivi:

obiettivo 2.3 del documento degli obiettivi.

2. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi di cui all'art.43 la Provincia avvia studi e ricerche di supporto alla pianificazione comunale in materia di insediamenti di attività commerciali, con particolare riguardo alle grandi strutture di vendita.

3. I PGT, in aggiunta agli indirizzi di cui al comma 3 dell'art.43, assicurano che l'eventuale localizzazione di grandi strutture di vendita:

- sia tale da non prevedere l'accesso diretto dal sistema stradale sovracomunale come individuato all'articolo 40;
- sia all'interno di insediamenti polifunzionali in stretta connessione con il sistema dei servizi pubblici e privati;
- contribuisca alla costruzione di sistemi integrati del commercio, in grado di garantire un giusto equilibrio tra media e grande distribuzione e la rete degli esercizi di vicinato.

Art. 45 - Sostenibilità degli ambiti di trasformazione

1. Obiettivi:

obiettivo 3.1 del documento degli obiettivi.

2. Indirizzi:

il PGT determina la capacità insediativa assicurando la sostenibilità del consumo di suolo nonché l'organizzazione razionale del sistema insediativo attraverso il soddisfacimento della domanda prioritariamente mediante il recupero di aree urbane dismesse o sottoutilizzate e l'individuazione di aree passibili di trasformazione presenti all'interno del tessuto urbano consolidato. Gli eventuali ambiti di trasformazione necessari per soddisfare la domanda e comportanti nuove espansioni in aree non antropizzate (come definito nelle Linee guida per la determinazione del consumo di suolo alla scala comunale contenute nell'Allegato A) sono localizzati, limitatamente alla parte edificabile:

- a. all'esterno degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, della rete verde di ricomposizione paesaggistica e delle fasce di rispetto della viabilità di interesse paesaggistico;
- b. nel rispetto delle indicazioni relative all'accessibilità al trasporto pubblico locale di cui all'articolo 39 e, per gli insediamenti produttivi, ai criteri di compatibilità urbanistica, logistica, infrastrutturale nonché ambientale e paesaggistica di cui all'articolo 43;
- c. all'esterno dei corridoi di salvaguardia dei tracciati infrastrutturali, come definiti all'art.41, nonché delle fasce di rispetto e dei corridoi di salvaguardia della viabilità esistente di cui all'art.40.

3. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. valutazione degli effetti delle previsioni di piano sulla rete viabilistica sulla base delle modalità stabilite dalle Linee guida per la valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete di mobilità contenute nell'Allegato A;
- b. determinazione della capacità insediativa;
- c. individuazione delle aree urbane dismesse e delle aree urbane sottoutilizzate di cui al successivo articolo 47 e di quelle non urbanizzate presenti all'interno del tessuto urbano consolidato e determinazione della relativa destinazione e potenzialità edificatoria.

Art. 46 - Modalità di governo del consumo di suolo

1. Obiettivi:

obiettivo 3.1 del documento degli obiettivi

2. Gli interventi che comportano la trasformazione del suolo da "non-urbanizzato" a "urbanizzato" sono da considerarsi "interventi a consumo di suolo", come definiti dalle Linee guida per la determinazione del consumo di suolo alla scala comunale contenute nell'Allegato A.

3. Previsioni prescrittive

- a. I PGT, per gli interventi che comportano consumo di suolo, ad eccezione di quanto già previsto agli artt.31 e 34, dovranno prevedere misure di compensazione territoriale secondo valori e parametri fissati nel PGT stesso, che saranno specificamente oggetto della valutazione provinciale di compatibilità di cui all'art.13 comma 5 della L.R. 12/05.
- b. *[ANNULLATO TAR 2014]*
- c. Qualora gli interventi interessino aree non antropizzate, la compensazione dovrà altresì essere commisurata agli impatti diretti e indiretti derivati dal consumo della risorsa suolo e relativi alle funzioni:
 - fertilità, permeabilità;
 - stoccaggio di carbonio organico.

4. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. verifica del consumo di suolo sulla base delle modalità stabilite dalle Linee guida per la determinazione del consumo di suolo alla scala comunale contenute nell'Allegato A;
- b. individuazione delle misure di compensazione come disciplinate al precedente comma 3.

Art. 47 – Aree urbane dismesse e aree urbane sottoutilizzate

1. La tavola 16 individua le aree urbane dismesse e le aree urbane sottoutilizzate. Si definiscono:

- a. Aree Urbanizzate Dismesse (AUD) quelle parti del territorio, di norma costituite da parti edificate e da aree pertinenziali:
 - nelle quali siano venute meno le utilizzazioni in funzione delle quali le stesse sono state edificate e attrezzate e che risultino totalmente prive di funzioni attive alla data di redazione del piano;
 - le cui strutture edilizie siano tali, o in condizioni tali, da richiedere significativi interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione al fine di poterne prevedere la riutilizzazione.
- b. Aree Urbanizzate Sottoutilizzate (AUS) quelle di cui al punto a. quando vi siano presenti attività che abbiano una consistenza e una valenza economica e occupazionale nettamente inferiori a quelle precedentemente insediate, ovvero che risultino temporanee o precarie, o ancora che siano scarsamente compatibili con le tipologie edilizie o con le aree pertinenziali presenti nell'area stessa.
- c. Aree Infrastrutturali Dismesse (AID):
 - le cave non più attive e le discariche cessate e non bonificate;
 - le aree stradali e ferroviarie dismesse;
 - tutte le aree inedificate, a eccezione di quelle agricole o boschive, di cui sia cessata l'utilizzazione.

Non rientrano nelle definizioni precedenti gli immobili di nuova o recente costruzione che risultino temporaneamente vuoti al momento della redazione del piano, in attesa di acquirente o locatario.

2. Obiettivi:

obiettivi 2.2, 3.1, 3.2 del documento degli obiettivi

3. In applicazione del combinato disposto dell'art.8.2.e bis) e dell'art.1.3 bis) della LR 12/2005, il Comune individua nel PGT le aree degradate o dismesse, che possono compromettere la sostenibilità e la compatibilità urbanistica, la tutela dell'ambiente e gli aspetti socio-economici e, anche in applicazione dell'art.97bis della LR 12/2005, definisce le relative politiche e azioni d'intervento.

4. L'individuazione delle aree di cui al comma precedente è finalizzata alla definizione degli obiettivi di riuso o di trasformazione e dei modi ritenuti più idonei a conseguirli, in funzione dell'entità delle aree stesse, della loro collocazione e del loro stato di conservazione.

5. Le aree produttive dismesse o sottoutilizzate inserite in contesti produttivi attivi e rispondenti ai requisiti di cui all'art.43 sono di norma confermate nella loro destinazione originaria. In tal caso, e al fine di agevolare il recupero e la riqualificazione delle aree con destinazione produttiva, il PGT potrà attribuire una quota di edificabilità con destinazione terziaria o residenziale da trasferire in altre aree aventi tali

destinazioni, aggiuntiva rispetto all'edificabilità delle stesse.

6. Contenuti minimi degli atti di PGT:

- a. Integrazione e aggiornamento, attraverso l'individuazione di cui al comma 3, del rilievo delle aree urbane dismesse o sottoutilizzate di cui alla Tavola 16;
- b. definizione degli obiettivi di riuso o di trasformazione e delle modalità per conseguirli.

